

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

748° RESOCONTO

SÈDUTE DI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1991

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 3
2 ^a - Giustizia	» 14
3 ^a - Affari esteri	» 22
4 ^a - Difesa	» 31
5 ^a - Bilancio	» 33
6 ^a - Finanze e tesoro	» 43
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 50
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 58
10 ^a - Industria	» 62
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 65

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 96
-------------------------------	---------

Organismi bicamerali

Mafia	Pag. 105
Assistenza sociale	» 108

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 113
3 ^a - Affari esteri - Pareri	» 118
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 119
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 122
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 124
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	» 125
10 ^a - Industria - Pareri	» 126

CONVOCAZIONI	Pag. 127
--------------------	----------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 1991

384^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

GUIZZI

Interviene il ministro senza portafoglio per gli italiani all'estero e l'immigrazione Boniver.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE DELIBERANTE

Provvedimenti in favore dei profughi italiani (2973), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente GUIZZI, ricordando che i recenti drammatici avvenimenti connessi all'evacuazione di cittadini italiani e delle loro famiglie dalla Somalia e dall'Etiopia, sotto l'incalzare della guerra civile, hanno messo in luce l'urgenza di un adeguamento, sotto il profilo economico, procedurale e normativo, delle pur valide disposizioni della legge sui profughi 26 dicembre 1981, n. 763. Il provvedimento in discussione si propone di conseguire tali finalità, specie per quanto riguarda l'entità delle provvidenze economiche, che, a causa dell'inadeguato meccanismo di indicizzazione, sono rimaste ancorate ai valori del 1981.

Il relatore si sofferma in particolare sull'articolo 1, che estende l'applicazione della legge n. 763 del 1981 ai familiari a carico dei nostri connazionali, anche se di cittadinanza non italiana; sull'articolo 3, che affida al Ministero dell'interno il compito di provvedere alla prima sistemazione dei profughi privi dei mezzi di sostentamento; sull'articolo 5 che provvede al reinserimento lavorativo dei profughi e sull'articolo 9 che dispone una relazione annuale del Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione al Parlamento, al fine di verificare lo stato di attuazione e la congruità della normativa in materia di profughi.

Dopo aver comunicato che le Commissioni permanenti 2^a, 5^a, 7^a, 10^a ed 11^a hanno espresso parere favorevole sul provvedimento, mentre non sono ancora pervenuti i pareri dalle Commissioni permanenti 3^a ed 8^a, il

relatore raccomanda alla Commissione la sollecita approvazione del provvedimento.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS, raccomanda al Ministro di valutare la possibilità di estendere ai profughi provenienti dallo Zaire le provvidenze economiche in favore dei cittadini italiani e loro familiari a carico rimpatriati dalla Somalia e dall'Etiopia, di cui all'articolo 10 del disegno di legge.

Il senatore PONTONE richiama l'attenzione del Ministro sulla situazione degli italiani residenti in Jugoslavia: a causa del precipitare delle vicende belliche in quella regione, infatti, essi potrebbero ben presto trovarsi nella condizione di profughi. Dovrebbero inoltre, a suo avviso, essere predisposte specifiche misure per i numerosi italiani attualmente residenti in America latina, i quali, pur non trovandosi in uno stato pressante di necessità, sono tuttavia desiderosi di rientrare in Italia, a causa della non facile situazione economica dei paesi di residenza. Con queste osservazioni, egli annuncia il voto favorevole del Gruppo MSI-DN.

Nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Democratico cristiano, il senatore MAZZOLA fa presente al Ministro l'esigenza di accelerare l'iter presso l'altro ramo del Parlamento del disegno di legge sulla cittadinanza, già approvato dal Senato. La sollecita approvazione di tale provvedimento, infatti, potrebbe offrire anche una base normativa più ampia e più certa relativamente all'attuazione del disegno di legge in discussione.

Replicando agli intervenuti, il ministro BONIVER sottolinea preliminarmente la modesta incidenza finanziaria del provvedimento, la cui rilevanza consiste soprattutto nel predisporre strumenti normativi più idonei ad assicurare un'efficace assistenza a persone che spesso versano in uno stato assoluto di necessità. A tal proposito, ricorda al senatore Galeotti che l'articolo 10, da lui richiamato, intende fare fronte ad una situazione di questo tipo verificatasi per un limitato numero di profughi provenienti dalla Somalia e dall'Etiopia, i quali hanno affrontato gravi disagi, al loro rientro, anche a causa della farraginosità di alcune procedure previste dalla precedente normativa.

Conviene con il senatore Mazzola circa l'opportunità di disporre al più presto di una nuova disciplina sulla cittadinanza, e fa presente al senatore Pontone che il Consiglio di Gabinetto ha già disposto l'accoglimento temporaneo di profughi provenienti dalla Jugoslavia per motivi di guerra. Il Governo, peraltro, segue con la massima attenzione la situazione degli italiani, cittadini e non, residenti nell'area: in favore di questi ultimi, tuttavia, non sono stati assunti particolari provvedimenti, anche al fine di non fornire pretesti ad atteggiamenti persecutori, facilmente prevedibili in una situazione caratterizzata da gravi tensioni nazionalistiche.

Non si possono invece considerare destinatari del provvedimento in discussione gli italiani residenti in America latina, ricordati dal senatore Pontone. La posizione di questi cittadini, infatti, non sarebbe assimilabile a quella dei profughi, ed il loro rilevante numero suggerisce di studiare comunque modalità di rientro graduale.

Si passa alla votazione degli articoli.

Non essendo stati presentati emendamenti, la Commissione, con distinte votazioni, approva senza discussione ed all'unanimità gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Il presidente GUIZZI comunica che è pervenuto l'avviso favorevole dell'8^a Commissione permanente. Poichè non è ancora pervenuto il parere della 3^a Commissione permanente, egli rinvia quindi la votazione finale sul disegno di legge n. 2973 alla seduta pomeridiana.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente GUIZZI comunica che, su richiesta del senatore PONTONE, l'ordine del giorno della seduta pomeridiana odierna e della seduta di domani, giovedì 3 ottobre, è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 3000, concernente l'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La seduta termina alle ore 10.

385^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente
GUIZZI*

Intervengono il ministro delle finanze Formica, il ministro senza portafoglio per gli italiani all'estero e l'immigrazione Boniver ed il sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le riforme istituzionali D'Onofrio.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE DELIBERANTE

Provvedimenti in favore dei profughi italiani (2973), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente GUIZZI, dopo aver ricordato che la Commissione ha già approvato i singoli articoli del provvedimento, comunica che è pervenuto il parere, favorevole, della 3^a Commissione permanente.

Mette quindi in votazione il disegno di legge nel suo complesso, che viene approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze (80-308-1453-B), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri; Santalco ed altri e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° ottobre.

Il senatore GALEOTTI fa presente preliminarmente che le osservazioni ed i dubbi espressi dal relatore su alcune delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, nonché i rilievi critici esposti dal senatore Acquarone, confermano la validità della richiesta di rimettere alla Commissione plenaria l'esame del disegno di legge, avanzata dalla sua parte politica. Egli dichiara quindi di condividere l'esigenza di pervenire rapidamente ad una ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria, al fine di migliorarne le prestazioni in termini di efficienza e di garanzie assicurate ai contribuenti. Da questo punto di vista, egli considera gran parte delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento migliorative del testo approvato dal Senato. Per quanto riguarda le modifiche apportate all'articolo 3, non ravvisa vere e proprie lesioni delle norme costituzionali prospettate dal senatore Acquarone. Egli considera comunque inopportuna l'estensione della disciplina (già di per sè opinabile) della figura del segretario generale del Ministero delle finanze, dettata per un singolo dicastero, agli altri Ministeri, ove tale organo sia previsto dai rispettivi ordinamenti. Ciò vale a maggior ragione per l'ufficio di segretario generale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: non risultano infatti condivisibili le modifiche sostanziali che la riformulazione delle norme apporta alle disposizioni recate dall'articolo 18 della legge n. 400 del 1988.

Con queste osservazioni, il senatore Galeotti ritiene che possa essere espresso un parere favorevole sul disegno di legge.

Il senatore MURMURA ricorda che, nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge da parte del Senato, la Sottocommissione per i pareri si era già pronunciata favorevolmente sul provvedimento, attesa l'indifferibilità di dar corso ad una normativa finalizzata a realizzare una maggiore funzionalità delle strutture del Ministero. Concorda invece con i dubbi espressi nel corso del dibattito circa le disposizioni sulla nomina del segretario generale, introdotte dalla Camera dei deputati. In particolare, egli ritiene che la previsione del parere parlamentare sulla nomina, da esprimere secondo le procedure previste dalla legge n. 14 del 1978, prefiguri una confusione di ruoli tra

Parlamento e Governo. L'estensione delle disposizioni sul segretario generale del Ministero delle finanze all'ufficio di segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, e degli altri Ministeri, ove previsto dalla legge, sembra poi non tener sufficientemente conto delle particolari esigenze e dell'assetto organizzativo e funzionale dei singoli ordinamenti.

Ricorda, inoltre, che già nel testo approvato dal Senato era prevista la possibilità di nominare un magistrato all'ufficio di segretario generale. A tale proposito, egli considera scarsamente ragionevole e discriminatorio il divieto, introdotto dalla Camera dei deputati, di conferire tale incarico, tra l'altro, a chi sia appartenuto ad organi giurisdizionali di ogni tipo, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dall'ufficio.

Il relatore SANTINI ribadisce di non ravvisare le eccezioni di incostituzionalità prospettate dal senatore Acquarone. Riferendosi soprattutto alla presunta lesione del principio di buon andamento nella pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione, egli osserva che una costante giurisprudenza della Corte costituzionale ha confermato che l'apprezzamento sulla idoneità di singole disposizioni di legge ad assicurare l'efficienza degli apparati pubblici rientra nell'ambito dell'esercizio di un potere discrezionale delle Camere.

In relazione alle numerose perplessità sollevate sulle modifiche all'articolo 3, peraltro apportate dall'Assemblea della Camera dei deputati con il parere contrario del Governo, egli ricorda che il Governo stesso si è impegnato a formulare al più presto proposte di modifica che recepiscano le obiezioni sollevate nel corso della discussione.

Il ministro FORMICA condivide le obiezioni mosse nel corso del dibattito alla nuova formulazione dell'articolo 3, e considera senz'altro necessaria una iniziativa legislativa che raccolga gli spunti emersi nel corso del dibattito. Il parere favorevole della Commissione sul provvedimento all'esame resta comunque un elemento di grande rilievo, in un momento che vede il Ministero delle finanze impegnato in uno sforzo notevole per il conseguimento di obiettivi volti ad assicurare un maggior rigore degli accertamenti, equità di trattamento ed una ulteriore estensione della base imponibile.

Il senatore ACQUARONE, prendendo la parola per dissenso dal proprio Gruppo, conferma il proprio avviso contrario alla nuova formulazione dell'articolo 3. La legge n. 400 del 1988 - egli rileva - delinea la figura del segretario generale come diretto collaboratore del Presidente del Consiglio dei ministri, a quest'ultimo raccordato da un rapporto strettamente fiduciario. Tale modello è confermato dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 400, secondo il quale i decreti di nomina del segretario generale cessano di avere efficacia dalla data di giuramento del nuovo Governo. La previsione di durata della carica dell'organo per cinque anni configura pertanto una netta contraddizione con quanto previsto dalla legge n. 400. Tutto l'articolo 3, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, contraddice inoltre i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Con il voto contrario del senatore Acquarone, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787), approvato dalla Camera dei deputati

Murmura: Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (2538)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 1° agosto.

Il presidente GUIZZI ricorda che, dopo aver convenuto di assumere come testo base il disegno di legge n. 2787, nella precedente seduta la Commissione ha approvato i primi due articoli del provvedimento, deliberando di accantonare gli emendamenti aggiuntivi di ulteriori articoli dopo l'articolo 1.

Il senatore MAFFIOLETTI illustra quindi l'emendamento 2.0.1, relativo alle funzioni di pubblico ministero esercitate dal procuratore generale e, presso le sezioni giurisdizionali regionali, dal procuratore regionale.

Il relatore MURMURA suggerisce di integrare tale proposta emendativa con una disposizione relativa all'appello del procuratore regionale avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali. Egli presenta pertanto un emendamento 2.0.1/A, che riformula in tal senso l'emendamento del senatore Maffioletti.

Dopo un intervento del senatore MAFFIOLETTI (dichiara di condividere la proposta del relatore), favorevole il Governo, l'emendamento 2.0.1/A, posto ai voti, è approvato.

Si passa alla discussione dell'articolo 3, riguardante le ispezioni e gli accertamenti della Guardia di finanza presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi.

Il relatore MURMURA fa presente che il suo emendamento 3.1, interamente sostitutivo dell'articolo 3, è analogo all'emendamento 3.3 del senatore Maffioletti.

Il senatore MAFFIOLETTI presenta quindi un subemendamento 3.1/1, volto a sopprimere le parole: «anche a mezzo delle forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981 n. 121». Tale proposta si giustifica con l'intento di ampliare la sfera delle garanzie assicurate agli amministratori. Ciò soprattutto in quanto l'ambito di competenza della giurisdizione della Corte dei conti si è progressivamente ampliato, in particolare dopo che la legge n. 142 del 1990 ha

dettato una disciplina che assimila la responsabilità dei dipendenti degli enti locali a quella prevista per gli impiegati dello Stato.

Favorevoli il relatore ed il Governo, il subemendamento 3.1/1, posto ai voti, è approvato.

La Commissione approva altresì l'emendamento 3.1, interamente sostitutivo dell'articolo 3, nel testo così modificato.

Il presidente GUIZZI dichiara pertanto precluso l'emendamento 3.2, del senatore Pontone, e assorbito l'emendamento 3.3 del senatore Maffioletti. Ricorda inoltre che l'emendamento 3.4, relativo all'eccezione di incompetenza per territorio, è stato assorbito in seguito all'approvazione dell'articolo 1, che, al comma 5, reca disposizioni in materia.

Il relatore MURMURA invita quindi i senatori Maffioletti e Pontone a ritirare, rispettivamente, gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2. A suo avviso, infatti, essi configurano entrambi una funzione che eccede la sfera di competenza della Corte dei conti.

Su proposta del senatore MAFFIOLETTI, la Commissione delibera di soprassedere temporaneamente alla discussione dei due emendamenti.

Si passa alla discussione dell'articolo 4, che sopprime la seconda sezione giurisdizionale, competente in materia di contabilità pubblica.

Il relatore MURMURA presenta una nuova formulazione dell'emendamento 4.1, relativo ai giudizi pendenti in materia di pensioni, interamente sostitutivo dall'articolo 4. In tale formulazione, il termine perentorio di 60 giorni per la proposizione di istanza per la prosecuzione del giudizio, disposto dal comma 2, è portato a 90 giorni.

Il senatore MAFFIOLETTI osserva che con l'emendamento 4.1 si affronta anche la materia delle pensioni di guerra. A tale proposito, egli rileva che sarebbe opportuno limitarsi a dettare soltanto norme di carattere transitorio, evitando altresì di prevedere disposizioni che potrebbero perpetuare una giurisdizione da considerare provvisoria. Il legislatore dovrebbe infatti mirare a sottrarre la materia delle pensioni di guerra alla competenza della Corte dei conti, riconducendola a quella del giudice ordinario. Ciò anche in considerazione dell'esigenza di accentuare le funzioni della Corte come organo ausiliario del Parlamento. Egli suggerisce pertanto che la Commissione rifletta ulteriormente sulla materia.

Dopo che il senatore MURMURA ha rilevato che l'emendamento da lui presentato si propone proprio di dettare anche una disciplina transitoria sulle pensioni di guerra, il presidente GUIZZI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia la discussione congiunta ad altra seduta.

Il seguito della discussione congiunta è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI

Murmura: Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (2538)

Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787), approvato dalla Camera dei deputati

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le funzioni di pubblico ministero davanti alle sezioni riunite della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale.

2. Il procuratore generale può proporre appello avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali entro i trenta giorni successivi al ricevimento di copia della sentenza da parte delle segreterie regionali.

3. Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un procuratore regionale nominato, su proposta del consiglio di presidenza della Corte dei conti, con decreto del Presidente della Repubblica».

2.0.1

MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le funzioni di pubblico ministero davanti alle sezioni riunite della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale.

2. Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un procuratore regionale nominato, su proposta del consiglio di presidenza della Corte dei conti, con decreto del Presidente della Repubblica.

3. Il procuratore regionale competente per territorio può proporre appello avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali entro i trenta giorni successivi alla notifica della pronuncia della decisione, che deve essere comunicata a cura della segreteria regionale alle parti, al procuratore regionale ed al procuratore generale».

2.0.1/A

MURMURA

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il vice procuratore regionale, prima di emettere l'atto di citazione, invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica, le proprie deduzioni e le relative documentazioni. Può altresì disporre l'esibizione di documenti ed ispezioni, nonchè, in caso di inosservanza del predetto termine, il sequestro di documenti, anche a mezzo delle forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con le procedure e le garanzie previste per il procedimento civile innanzi all'autorità giudiziaria.

2. La Corte dei conti è autorizzata a disporre audizioni personali, nonchè ad acquisire atti e documenti in possesso dell'autorità amministrativa e chiederne copia, secondo le norme vigenti a tutela del segreto, all'autorità giudiziaria ordinaria».

3.1

IL RELATORE

Al comma 1 dell'emendamento 3.1, sopprimere le parole da: «anche a mezzo» a: «legge 1° aprile 1981, n. 121».

3.1/1

MAFFIOLETTI

Al secondo periodo, sopprimere le parole: «rivolgendosi al Ministro competente per le audizioni dei dipendenti statali».

3.2

PONTONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il vice procuratore regionale prima di emettere l'atto di citazione invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica, le proprie deduzioni e le relative documentazioni. Il vice procuratore regionale può ordinare l'esibizione di documenti e disporre ispezioni con le procedure e le garanzie previste per il procedimento civile dinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria».

3.3

MAFFIOLETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Davanti alle sezioni regionali può essere eccepita l'incompetenza per territorio, indicando la sezione competente, con domanda di regolamento proposto alle Sezioni riunite. L'incompetenza per territorio non è rilevabile d'ufficio».

3.4

MAFFIOLETTI, GALEOTTI, TOSSI BRUTTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, quando pronunciano sentenza di condanna per responsabilità in materia di opere pubbliche o forniture di beni e servizi, dichiarano la perdita della capacità di svolgere le funzioni di amministratore di enti pubblici per un periodo da cinque a dieci anni».

3.0.1

MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La condanna per responsabilità in materia di spese per opere pubbliche, per forniture di beni e servizi, per corresponsione di compensi non dovuti comporta la perdita di capacità di svolgere le funzioni di amministratore di enti pubblici per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni. La durata del periodo è dichiarata dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti nella sentenza di condanna».

3.0.2

PONTONE

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Per i giudizi pendenti in materia di pensioni, il presidente della sezione giurisdizionale regionale, pervenutogli il fascicolo amministrativo, lo assegna ad un magistrato e fissa il termine entro il quale l'istruttoria deve essere espletata, dandone comunicazione alle parti.

2. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio. Per i giudizi in materia di pensione di guerra, il ricorrente può, entro lo stesso termine di sessanta giorni, richiedere la concessione di un assegno di importo pari alla pensione di ottava categoria, non reversibile, in tal modo rinunciando all'ulteriore corso del giudizio. Tale assegno decorre dal primo giorno del mese in cui la domanda viene proposta.

3. La mancata o non tempestiva proposizione della istanza di cui al precedente comma 2, produce l'estinzione del giudizio che viene dichiarata d'ufficio.

4. In ogni altro caso, il magistrato incaricato, espletata la istruttoria entro il termine di cui al comma 1, richiede al presidente della sezione la fissazione della udienza per la discussione della causa davanti al collegio e dispone il deposito degli atti nella segreteria.

5. La data dell'udienza viene fissata dal presidente e comunicata a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni, alle parti costituite, che possono produrre, con deposito in segreteria, memorie e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza».

4.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Per i giudizi pendenti in materia di pensioni, il presidente della sezione giurisdizionale regionale, pervenutogli il fascicolo amministrativo, lo assegna ad un magistrato e fissa il termine entro il quale l'istruttoria deve essere espletata, dandone comunicazione alle parti.

2. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, la parte che vi ha interesse deve proporre al Presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio. Per i giudizi in materia di pensione di guerra, il ricorrente può, entro lo stesso termine di novanta giorni, richiedere la concessione di un assegno di importo pari alla pensione di ottava categoria, non reversibile, in tal modo rinunciando all'ulteriore corso del giudizio. Tale assegno decorre dal primo giorno del mese in cui la domanda viene proposta.

3. La mancata o non tempestiva proposizione della istanza di cui al precedente comma 2, produce l'estinzione del giudizio che viene dichiarata d'ufficio.

4. In ogni altro caso, il magistrato incaricato, espletata la istruttoria entro il termine di cui al comma 1, richiede al presidente della sezione la fissazione della udienza per la discussione della causa davanti al collegio e dispone il deposito degli atti nella segreteria.

5. La data dell'udienza viene fissata dal presidente e comunicata a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni, alle parti costituite, che possono produrre, con deposito in segreteria, memorie e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza».

4.1/A

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1991

240ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

Covi

*La seduta inizia alle ore 9,20.**IN SEDE REFERENTE*

Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti (2978)

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CASOLI, dando preliminarmente conto del parere favorevole con osservazioni emesso dalla Commissione Affari costituzionali ricordando che il decreto-legge consta di tre parti, sulle quali si sofferma analiticamente.

I primi due articoli hanno ad oggetto le modifiche al codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e in tema di termini della custodia cautelare: si sono pertanto nuovamente modificati gli articoli 275, 299 e 303 del codice al fine di ovviare all'allarme sociale e al senso di frustrazione delle persone chiamate dallo Stato a tutela dell'ordinamento e della sicurezza pubblica in presenza del dilagare di fenomeni di criminalità. In particolare l'articolo 2, modificando i commi 1 e 4 dell'articolo 303, non intacca i termini per la fase delle indagini, mentre per le fasi del giudizio di primo e secondo grado il termine relativo alla fascia di reati reputati più gravi è stato elevato da un anno ad un anno e sei mesi.

Il relatore passa quindi alla disamina della seconda parte del decreto-legge, relativo alla disciplina dell'avocazione, per cui vengono riscritte norme sia del codice (articolo 372) e delle disposizioni di attuazione della disciplina processuale (articolo 118-bis), che dell'ordinamento giudiziario (articolo 70): si introduce così una nuova ipotesi di avocazione da parte del procuratore generale, la quale intende ovviare ai ben noti rilievi mossi all'articolo 371 del codice di rito, che affronta il problema dei rapporti fra i diversi uffici del pubblico ministero precedenti ad indagini collegate. La nuova previsione introdotta con il decreto vuole superare una situazione nella quale il coordinamento è di fatto rimesso alla spontanea iniziativa dei singoli magistrati. Il Governo si è fatto comunque carico dell'esigenza di evitare che l'avocazione

avvenga in modo indiscriminato; pertanto essa potrà venire disposta dal procuratore generale solo con decreto motivato trasmesso al Consiglio superiore della Magistratura. Pertiene al medesimo argomento anche la norma transitoria di cui all'articolo 10, che statuisce espressamente l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 2 anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Infine la terza parte del decreto assume ad oggetto l'antico problema della carente copertura di alcuni uffici giudiziari. Il relatore, pur rammentato l'istituto della inamovibilità (articolo 107 della Costituzione), ricorda che nell'ordinamento vigente sono già presente ipotesi di trasferimento per incompatibilità e per progressione nelle funzioni. L'articolo 5 del decreto, comunque, riconosce al Consiglio stesso il potere di individuare annualmente le sedi non richieste tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti, mentre l'articolo 6 attribuisce al Consiglio superiore il potere, dopo la pubblicazione di quell'elenco, di deliberare sulle domande di tramutamento eventualmente sopravvenute; il trasferimento d'ufficio si realizzerà con magistrati che prestano servizio nel medesimo distretto e nel caso di pluralità di distretti limitrofi verrà preso in considerazione dapprima il distretto per il quale è minore la distanza chilometrica ferroviaria. Nell'articolo 7, poi, si introducono vincoli temporali per eventuali nuovi tramutamenti del magistrato già trasferito d'ufficio, mentre con l'articolo 8 si modifica coerentemente l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario.

In sintesi, il relatore auspica la sollecita approvazione del provvedimento, il quale costituisce un articolato ma organico intervento in favore degli organi dello Stato nell'azione volta a reprimere la criminalità organizzata.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore IMPOSIMATO per esprimere apprezzamento circa la sensibilità mostrata in ordine all'esigenza di fronteggiare la strategia del crimine organizzato, ma al contempo si mostra non del tutto convinto circa le scelte compiute con il decreto-legge in titolo.

Con riferimento alla valutazione degli indizi di colpevolezza, intorno ai quali si struttura l'articolo 1, ravvisa il rischio di non tutelare in debita misura la libertà dei cittadini. Benchè intendimento del Governo sia quello di rimuovere le vischiosità presenti in processi particolarmente complessi, ritiene necessario meditare sulla circostanza per cui ancora a lungo determinati processi continueranno a superare ampiamente i termini contemplati dal nuovo codice. La causa di tali ritardi, d'altra parte, risiede soprattutto in fattori strutturali, quali la cattiva distribuzione territoriale degli uffici giudiziari.

Preannuncia, in conclusione, a nome del Gruppo Comunista-PDS, la presentazione di emendamenti relativi alla nuova disciplina dell'avvocazione ed ai trasferimenti d'ufficio. Infatti, bisogna evitare i rischi di interventi impropri da parte del procuratore generale della corte d'appello e adottare, per talune norme, formulazioni tecnicamente più appropriate.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Istituzione del giudice di pace (1286-1594-1605-D-bis) approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati; definitivamente approvato dal Senato. Rinviato dal Presidente della Repubblica
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il presidente COVI dà notizia dell'avvenuta emissione, in data 1° ottobre 1991, del parere favorevole da parte della Commissione bilancio, parere contenente una condizione, proposta dal rappresentante del Tesoro, secondo la quale l'onere a regime di cui all'articolo 48 andrebbe incrementato fino a raggiungere 442 miliardi, nel presupposto che in sede di esame del disegno di legge finanziaria 1992 lo stanziamento di fondo globale di parte corrente relativo al 1994 andrebbe conseguentemente adeguato. Nel far presente che, qualora fosse approvato l'emendamento governativo sostitutivo dell'articolo 12, andrebbe eliminato nella norma di copertura ogni riferimento ai trasferimenti ai comuni, il presidente Covi propone alla Commissione l'approvazione in tempi brevi del provvedimento, anche se ciò potrà determinare un certo ritardo, nel successivo *iter* presso la Camera dei deputati, ritardo derivante dall'esigenza di incrementare, secondo le indicazioni della Commissione bilancio, anche l'appostazione iscritta per l'istituzione del giudice di pace nel fondo globale per il 1994 del disegno di legge finanziaria.

I senatori SALVATO, ACONE, MACIS, ONORATO ed il relatore PINTO prendono nell'ordine la parola per ribadire l'esigenza che, nel corso della odierna seduta pomeridiana, siano presenti in Commissione anche i rappresentanti del Governo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato, per dar modo ai senatori di prendere parte ai lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 9,55.

241^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

Istituzione del giudice di pace (1286-1594-1605-D-bis), approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati; definitivamente approvato dal Senato. Rinviato dal Presidente della Repubblica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa al termine dell'odierna seduta antimeridiana, con l'esame dei residui, accantonati articoli 12 e 13, cui erano stati presentati due emendamenti (12.1 e 13.1) dal Governo; questi sono illustrati dal sottosegretario CASTIGLIONE.

Il Presidente COVI illustra due subemendamenti (12.1/1 e 13.1/1) agli emendamenti governativi e presenta un emendamento aggiuntivo dopo l'articolo 50 ad essi correlato (50.0.1). I subemendamenti perseguono l'obiettivo di contenere la spesa a regime nei limiti consentiti dall'apposito accantonamento inserito nel disegno di legge finanziaria all'interno del fondo globale di parte corrente, dando così alla Camera dei deputati la possibilità di varare definitivamente le nuove norme prima dell'inizio della sessione di bilancio.

Il Relatore PINTO illustra il subemendamento 12.1/2, con il quale si intende chiarire che le prove selettive previste dal comma 6 dell'emendamento 12.1 riguardano solo la collocazione nelle diverse qualifiche del personale, e non creano sbarramenti per l'immissione in ruolo dei messi di conciliazione non dipendenti comunali.

Il senatore ONORATO illustra il subemendamento 12.1/3, che intende dettare una formulazione più precisa del comma 5 dell'emendamento 12.1.

Interviene la senatrice SALVATO per esprimere piena contrarietà al metodo sin qui seguito e per esprimere il timore che la nascente confusione normativa possa determinare situazioni di disparità fra categorie di lavoratori. Pertanto si esprime in senso contrario all'approvazione delle proposte emendative testè illustrate e preannuncia l'astensione sull'emendamento 50.0.1

Il senatore ONORATO esprime dubbi, che sottopone all'attenzione del Governo, circa le modalità di inquadramento del personale di cancelleria presso gli uffici di conciliazione, trattandosi di materia coperta da una riserva di legge.

Il senatore BATTELLO ribadisce il responsabile atteggiamento tenuto dal suo gruppo già prima delle ferie estive: trattandosi di una legge fondamentale per l'ordinamento giudiziario, favorirà l'approvazione del testo, nonostante l'opinabilità di numerosi aspetti tecnici e la criticabile condotta del Governo e della maggioranza.

Il senatore FILETTI preannuncia l'astensione su tutte le proposte emendative presentate.

Il senatore DI LEMBO, respingendo le critiche del senatore Battello alla condotta delle forze di maggioranza, si dichiara perplesso sulle assunzioni di personale nelle qualifiche funzionali più elevate, che non corrispondono certo alle esigenze della nuova magistratura onoraria. Mostra altresì dubbi sull'uso, all'articolo 13 comma 2, della parola «coordinatore», giacchè questa figura è presente solo negli uffici più grandi, ma non in tutti quelli dove sarà insediato un giudice di pace.

Il seguito dell'esame è infine rinviato per dar modo ai senatori di prender parte ai lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI**«Istituzione del giudice di pace» (1286-1594-1605-D-bis)****Art. 12.**

All'emendamento 12.1 sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. L'organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato complessivamente di n. 6059 unità di cui:

- a) 12 della I qualifica dirigenziale;
- b) 84 della IX qualifica funzionale;
- c) 840 dell'VIII qualifica funzionale;
- d) 1495 della VI qualifica funzionale;
- e) 802 della V qualifica funzionale;
- f) 1604 della IV qualifica funzionale;
- g) 1222 della III qualifica funzionale.

3. L'organico relativo al personale degli uffici notificazioni e protesti viene aumentato complessivamente di n. 1360 unità di cui:

- a) 240 della VII qualifica funzionale;
- b) 480 della VI qualifica funzionale;
- c) 640 della V qualifica funzionale.»

12.1/1

COVI

All'emendamento 12.1, nel comma 5, sostituire le parole: «recati in aumento dal comma 2» con le altre: «di cui al comma 4».

12.1/3

ONORATO, BATTELLO, IMPOSIMATO

Al comma 6 dell'emendamento 12.1 dopo le parole: «prove selettive» inserire le seguenti: «per l'assegnazione ad una delle qualifiche di cui al comma 3».

12.1/2

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12 (Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario) 1. Le funzioni di cancelleria presso il giudice di pace sono esercitate dal personale di cancelleria appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia inquadrato nella I qualifica dirigenziale e nella IX, VIII, VII, VI, V, IV e III qualifica funzionale.

2. L'organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato complessivamente di n. 7212 unità di cui:

- a) 12 della I qualifica dirigenziale;
- b) 100 della IX qualifica funzionale;
- c) 1000 dell'VIII qualifica funzionale;
- d) 1780 della VI qualifica funzionale;
- e) 955 della V qualifica funzionale;
- f) 1910 della IV qualifica funzionale;
- g) 1455 della III qualifica funzionale.

3. L'organico relativo al personale degli uffici notificazioni e protesti viene aumentato complessivamente di n. 1700 unità di cui:

- a) 300 della VII qualifica funzionale;
- b) 600 della VI qualifica funzionale;
- c) 800 della V qualifica funzionale.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, si provvede a stabilire la dotazione organica del personale dei singoli uffici del giudice di pace.

5. Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dal comma 2 si provvede mediante immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, e che tengano conto dei profili professionali e dei requisiti previsti per l'accesso alle corrispondenti categorie del personale dell'amministrazione giudiziaria già in ruolo.

6. Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dal comma 3 si provvede mediante immissione in ruolo con priorità dei messi di conciliazione non dipendenti comunali, purchè in possesso del decreto di nomina rilasciato dal presidente del tribunale anteriormente alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalità consistenti in prove selettive che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

12.1

IL GOVERNO

Art. 13.

All'emendamento 13.1, sopprimere il comma 3.

13.1/1

COVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13 (*Notificazione degli atti*) 1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai provvedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono

gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

2. Ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace dispone, con decreto scritto sull'atto originale, che le notificazioni siano eseguite, nel luogo ove l'atto deve essere notificato, da personale compreso nell'elenco di cui al comma 3.

3. Il presidente della corte d'appello, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, forma un elenco comprendente tutti coloro che hanno prestato attività di notificazione negli uffici di conciliazione, salvo il disposto dell'articolo 12, comma 6. L'elenco è aggiornato ogni biennio.

13.1

IL GOVERNO

Art. 48.

Al comma 1, nel primo periodo, sopprimere le parole: «compresi quelli derivanti dal trasferimento ai comuni delle risorse occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12» e, nel secondo periodo, sostituire la cifra: «385 miliardi» con l'altra: «442 miliardi»; conseguentemente sopprimere il terzo periodo.

48.1

IL RELATORE

Art. 50.

Dopo l'articolo 50 inserire il seguente:

«Art. ...

(Disciplina transitoria per l'attività di notificazione degli atti)

1. Nei primi tre anni di applicazione della presente legge, fermo il disposto dell'articolo 13, alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono altresì i messi di conciliazione dipendenti comunali in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace.»

50.0.1

Covi

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1991

108^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ACHILLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Butini.**La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989 (2744)

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore FIORET il quale premette che l'accordo in oggetto è attuativo della Convenzione di Chicago del 1944 relativa all'aviazione civile internazionale e si propone di facilitare le operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio di persone e aereomobili che si rendessero necessarie nelle zone frontaliere dei due Paesi interessati. Si sofferma quindi ad elencare i contenuti dell'accordo stesso evidenziando in particolare i Piani regionali SAR, le esenzioni fiscali e la regolamentazione delle frequenze radio e raccomanda, infine, il provvedimento alla Commissione ricordando che dall'attuazione dell'accordo deriveranno sicuramente degli oneri peraltro non quantificabili in precedenza e da inserire, quindi, in un capitolo «per memoria» da istituire nel bilancio dello Stato.

Il sottosegretario BUTINI si associa alla relazione del senatore Fioret, al quale la Commissione dà, poi, mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica, tecnica ed economica tra il Ministero dell'agricoltura e della foreste della Repubblica italiana ed il Ministero federale dell'agricoltura e dell'alimentazione della Repubblica socialista cecoslovacca, fatto a Praga il 30 gennaio 1988 (2745)

(Esame)

Il relatore FIORET sottolinea che questo accordo mira ad una migliore utilizzazione delle opportunità di collaborazione esistenti nel

campo agricolo all'interno del più ampio quadro dello sviluppo della cooperazione economica fra il nostro Paese e la Cecoslovacchia.

Dopo aver brevemente illustrato il merito di tale accordo e le forme di cooperazione previste, il relatore raccomanda il disegno di legge alla Commissione.

Prende la parola il senatore BOFFA il quale, premesso che l'accordo in oggetto sembra buono, vuole chiedere al rappresentante del Governo come si concilia questo nostro apprezzabile sforzo di collaborazione con il ritardo - che ancora permane - che stanno subendo gli accordi di associazione alla CEE dei Paesi dell'Est europeo quando è noto a tutti che gran parte delle difficoltà di questi ultimi soprattutto nel settore agricolo derivano dalla politica protezionista della Comunità.

Replica brevemente il relatore FIORET sottolineando che la Commissione sta esaminando un accordo di pura collaborazione tecnica che non riguarda assolutamente la intromissione nel mercato di prodotti agricoli e, quindi, quella collaborazione commerciale che incontra ancora tante difficoltà in sede comunitaria.

Dopo una breve osservazione del senatore BOFFA, che sottolinea la quasi inutilità di una collaborazione tecnica con Paesi nei quali l'agricoltura non può trovare il suo sviluppo, interviene il sottosegretario BUTINI il quale ricorda innanzi tutto che l'accordo in esame risale al 1988. Rileva, altresì, che le osservazioni del senatore Boffa sono sicuramente pertinenti e che è nota l'esistenza di posizioni estremamente differenziate in ambito CEE riguardo all'associazione dei Paesi dell'Est. Gli sembra, peraltro, che proprio in questi ultimissimi giorni si sia constatata una certa apertura che potrebbe dare i suoi frutti nelle ormai prossime riunioni.

Il presidente ACHILLI invita il rappresentante del Governo a fornire informazioni a quest'ultimo riguardo al momento dell'esame in Assemblea del disegno di legge, quando probabilmente il Governo disporrà di notizie più dettagliate.

La Commissione procede al conferimento del mandato al relatore.

Il senatore BOFFA, intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il favore dei senatori del Gruppo comunista-PDS ma invita la Commissione a riflettere sulla possibilità che in Assemblea l'autorizzazione alla ratifica si accompagni con una raccomandazione al Governo affinché si adoperi al massimo per favorire l'iter degli accordi di associazione dei Paesi dell'Est alla CEE.

La Commissione dà quindi mandato al senatore Fioret di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti con Protocollo, fatto a Roma il 18 maggio 1990 (2746)
(Esame)

Nel riferire alla Commissione, il senatore ORLANDO sottolinea che questo Accordo è stato stipulato in un momento di particolare interesse di trasformazione interna della Repubblica socialista del Vietnam a proposito della quale richiama, in particolare, la nuova legge sugli investimenti stranieri che, tra l'altro, garantisce i finanziatori contro l'esproprio e ammette espressamente il rimpatrio dei profitti.

L'oratore passa quindi ad esaminare il merito degli articoli dell'Accordo per evidenziare infine, come esso risulti complesso e articolato e lo raccomanda, poi, al favore della Commissione, rilevando anche come dalla sua attuazione non derivino oneri a carico del bilancio dello Stato.

Interviene il senatore BOFFA il quale concorda pienamente con la relazione del senatore Orlando e preannuncia l'appoggio dei senatori del suo Gruppo alla ratifica. Vuole aggiungere che l'Accordo è particolarmente importante anche perchè è parte dello sforzo della Comunità internazionale per reinserire il Vietnam - a quindici anni dalla fine della guerra - e la sua economia, nella economia mondiale. In questo caso è merito dell'Italia aver partecipato a tale sforzo ed è per questo che egli esprime un consenso pieno e convinto.

Il sottosegretario BUTINI si associa a tutto quanto detto e la Commissione dà, quindi, mandato al senatore Orlando di riferire favolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Varsavia il 10 maggio 1989 (2756), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore FIORET il quale rileva che questo Accordo si inserisce in una serie di accordi dello stesso genere recentemente conclusi dall'Italia con altri Paesi dell'Europa orientale e mira, in particolare, a creare un quadro favorevole per gli investitori italiani in Polonia.

Dopo aver ricordato il sistema di garanzie previsto dall'Accordo ed aver sottolineato come la formazione di *joint ventures* potrà contribuire a colmare il divario tecnologico e gestionale tra la Polonia e l'occidente facilitandone l'avvicinamento all'Europa, il relatore conclude raccomandando il provvedimento alla Commissione.

Il senatore BOFFA interviene brevemente per chiedere al rappresentante del Governo di fornire in Assemblea una stima degli investimenti italiani già fatti o prevedibili.

Il sottosegretario BUTINI si associa alla raccomandazione del relatore precisando al senatore Boffa come gli sembri difficile fornire dati precisi su quanto da lui richiesto: prende atto comunque del fatto che al Governo è stata chiesta una «stima».

La Commissione dà quindi mandato al senatore Fioret di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dei protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Austria, la Confederazione Svizzera, il Regno di Svezia, il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Islanda dall'altro, a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, firmati a Bruxelles rispettivamente il 2 febbraio 1989, il 16 febbraio 1989, il 20 marzo 1989, il 12 aprile 1989, il 19 aprile 1989 ed il 31 maggio 1989 (2757), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore GRAZIANI sottolinea che nel titolo del disegno di legge può essere già contenuta la relazione che egli è chiamato a svolgere dal momento che, nel merito, il contenuto dei protocolli è di carattere così strettamente e squisitamente tecnico che sarebbe per lui e per la Commissione pressochè impossibile addentrarvisi.

Il sottosegretario BUTINI si dice pienamente consapevole del problema delineato dal relatore e ricorda che, certamente, i contenuti di merito riguardano dicasteri più squisitamente tecnici e che il Ministero degli esteri, in un caso come questo, funge praticamente da tramite per proporre una ratifica che è quasi un atto dovuto in quanto quello in oggetto è una sorta di ripetizione di accordi già esistenti.

La Commissione dà quindi mandato al senatore Graziani di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamento all'articolo 56 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 1989 (2758), approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio dell'esame)

Su richiesta del relatore GRANELLI l'esame del disegno di legge è rinviato alla seduta già convocata per domani, giovedì 3 ottobre. La Commissione conviene altresì di rinviare alla seduta di domani l'esame dei disegni di legge 2759, 2760 e 2766 sui quali lo stesso senatore Granelli dovrà riferire.

Ratifica ed esecuzione del primo e del secondo protocollo, firmati a Bruxelles il 19 dicembre 1988, relativi all'attribuzione alla Corte di giustizia delle Comunità europee della competenza in materia di interpretazione della convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (2761), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Nel riferire alla Commissione, il senatore FIORET ricorda che a distanza di circa otto anni dalla firma della Convenzione di Roma sulla

legge applicabile alle obbligazioni contrattuali gli Stati membri hanno dato seguito alla disponibilità già manifestata di attribuire alla Corte di Giustizia specifiche competenze per l'interpretazione della Convenzione stessa. Il negoziato fra le parti è stato lungo e difficile soprattutto a causa delle difficoltà, per alcuni Stati membri quale l'Irlanda, di riconoscere, in relazione a principi inderogabili dei loro ordinamenti costituzionali, la competenza della Corte di Giustizia: la soluzione è stata trovata mediante ricorso ad un doppio strumento giuridico e, cioè, a due distinti protocolli dei quali uno per l'allargamento della competenza della Corte alla nuova materia (che deve essere ratificato da tutti gli Stati membri) ed un altro con il quale tale competenza viene riconosciuta dalle parti e ne vengono regolate le modalità di esercizio (che deve essere ratificato da almeno sette Paesi).

Il relatore conclude invitando la Commissione ad autorizzare la ratifica dei protocolli anche per evitare che l'Italia possa essere l'ultimo Paese di quei sette cui ha accennato precedentemente.

Il sottosegretario BUTINI raccomanda il disegno di legge alla Commissione riservandosi di fornire in Assemblea un quadro aggiornato sulle ratifiche già intervenute, ma anticipando già che certamente l'Italia non è l'ultimo fra quanti debbono ratificare.

La Commissione dà quindi mandato al senatore Fioret di riferire favorevolmente in Assemblea.

Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sullo stagno, adottato il 7 aprile 1989 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1988 sullo stagno, e sua esecuzione (2762), approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio dell'esame)

Stante l'assenza del relatore Gerosa, in missione, l'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della Convenzione firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980 fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Copenaghen il 25 novembre 1988 (2763), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce brevemente alla Commissione il senatore GRAZIANI il quale evidenzia, in particolare, che il protocollo aggiuntivo in esame è di particolare importanza per evitare la doppia imposizione alle imprese italiane interessate a cogliere le opportunità che si sono aperte a seguito della intensificazione dello sfruttamento della piattaforma continentale danese.

Dopo aver quindi brevemente illustrato il merito dell'articolato ed aver evidenziato che il disegno di legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, il relatore invita la Commissione ad esprimersi su di esso in senso favorevole.

Il sottosegretario BUTINI si associa alle parole del relatore al quale, quindi, la Commissione dà mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 17 ottobre 1989 (2764), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore ORLANDO sottolinea che il trattato in oggetto costituisce un completamento del trattato di estradizione sottoscritto nella stessa data del 17 ottobre 1989 tra l'Italia e il Brasile in quanto consente una più rapida ed attendibile conclusione dei procedimenti penali aperti in ciascuno dei due Paesi. Un dato di particolare importanza è che l'assistenza cui ci si impegna non comprende i provvedimenti restrittivi della libertà né l'esecuzione delle condanne.

Il sottosegretario BUTINI raccomanda il disegno di legge alla Commissione e quest'ultima dà, poi, mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989 (2765), approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio dell'esame)

L'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta per l'assenza del relatore Gerosa.

Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o contro i loro flussi attraverso la frontiera, fatto a Sofia il 1° novembre 1988, con annesso tecnico e dichiarazione (2767), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore Vittorino COLOMBO il quale premette che l'accordo in oggetto si inquadra nelle iniziative prese nell'ambito della Convenzione internazionale per la limitazione dell'inquinamento transfrontaliero del 1979. Con esso le parti si assumono l'obbligo di emanare provvedimenti atti a controllare e ridurre le emissioni annue nazionali di ossidi di azoto o i flussi transfrontalieri delle medesime: il «congelamento» di tali emissioni dovrà essere posto in atto entro il 31 dicembre 1994 in modo che la quantità di esse non sia superiore alle emissioni annue nazionali durante l'anno 1987.

Dopo aver quindi sottolineato che la portata dell'accordo è veramente interessante così come è serio l'obiettivo che esso si propone, il relatore invita la Commissione ad esprimersi favorevolmen-

te alla ratifica ma chiede al rappresentante del Governo di fornire informazioni a proposito della dichiarazione allegata al Protocollo e sottoscritta anche dall'Italia con cui le parti si impegnavano ad una riduzione del loro tasso annuo di emissione di ossidi di azoto dell'ordine del 30 per cento entro il 1989. A questo riguardo, appunto, il Governo, a due anni di distanza, dovrebbe essere in grado di dire se il nostro Paese ha adempiuto a tale impegno.

Prende la parola il senatore BOFFA per il quale l'importanza del protocollo non ha bisogno di sottolineature. Peraltro occorrerebbe, invece, che in Assemblea esso fosse fatto oggetto di un dibattito ampio nel corso del quale assumere informazioni più precise di quelle oggi in possesso della Commissione ivi compreso il parere della 13^a Commissione e quanto chiesto dal relatore.

Il sottosegretario BUTINI prende atto delle richieste riservandosi di fornire in Assemblea dati precisi in ordine alle misure ma ricorda che gli interventi sono adottati normalmente su un piano di reciprocità e che quindi egli teme che ben poco possa essere stato fatto dal momento che il protocollo non è ancora entrato in vigore.

Al relatore viene quindi dato mandato di riferire favorevolmente in Assemblea.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989 (2768), approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio dell'esame)**

Stante l'assenza del relatore designato, senatore Gerosa, l'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica tunisina, la Repubblica libanese, lo Stato di Israele, la Repubblica araba siriana dall'altro, e dei secondi Protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Finlandia dall'altro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles rispettivamente il 26 maggio 1987, il 25 giugno 1987, il 15 dicembre 1987, il 16 giugno 1988, il 25 luglio 1989, il 25 luglio 1989 ed il 26 luglio 1989 (2769), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)**

Il senatore ROSATI, relatore alla Commissione, riferisce sul provvedimento che riguarda sette Protocolli che contemplano le modifiche da apportare agli accordi tra gli Stati CECA e tra questi ed alcuni paesi terzi a seguito dell'ingresso della Spagna e del Portogallo nella CECA. In particolare gli stati interessati sono il Libano, la Siria, la Tunisia e Israele e le modifiche concernano i dazi doganali praticati sui prodotti (previsti dagli accordi) provenienti da tali Paesi. Il relatore conclude esprimendo parere favorevole sul provvedimento.

Dopo un intervento in senso analogo del rappresentante del Governo, la Commissione dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo degli Stati Uniti d'America, i Governi degli Stati membri dell'Agenzia Spaziale Europea, il Governo del Giappone ed il Governo del Canada per la cooperazione relativa alla progettazione dettagliata, allo sviluppo, all'esercizio ed all'utilizzazione della Stazione spaziale civile abitata in permanenza, fatto a Washington il 29 settembre 1988 (2770), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il senatore ROSATI riferisce sul disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra i Paesi membri dell'Agenzia Spaziale europea, il Giappone ed il Canada concernente la costruzione di infrastrutture nello spazio. Si tratta, spiega il relatore, del progetto Columbus, per il quale è chiara e definitiva la finalizzazione esclusiva per attività pacifiche; l'accordo è altresì di interesse perchè affronta questioni di rilievo in materia di diritto spaziale. Conclude esprimendosi in senso favorevole all'approvazione.

Il senatore BOFFA, riconosciuta l'importanza del progetto, pone al Governo due ordini di quesiti. Il primo è relativo all'impegno assunto dall'Italia (pari al 25 per cento) tenuto conto del minore impegno di altri paesi industrializzati (13 per cento per la Francia, 5 per cento per l'Inghilterra). In secondo luogo chiede di sapere se per l'Accordo sono ipotizzabili altre forme di adesione.

Si associa a tali richieste il presidente ACHILLI.

Il sottosegretario BUTINI rileva che l'accordo non desta il medesimo interesse presso tutti i paesi partecipanti: ne è testimone, tra l'altro, lo scarso numero di ratifiche già perfezionate (Danimarca, Norvegia e Giappone). Per l'Italia è previsto un forte coinvolgimento industriale destinato alla realizzazione del sistema di modulo pressurizzato.

Precisa infine, che non sono previste modalità di allargamento dell'accordo.

Dopo che il presidente ACHILLI ha invitato il Governo a fornire ulteriori elementi di giudizio nel corso dell'esame in Assemblea, la Commissione dà mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989 (2771), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore GRAZIANI illustra il provvedimento che riguarda il tema delle doppie imposizioni tra Italia e Francia e che sostituisce il precedente accordo del 1958. Si tratta di una Convenzione di ampio

respiro aggiornata sull'evoluzione dell'attuale interscambio economico tra i due Paesi. Il relatore conclude esprimendosi in senso favorevole.

Dopo una dichiarazione dello stesso tenore del rappresentante del Governo, la Commissione dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione del trattato tra il Regno di Spagna e la Repubblica italiana per la repressione del traffico illecito di droga in mare, fatto a Madrid il 23 marzo 1990 (2772), approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio dell'esame)

Stante l'assenza del relatore senatore Gerosa l'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguà sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 21 febbraio 1990 (2773), approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio dell'esame)

Anche l'esame di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta per l'assenza del relatore Gerosa.

Il seguito dello svolgimento dell'ordine del giorno è rinviato alla seduta già convocata per domani giovedì 3 ottobre alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ORLANDO, a nome del Gruppo democristiano, chiede al rappresentante del Governo che l'Italia, di fronte agli ultimi drammatici eventi verificatisi ad Haiti, assuma un atteggiamento analogo a quello degli Stati Uniti e della Francia, che hanno immediatamente sospeso ogni forma di aiuto sino al ripristino di una situazione di legalità democratica.

Si associa a tale dichiarazione il senatore BOFFA, nonché il senatore PIERALLI il quale chiede altresì che il Governo italiano attivi i propri canali diplomatici affinché la questione venga presa in esame in sede di Nazioni Unite.

Il senatore FIORET chiede che il Governo informi la Commissione sugli ultimi drammatici eventi in Jugoslavia dove la situazione è tale ormai da coinvolgere cittadini jugoslavi di nazionalità italiana.

Il presidente ACHILLI, dopo essersi associato alla richiesta del senatore Orlando, comunica alla Commissione la richiesta pervenuta dal Delegato in Italia del Governo provvisorio eritreo, il quale desidererebbe essere ricevuto dalla Commissione. Propone alla Commissione pertanto un incontro in sede di Ufficio di Presidenza allargato. In tal senso si pronuncia la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDI 2 OTTOBRE 1991

160^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

FERRARA Maurizio

indi del Presidente

IANNI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mastella.

La seduta inizia alle ore 15.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**Elezione del Presidente**

La Commissione procede alla votazione, a scrutinio segreto, per l'elezione del Presidente. Risulta eletto il senatore IANNI.

Nell'assumere la Presidenza, il senatore IANNI ringrazia per la fiducia accordatagli e dichiara che sarà suo intendimento assicurare una proficua collaborazione con tutti i Gruppi parlamentari.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di ammodernamento pluriennale dello Stato maggiore dell'Esercito relativo all'acquisizione del sistema lanciarazzi leggero FIROS/30 (R 139 b, 4^a)
(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4 ottobre 1988, n. 436)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si prosegue l'esame del programma in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene il senatore GIACCHÈ, il quale esprime l'avviso favorevole del Gruppo comunista-PDS, tenuto conto che il progetto non inficia il processo di disarmo internazionale e sarà realizzato nel rispetto dei «tetti» fissati dal Trattato di Parigi.

Conclusosi il dibattito, la Commissione, all'unanimità, conferisce mandato al relatore di redigere un parere favorevole.

(La seduta, sospesa alle ore 15,20, viene ripresa alle ore 15,50).

IN SEDE DELIBERANTE

Cappuzzo ed altri: Modifica dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (2989)

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la trattazione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Ha la parola il sottosegretario MASTELLA, il quale, dopo aver rivolto un saluto augurale al nuovo Presidente, chiede un rinvio della discussione del provvedimento per consentire al Governo un ulteriore approfondimento della materia.

Convenendo la Commissione, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente IANNI avverte che l'Ufficio di presidenza, integrato dai responsabili dei Gruppi parlamentari, è convocato per la giornata di domani, 3 ottobre 1991, alle ore 15.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5°)

MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 1991

274° Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Rubbi.**La seduta inizia alle ore 9,40.***IN SEDE REFERENTE****Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1991 (2892)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il relatore CORTESE riassume i problemi da affrontare e che si riferiscono essenzialmente all'ipotesi di stralciare la norma relativa alla sistemazione in bilancio delle sentenze della Corte Costituzionale (il che dovrebbe accompagnarsi ad un'iniziativa legislativa *ad hoc* del Governo), alle riduzioni apportate al fondo globale di parte capitale (in relazione alle quali non sembrano esservi rilevanti problemi, dato che i finanziamenti per il 1992 appaiono congrui) e infine alle previsioni del gettito tributario (le cui manchevolezze sono destinate a riflettersi sull'esercizio 1992).

Si dichiara comunque soddisfatto della soluzione che sotto quest'ultimo versante il Governo ha proposto con l'apposito decreto-legge e quindi conclude chiedendo una sollecita approvazione del provvedimento, pur rimanendo aperta la questione delle sentenze della Corte Costituzionale.

Il presidente ANDREATTA fa osservare che continua a sussistere un rischio che non si verifichi l'avanzo primario ipotizzato: sarebbe pertanto opportuno che almeno si cogliesse l'obiettivo di azzerare il disavanzo primario, in ordine al quale pure sussistono dei rischi.

Il senatore FERRARI-AGGRADI dissente fermamente dalla posizione del relatore sulla questione delle sentenze della Corte Costituzionale:

uno stralcio significa un rinvio *sine die* del riconoscimento dei diritti degli interessati.

Il senatore BOLLINI esprime dubbi sulla tenuta del quadro delle entrate: a suo avviso, sussiste ancora una forte incertezza per 6.500 miliardi, il che significa che esiste di fatto un disavanzo che non può essere consentito dalla legge contabile per quanto concerne l'assestamento e quindi un problema di una sua eliminazione, a prescindere dall'entità.

Esiste poi la questione relativa all'aver già conteggiato nell'equilibrio di bilancio economie non ancora realizzate, il che rappresenta un ulteriore elemento di maggior disavanzo. Vanno poi stigmatizzate le riduzioni che il Governo ha apportato ai soli stanziamenti di fondo globale a suo tempo inseriti dal Parlamento: ciò costituisce una decisione inaccettabile, così come le riduzioni in particolare apportate ai settori della giustizia, degli interventi a favore della regione Calabria e della ricostruzione per le zone terremotate, al quale ultimo riguardo fa presente che l'ipotesi di ampliare gli indebitamenti e trasformare in limiti di impegno i relativi stanziamenti costituisce una soluzione negativa perchè si vanno ad accumulare ulteriori disavanzi nel corso del tempo.

Sul problema delle pensioni si dichiara favorevole alle dichiarazioni del relatore Cortese e fa presente che il Governo deve adottare la stessa soluzione prevista per altre sentenze, ossia con accantonamenti in fondo globale, anche per quanto concerne quelle richiamate dal provvedimento sull'assestamento, che quindi andrebbe ristrutturato conseguentemente, fermo rimanendo ovviamente la intangibilità dei diritti soggettivi.

La Commissione deve chiedersi se il disegno di legge di assestamento in esame sia conforme o meno alla legge: a suo avviso, la risposta è di carattere negativo e va rappresentato all'Assemblea che approvare un provvedimento di questo tipo è una decisione che ricade sotto la responsabilità esclusiva di quest'ultima.

La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 10,35.

Il senatore DE VITO osserva in primo luogo che l'intervento del Governo tendente a riportare in linea il livello del fabbisogno per il 1991 non sortirà probabilmente effetti sufficienti entro l'anno, allorquando si dovrà constatare, con notevoli danni per l'immagine del Paese in Europa, che il fabbisogno stesso permane superiore rispetto a quello del 1990.

Per rimediare a tale situazione, non è certo sufficiente lo strumento dell'assestamento, al quale il Governo ha presentato emendamenti nella sostanza anticipatori della legge finanziaria. Sarebbe pertanto opportuno che il Governo si limitasse a mantenere il contenuto originario dell'assestamento, ritirando gli emendamenti, al fine di risolvere i problemi in sede di finanziaria. Ciò anche in considerazione del fatto che negli ultimi anni le risorse indispensabili per garantire i livelli di fabbisogno perseguiti vengono tratte dagli investimenti per il Mezzogiorno, come si dimostra anche in relazione agli emendamenti all'esame.

Ove dunque il Governo insista negli emendamenti presentati, si farà carico di proporre a sua volta un emendamento, al fine di evitare il taglio del fondo speciale relativo al rifinanziamento degli interventi per le zone terremotate.

Il senatore VIGNOLA ricorda innanzitutto che il precedente di decurtazione dei fondi speciali con la legge di assestamento del 1982 ha carattere del tutto eccezionale, come dimostra il fatto che, successivamente, non si è più verificata una analoga fattispecie. In realtà dunque l'esempio è improponibile.

Dopo aver lamentato l'utilizzo di risorse destinate al Sud per far fronte ai problemi di fabbisogno, osserva che in realtà il problema principale non è costituito dalla necessità di accrescere le entrate, bensì da quella di ridurre la spesa, come sarebbe ad esempio il caso di quella relativa alle supplenze della pubblica istruzione.

Il senatore GAROFALO fa presente che la questione della riduzione degli stanziamenti per la regione Calabria esiste in quanto il relativo provvedimento non è stato ancora approvato nonostante sia in discussione da numerosi anni. Nell'ambito di questa questione si colloca quella più drammatica dei «lavoratori forestali», affrontata ma non risolta definitivamente dalla legge varata.

Va notato poi che le aspettative dell'intervento organico sono elevate, come dimostra il fatto che la regione Calabria ogni anno prevede nel proprio bilancio i connessi trasferimenti da parte dello Stato, anche se poi la mancata approvazione del disegno di legge rende inutili tali appostazioni. Che la questione non sia di poco conto lo dimostra il fatto che si tratta di 23.000-24.000 lavoratori che rischiano di non percepire più il salario: la situazione va quindi affrontata al più presto.

Il presidente ANDREATTA suggerisce al relatore CORTESE di riprendere nella sua relazione il rilievo circa la negatività delle trasformazioni degli accantonamenti in limiti di impegno: si tratta di rilievi che non possono non essere condivisi.

Il relatore CORTESE osserva che diffusa è la sensazione per cui si sono innescate forme di disavanzo occulto e dichiara di accogliere il suggerimento del Presidente. A suo avviso, occorre però concludere l'esame dell'assestamento, evitando che esso si sovrapponga a quello dei documenti di bilancio, il che conferma la bontà del suo convincimento circa il fatto che il provvedimento in esame andava approvato prima della chiusura per le ferie estive.

Quanto poi alla proposta del senatore De Vito di respingere l'emendamento governativo, essa non sembra accoglibile perchè non si può ignorare il fatto che da luglio ad oggi sono intervenuti elementi nuovi, dei quali si fa carico l'emendamento governativo.

Dissente poi dalle valutazioni secondo cui vi sarebbero delle interruzioni nei finanziamenti a settori di particolare importanza e conferma la propria tesi circa la preferibilità che il Governo adotti un decreto-legge per risolvere la questione della copertura degli oneri delle sentenze della Corte costituzionale.

Ha quindi la parola il sottosegretario RUBBI, il quale dopo aver riconosciuto che molte delle osservazioni emerse dal dibattito appaiono fondate, fa presente al senatore Bollini che la decisione di ridurre il fondo globale va vista come una misura di politica finanziaria.

Il senatore BOLLINI fa presente che le leggi formali non possono apportare variazioni a leggi sostanziali.

Il sottosegretario RUBBI, riprendendo il proprio intervento, fa presente che occorre tener presenti le preoccupazioni che si stanno manifestando, soprattutto sul lato delle entrate. Occorre poi tener conto anche del fatto che nel corso del dibattito relativo alla imminente sessione di bilancio si potranno sistemare quelle partite che possono risultare carenti: ciò che appare indispensabile è tuttavia evitare che l'esame dell'assestamento si sovrapponga a quello dei documenti di bilancio.

Il Governo respinge le perplessità sull'emendamento da esso presentato e fa osservare che con tale proposta si tenta di avvicinare gli andamenti alle previsioni: oltretutto, l'emendamento viene incontro alla richiesta della Commissione bilancio di azzerare il superamento del saldo netto da finanziare.

Per concomitanti votazioni in Assemblea il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,15.

275^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ANDREATTA

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Rubbi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A1, 5^a)

Il senatore SPOSETTI lamenta il fatto che non sia stata trasmessa dal Governo, e segnatamente dal Ministero per le riforme istituzionali, la documentazione relativa alla gestione finanziaria della regione Puglia così come era stato promesso prima della chiusura delle ferie estive.

Il presidente ANDREATTA fa presente che tale Ministero è stato più volte sollecitato; in ogni caso sarà sua cura ribadire la richiesta, tenendo conto che il problema ha implicazioni di carattere più generale.

Il senatore SPOSETTI ritiene opportuno, a questo punto, dar corso ad una audizione in materia del Ministro del tesoro.

Il senatore PUTIGNANO osserva che l'attuale situazione di stallo nella quale versa la regione Puglia pregiudica l'assunzione di qualsiasi iniziativa.

Il presidente ANDREATTA assicura il proprio interessamento in materia.

IN SEDE CONSULTIVA

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375-233-1020-1679 e 1879-A-bis), approvato dalla Camera dei deputati, rinviato dall'Assemblea in Commissione in data 22 maggio 1991 (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° agosto e rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente ANDREATTA ricorda che occorre rendere parere sul testo e gli emendamenti riferiti agli articoli 17 e seguenti, nonché sull'articolo 12, precedentemente accantonato. Propone un parere favorevole, con alcune contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Ad avviso del senatore SPOSETTI occorre esprimere un parere contrario al comma 5 dell'articolo 17, in tema di mantenimento della gestione fuori bilancio dell'Istituto superiore di sanità.

Si associa a tale proposta il senatore BOLLINI, che ritiene che tale ente non debba dissociarsi dal regime che verrà adottato per tutti quelli che si trovano in condizioni analoghe.

Il senatore SPOSETTI osserva inoltre che l'emendamento 17.2 non dovrebbe comportare oneri, vertendo in tema di mobilità del personale sanitario.

Ad avviso del presidente ANDREATTA tale emendamento è oneroso.

Il senatore BONORA precisa che, se esso mirasse semplicemente a dettare norme in tema di mobilità, sarebbe superfluo.

La Commissione concorda pertanto di mantenere la contrarietà per mancanza di copertura sull'emendamento in questione.

Il senatore SPOSETTI ritiene che il comma 1 dell'articolo 18 non dovrebbe essere oneroso, stante il fatto che si tratta di economie di gestione e quindi non di oneri aggiuntivi.

Il presidente ANDREATTA propone di limitare la contrarietà alla norma in esame esclusivamente alla fattispecie di richiesta di integrazione di nuovi finanziamenti in corso d'anno.

Su tale proposta concorda la Commissione.

La Commissione conclusivamente delibera di trasmettere un parere del seguente tenore:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli articoli e gli emendamenti a partire dal 17, nonché l'articolo 12, comma 4, lettere e) ed i) e connesso emendamento 12.104, precedentemente accantonati, dichiara di non opporsi all'ulteriore *iter* del provvedimento ad eccezione di quanto segue.

Quanto alle citate disposizioni dell'articolo 12 e ai commi 4-ter e 4-quinquies dell'emendamento 12.104 esprime parere contrario, poichè, ratificandosi la norma di carattere contrattuale con la quale si è avviata la riduzione dei livelli della dirigenza, incrementando il numero dei posti di aiuto rispetto a quelli di assistenti, nella sostanza si provvede ad una sanatoria che determina meccanismi di avanzamento in carriera, con conseguenti aumenti stipendiali, che potrebbero portare a consistenti oneri. Il parere è altresì contrario relativamente alla lettera e), laddove si equipara al servizio pubblico quello prestato in strutture private al fine della riserva di posti messi a concorso per le qualifiche dirigenziali. Il parere è inoltre condizionato, quanto all'emendamento 12.104/10 alla soppressione delle parole: "fuori ruolo".

All'articolo 17, comma 2, lettera b), occorre modificare la norma stabilendo che "il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa di tali Istituti (ISS ed altri), è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità e che il relativo conto consuntivo è allegato in appendice al Rendiconto generale dello Stato".

Sull'emendamento 17.100, che mira a conferire al Governo una delega per il riassetto degli istituti superiori, la lettera a) dovrebbe essere riformulata onde tener conto delle osservazioni riferite al comma 2 lettera b) dell'articolo, sopra evidenziate. Sulla lettera b), laddove prevede istituzione di sedi decentrate, il parere è contrario, per mancanza di quantificazione e copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sull'articolo 17, comma 2, lettera c), potendo esso consentire ampliamenti di spesa per il personale, il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola che eviti incrementi del personale e contemporaneamente oneri aggiuntivi, in modo da compensare i nuovi posti di dirigente con la cancellazione di un numero più che proporzionale di posti delle categorie inferiori.

Il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'articolo 17, comma 2, lettera e), in materia di indennità a favore del personale del Ministero della sanità. Analogamente, contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione è il parere sul comma 3, del medesimo articolo, sempre in tema di fondo di incentivazione al personale. Al comma 5 il parere è contrario poichè invece occorre far

salva la disciplina che alle gestioni fuori bilancio verrà data a seguito della preannunciata iniziativa legislativa di riordino di tali gestioni, in applicazione dell'articolo 18 della legge n. 158 del 1991.

Il parere è contrario, per mancanza di quantificazione e copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 17.2 e 17.6, che consentono l'inquadramento nel Servizio sanitario dei medici ispettori del lavoro del Ministero del lavoro.

Analogamente il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 17.3, che istituisce la posizione funzionale di dirigente per il personale di assistenza sociale, e sull'emendamento 17.4 in tema di ruoli degli assistenti sociali.

Sull'articolo 18, comma 1, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativamente all'inciso che permette di utilizzare risorse rese disponibili da economie di gestione per il finanziamento dei progetti previsti nella norma, laddove non si limita tale fattispecie alle risorse rivenienti dai finanziamenti annuali, con esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 3 del disegno di legge.

L'emendamento 20.0.100, istituisce un articolo 20-bis, che stabilisce il principio della completa fiscalizzazione degli oneri sociali a partire dal 1° gennaio 1995 e dell'autonomia impositiva finalizzata alla copertura dell'eventuale maggiore fabbisogno finanziario delle regioni per la Sanità. Si tratta di dichiarazioni di principio, che potrebbero comportare effetti a livello di aspettativa. Comunque non è possibile rinviare alla legge finanziaria per definire nuovi principi in campo fiscale, non essendo essa la sede propria per tale materia. Il parere è pertanto contrario sul comma 2.

Circa l'articolo 21, il parere è contrario, per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81, della Costituzione relativamente ai commi 2, 3, 4 e 5.

Il parere è contrario, per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 21.2, che consente assunzioni di personale.

Il parere è infine contrario, per mancanza di quantificazione e copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 21.100, che delega il Governo a istituire un'indennità onnicomprensiva per il personale: infatti in base ai principi stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale, la legge di delega deve indicare la quantificazione e la copertura, previsione che, nel caso, manca».

IN SEDE REFERENTE

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1990 (2893)

(Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il senatore BOLLINI afferma che le risposte fornite dal sottosegretario Rubbi nella seduta di ieri hanno carattere evasivo e non tengono conto in primo luogo dei rilievi mossi dalla Corte dei conti relativamente agli oneri delle leggi di spesa, che in molti casi risultano essere stati sottostimati.

La risposta del Governo alle osservazioni della Corte dei conti inoltre è del tutto insoddisfacente e non si possono chiedere poteri particolari in materia di bilancio, come fa il Governo con la proposta di riforma dell'articolo 81 della Costituzione, senza ampliare le competenze del Parlamento in sede di rendiconto, che al momento rimane un documento in parte inconcludente, nonostante sia stato votato nel 1990 un apposito ordine del giorno, che chiedeva tra l'altro una profonda riforma della struttura di tale elaborato. Nè appare accettabile ciò che viene riferito nella relazione al disegno di legge in titolo, ossia che per ristrutturare il rendiconto occorre una maggiore attività di coordinamento e di indirizzo da parte della Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica.

Per quanto riguarda poi il superamento del ricorso al mercato, sulla base di quanto affermato dalla Corte dei conti, si rileva che non sono stati computati quasi 6.000 miliardi: il Governo deve dare chiarimenti su questo specifico problema, per evitare dichiarazioni di principio che non risolvono la questione e l'emergere puntuale nell'anno prossimo di ulteriori disavanzi.

Date le premesse, quindi, sarebbe un atto di responsabilità della Commissione non procedere all'accoglimento del provvedimento.

Il senatore VIGNOLA chiede quale risposta dia il Governo ai rilievi sul debito sommerso e giudica del tutto inconcludenti le osservazioni del Tesoro sul problema dello scarto tra previsioni e consuntivi, scarto dovuto essenzialmente al fatto che gran parte della spesa contenuta in bilancio ha un chiaro sapore elettorale.

Il senatore SPOSETTI osserva che la Corte dei conti afferma che risultano non coperti più di 6.500 miliardi per quanto concerne i contratti: su questo punto il Governo deve dare un chiarimento.

Per concomitanti votazioni in Assemblea la seduta viene sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 16.30, viene ripresa alle ore 17.

Il presidente ANDREATTA fa osservare che la questione dell'affinamento delle tecniche sulle quantificazioni e sull'efficacia dei controlli richiede la elaborazione di un manuale, ad esempio da parte della Commissione tecnica per la spesa pubblica, per una ricognizione delle esperienze passate e per una messa a punto di identiche valutazioni, ad esempio nel calcolo del costo di ogni singola unità di lavoro.

Per quanto concerne poi il problema del costo fisico di opere e di servizi, è opportuno che la Corte dei conti sia investita per un'opera di ricostruzione dei costi medesimi per tipologie omogenee: un esempio può essere riferito alle costruzioni delle strade.

Fa poi presente di avere appreso che negli ambienti dell'ONU si pensa ad una certa superficialità delle amministrazioni italiane nella cooperazione tecnica e ad una maggiore elevatezza dei costi rispetto alla media internazionale: è stata anche dichiarata una disponibilità ad effettuare una verifica rispetto ad altre agenzie interne ed internazionali.

Tutto questo serve a venire incontro alle esigenze di metodo sottolineate dal senatore Bollini per quanto concerne la struttura del

rendiconto, in quanto è inoppugnabile al momento che non si conosce bene come sono state spese le risorse.

Il senatore SPOSETTI, nel confermare la propria precedente richiesta relativa ai contratti del pubblico impiego, aggiunge che il Governo deve chiarire il motivo per il quale ancora non si provveda a sopprimere gli enti inutili, come invece dispone un'apposita legge.

Replica agli interventi il relatore PUTIGNANO. Egli fa presente che la gestione 1990 si conclude con risultati complessivamente in linea con gli obiettivi che Governo e Parlamento si erano dati per il rientro degli squilibri della finanza pubblica.

In questo senso gli scostamenti tra dati di rendiconto ed obiettivi del documento di programmazione vanno sempre considerati tenendo conto della disomogeneità della base di riferimento. Si tratta di un processo di riequilibrio che presenta aspetti probabilmente connessi soprattutto alla grave rigidità che la gestione del debito pubblico e del servizio degli interessi proietta su tutto il sistema economico.

È sostanzialmente questo forse il problema centrale di cui discutere nella prossima gestione di bilancio. Dal dibattito è risultata confermata l'esigenza di continuare a lavorare sul terreno della semplificazione e riclassificazione sia del bilancio che del rendiconto.

Per quanto riguarda le riflessioni emerse nel dibattito, può essere utile riprendere, per gli anni a venire, la tecnica in base alla quale il Governo esprimeva la propria controdeduzione alle considerazioni della Corte dei conti in una specifica sezione del rendiconto. Circa le considerazioni di natura strettamente contabile (e cioè «le eccedenze di spesa», «i decreti di accertamento» dei residui passivi e «le sospensioni del giudizio su talune partite peraltro non di particolare rilievo»), le eccezioni mosse in sede di decisione della Corte dei conti sulla gestione 1990, trovano le risposte puntuali nelle controdeduzioni puntualizzate lasciate agli atti della Commissione dal rappresentante del Governo.

Per quanto riguarda, invece, le specifiche osservazioni relative ai singoli Ministeri (fatte al fine di migliorarne la efficacia dell'azione amministrativa) le risposte sollecitate al Governo e che quest'ultimo si è impegnato a trasmettere potranno essere utilmente considerate nel ciclo della sessione di bilancio che sta per iniziare.

Nell'esprimere apprezzamento per il lavoro della Corte dei conti raccomanda all'organo di controllo di continuare a seguire con la stessa specifica attenzione tutta la fase di attuazione degli aspetti finanziari della contrattazione triennale nel pubblico impiego.

Il sottosegretario RUBBI si riserva di fornire ulteriori delucidazioni in Assemblea sulle questioni più spinose che ancora rimangono irrisolte, pur facendo osservare comunque che per i contratti non sembra esistere un problema per quanto concerne il Governo.

Il senatore SPOSETTI fa osservare che la questione dell'esubero di risorse da coprire è posta autorevolmente nell'ultimo rapporto semestrale dell'ISCO.

Il sottosegretario RUBBI fa presente che l'interpretazione del Governo è diversa, il che non elimina la presenza di incongruenze metodologiche sui contratti e sulla relativa copertura finanziaria, fermo rimanendo che la questione si pone in termini particolari per gli enti decentrati, nei cui confronti naturalmente occorre pervenire ad una modifica dei meccanismi.

La Commissione dà quindi mandato a maggioranza al relatore Putignano di riferire favorevolmente all'Assemblea, autorizzandolo a chiedere la relazione orale.

Il senatore BOLLINI chiede di conoscere se siano pervenute le risposte alle lettere inviate a tutti i Ministri circa le disfunzioni delle singole amministrazioni e il sottosegretario RUBBI fa presente che il Tesoro ha già fornito delucidazioni, mentre il presidente ANDREATTA informa che solo il Ministro della sanità ha fatto conoscere che si sta provvedendo ad allestire le risposte.

La seduta termina alle ore 17,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 1991

382^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente***BRINA***Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Sacconi.**La seduta inizia alle ore 9,35.***IN SEDE DELIBERANTE****Partecipazione dell'Italia alla nona ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) (2865)**

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore LEONARDI, il quale ricorda anzitutto che l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) è una filiazione della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), ed è stata costituita nel 1960 al fine di erogare prestiti a condizioni particolarmente favorevoli ai paesi più poveri tra quelli in via di sviluppo, grazie all'utilizzo di contributi dei paesi membri. L'Italia - continua il relatore - è entrata a far parte dell'IDA in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478 ed ha quindi partecipato a tutte le successive ricostituzioni delle risorse dell'Associazione, alimentando ultimamente anche alcuni fondi accessori creati con i contributi volontari dei paesi membri.

Nel corso della nona ricostituzione (i cui negoziati sono stati particolarmente complessi per un atteggiamento restrittivo degli Stati Uniti circa l'entità ed i termini operativi della ricostituzione), si è stabilito che l'Italia mantenga la propria percentuale di contribuzione al 5,30 per cento, per un contributo di 619 milioni di diritti speciali di prelievo, cui si aggiunge un contributo supplementare di 6 milioni di diritti speciali di prelievo. Il controvalore in lire, pari ad oltre 1.100 miliardi, dovrà essere erogato in tre rate annuali, a partire dal 1991, ed ogni rata verrà liquidata in parte in contanti ed in parte in *promissory notes*.

In conclusione, dopo aver illustrato gli articoli 1 e 2, che fissano l'ammontare del contributo e le modalità di erogazione, e l'articolo 3

che provvede alla copertura finanziaria del provvedimento, il relatore giudica il disegno di legge meritevole di approvazione, in quanto interviene a favore di un fondo che opera a vantaggio di quei paesi che non possono prescindere, per il decollo del proprio sviluppo, da un apporto sostanziale di risorse altamente agevolate.

I senatori GAROFALO e FAVILLA preannunciano il voto favorevole sul provvedimento, rispettivamente, a nome del Gruppo Comunista-PDS e del Gruppo della Democrazia cristiana.

Il senatore BERTOLDI sottolinea che il consenso del Gruppo Comunista-PDS ad iniziative legislative di rifinanziamento di fondi internazionali di sviluppo, quale quella in esame, è motivato anche dalla riconduzione al bilancio dello Stato degli appositi stanziamenti, che in passato sono stati gestiti invece con contabilità *extra*-bilancio.

Il presidente BRINA avverte che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni consultate, ed in particolare quello della 5^a Commissione, e pertanto occorre rinviare l'esame del provvedimento.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (2565), (testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piro; Visco ed altri; Fiandrotti ed altri; Tassi ed altri; Bodrato ed altri), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 settembre 1991.

Interviene il senatore PELLEGRINO Giovanni, il quale ribadisce il giudizio favorevole del Gruppo Comunista-PDS sul provvedimento, auspicandone una sollecita e definitiva approvazione, ma riservandosi di presentare eventuali emendamenti qualora la Commissione manifestasse l'intendimento di modificare comunque il disegno di legge.

L'oratore ritiene poi immotivato il dubbio sollevato circa i possibili conflitti esistenti tra l'emananda normativa e quella concernente il credito al consumo, contenuta nel disegno di legge comunitaria per il 1991; infatti, si applicherebbe in tal caso il principio di diritto internazionale che prevede l'adozione della normativa più favorevole all'interesse tutelato (cioè quello del cliente dell'istituto finanziario o creditizio).

Il provvedimento, che si muove disciplinando le diverse fasi contrattuali, prevede che, già nella fase precontrattuale, gli istituti oggetto della normativa si attengano a dei precetti di natura amministrativa che limitano l'iniziativa contrattuale privata, al fine di realizzare la piena trasparenza nelle condizioni praticate nelle operazioni bancarie attive e passive. Dopo aver dichiarato di non condividere le perplessità

del relatore sulla previsione dell'obbligo della forma scritta dei contratti, in quanto tale forma è coerente con il nostro ordinamento giuridico, l'oratore sottolinea come dalla violazione dei limiti dell'autonomia negoziale disposta dal provvedimento, consegua la nullità delle clausole derogatorie e la loro sostituzione con parametri normativi prefissati.

In conclusione, egli sottolinea che il giudizio favorevole sul provvedimento è motivato non solo dalla coerenza ordinamentale delle norme, ma anche perchè esso consente di superare il concetto di mercato come realtà a sè stante che non necessita di interventi normativi. Infatti, il provvedimento, non ritenendo sufficiente il codice di autodisciplina predisposto dagli operatori del settore, stabilisce regole e comportamenti più rigorosi a tutela del contraente più debole. Auspica, infine, che per il futuro l'obiettivo della trasparenza venga perseguito non solo nel rapporto tra cliente ed istituto creditizio o finanziario, ma anche verso l'esterno, favorendo la totale leggibilità di tutti i movimenti di ricchezza mobiliare.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

383^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERLANDA

Intervengono il Ministro delle finanze Formica ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Senaldi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di trasferimento alla sede deliberante per il disegno di legge:

Beorchia: Modificazione dell'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, concernente il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di alcuni beni già appartenenti al demanio idrico (2695)
(Esame)

Il relatore LEONARDI, dopo aver ricordato che la Commissione ha già approvato nella seduta pomeridiana del 26 settembre 1991 il provvedimento in sede referente, propone di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo.

La Commissione, all'unanimità e con l'assenso del ministro Formica, dà quindi mandato al Presidente Berlanda di chiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento del disegno di legge n. 2695 alla sede deliberante, alle condizioni previste dal Regolamento.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze (80-308-1453-B),
(risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri; Santalco ed altri),
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione ed approvazione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 settembre scorso.

Il relatore SANTALCO, dopo aver dichiarato di non aver nulla da aggiungere alla relazione da lui svolta nella precedente seduta, informa che è pervenuto il parere favorevole con osservazioni della 1^a Commissione e quello favorevole della 5^a Commissione.

Il ministro FORMICA, auspicando una rapida approvazione del provvedimento, ribadisce l'impegno del Governo a modificare, con un prossimo provvedimento, l'ultima parte del comma 1 dell'articolo 3, come approvato dalla Camera dei deputati, contenente disposizioni riguardanti l'ufficio di segretario generale presso il Ministero delle finanze, disposizioni estese all'ufficio di segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli altri ministeri; su tale aspetto si sono incentrate, in particolare, le critiche più significative da parte della 1^a Commissione.

Il presidente BERLANDA comunica che sono stati presentati tre ordini del giorno che prega i proponenti di illustrare.

Il relatore SANTALCO illustra un ordine del giorno del seguente tenore:

La 6^a Commissione permanente,
nell'approvare il disegno di legge n. 80-308-1453-B,

impegna il Governo

ad emanare, con i regolamenti di cui all'articolo 12, norme per la integrazione dei sistemi informativi del Ministero delle finanze, strumento di preminente rilevanza per l'interesse dello Stato anche sotto il profilo della sicurezza e segretezza, attraverso l'affidamento di concessioni, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma primo, della legge 11 marzo 1988, n. 66, a società specializzate, aventi comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione tecnica di sistemi informativi complessi per la Pubblica amministrazione prevalentemente nelle aree di competenza dell'Amministrazione finanziaria, secondo i criteri ed in conformità agli obiettivi fissati dall'Amministrazione stessa.

(0/80-308-1453-B/1/6^a)

SANTALCO

Il relatore Santalco illustra poi un altro ordine del giorno del seguente tenore:

La 6^a Commissione permanente,
nell'approvare il disegno di legge n. 80-308-1453-B,

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione di apposite direzioni compartimentali del territorio anche nella regione a statuto speciale della Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

(0/80-308-1453-B/2/6^a)

DUJANY, SANTALCO, BERTOLDI

Il relatore Santalco illustra, infine, un ulteriore ordine del giorno del seguente tenore:

La 6^a Commissione permanente del Senato,
nell'approvare il disegno di legge n. 80-308-1453-B,

impegna il Governo

a prendere idonei provvedimenti per consentire l'accesso automatico, nella misura del 50 per cento dei posti disponibili alla data del 1° gennaio 1991 e fino al 31 dicembre 1995, alla qualifica di primo dirigente, dei funzionari appartenenti ai profili professionali del Ministero delle finanze risultati idonei in concorsi dirigenziali già espletati dallo stesso Ministero delle finanze, ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Su tale problema la 6^a Commissione richiama il testo di analogo contenuto, già approvato durante l'esame del disegno di legge al Senato, in considerazione della duplice opportunità di favorire, nel breve periodo, una rapida copertura dei posti dirigenziali resisi vacanti, attraverso l'impiego di personale adeguatamente qualificato e di corrispondere alle legittime aspettative di coloro che, per anzianità di servizio e per preparazione professionale, hanno dimostrato di possedere tutti i requisiti richiesti per aspirare a tali posti avendo superato i concorsi banditi ed essendo quindi in possesso dei titoli necessari.

(0/80-308-1453-B/3/6^a)

FORTE, SANTALCO

Dopo alcune osservazioni del senatore GAROFALO su tale ultimo ordine del giorno, il ministro FORMICA dichiara di poter accogliere come raccomandazione i tre ordini del giorno.

Tali ordini del giorno, posti separatamente ai voti, vengono poi approvati.

Il presidente BERLANDA avverte che si passerà alla votazione degli articoli modificati dalla Camera dei deputati.

Posti separatamente in votazione, vengono approvati gli articoli 2, 3, 6, 7, 8, 10 e 12; è, poi, approvata la tabella annessa al disegno di legge, come modificata dalla Camera dei deputati.

È, infine, approvato il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti (2988)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 settembre 1991.

Il senatore BERTOLDI dichiara di volersi soffermare sull'articolo 1 del provvedimento, sottolineando tuttavia come, con riferimento all'articolo 3, suscita preoccupazione la critica del senatore De Cinque concernente il mancato o incompleto collegamento tra il catasto e le conservatorie dei registri immobiliari. Al riguardo, infatti, erano state date da parte del Governo ripetute assicurazioni sulla completata informatizzazione per tutti gli uffici tecnici erariali.

L'oratore dissente poi da coloro che considerano il provvedimento ben collocato all'interno della manovra economico-finanziaria per il 1992 e ne riconducono le disposizioni al precedente normativo della legge n. 131 del 1983. L'analogia sostanziale tra il provvedimento in esame e quello del 1983 consiste solo nella prassi inaccettabile di sottrarre risorse ai comuni, destinate ai loro investimenti e servizi. Sotto questo aspetto esprime preoccupazione sull'effettiva entrata in vigore dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) che dovrebbe compensare, in qualche modo, gli enti locali anche delle minore entrate recate dal decreto legge in titolo.

L'oratore ricorda, quindi, le diverse disposizioni normative che hanno regolato il catasto, a partire dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, fondato su un modello monocentrico delle città italiane. Dopo aver espresso le motivazioni per le quali tale modello è stato con il tempo superato, facendo emergere tutte le distorsioni rispetto alla realtà urbana del nostro paese, egli sottolinea come lo strumento del catasto, a causa della mancata effettuazione delle revisioni obbligatorie decennali delle tariffe, è diventato praticamente inutilizzabile come strumento fiscale.

Il provvedimento in esame risente inoltre di una pericolosa improvvisazione ed intempestività, sia per i tempi ridotti con i quali i contribuenti dovranno effettuare la dichiarazione ed il versamento dell'imposta, sia per l'incongruenza del termine di riferimento per determinare i valori finali degli immobili e del valore di riferimento stesso (che non è più costituito dalla rendita catastale, ma dalle nuove tariffe derivanti dalla revisione generale degli estimi).

Per quanto riguarda la previsione di gettito del provvedimento, essa appare adeguata e, forse, prudente anche se l'entrata effettiva per il 1991

è ridimensionata dalle possibili deduzioni, ai fini delle imposte sui redditi, che saranno operate in sede di acconto di novembre. Dichiarò inoltre di condividere il pericolo di una enorme crescita del contenzioso a causa del meccanismo applicativo dell'INVIM straordinaria.

In attesa del completamento del catasto urbano, che entrerà a pieno regime solamente nel 1995, egli ritiene utile, piuttosto che utilizzare le vecchie tariffe catastali opportunamente aggiornate (ipotesi che produrrebbe un ampliamento delle distorsioni precedentemente ricordate), l'adozione dei nuovi estimi, derivanti dalla revisione generale, e delle nuove tariffe. Il sistema dei nuovi estimi, pur non considerando alcuni importanti fattori agli effetti della valutazione del patrimonio edilizio, ha tuttavia introdotto fattori in precedenza ignorati e quindi rappresenta un notevole passo in avanti, ancorchè non sia stato completato il classamento. In conclusione, pur condividendo l'utilizzo del nuovo sistema di estimi, egli dichiara di mantenere le proprie riserve critiche sul provvedimento.

Il Presidente BERLANDA propone che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti venga spostato alle ore 12 di domani, giovedì 3 ottobre 1991.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 1991

284ª Seduta

Presidenza del Presidente

BERNARDI

Intervengono il ministro della marina mercantile Facchiano e i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Curci e per i trasporti Santonastaso.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (2959), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tassi ed altri; Tassi ed altri; Ronzani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 24 settembre u.s.

Interviene il relatore, senatore REZZONICO, facendo rilevare che negli stanziamenti previsti nel disegno di legge finanziaria 1992 non è più ricompreso l'accantonamento a favore dell'associazionismo nell'autotrasporto merci.

Prende la parola il sottosegretario SANTONASTASO, ricordando che l'atteggiamento del Ministero dei trasporti sul problema dell'autotrasporto rimane inalterato, anche rispetto a quanto concordato con le categorie interessate, e comunicando che il Ministro si è già fatto carico presso la Presidenza del consiglio per ricercare al più presto una soluzione al riguardo. Richiede pertanto alla Commissione di rinviare l'esame del provvedimento in attesa di ulteriori elementi.

Il senatore ULIANICH esprime in proposito meraviglia per un provvedimento di iniziativa governativa che dopo aver superato il concerto dei Ministri finanziari si ritrova, infine, senza la necessaria copertura finanziaria.

Il sottosegretario SANTONASTASO sottolinea che il disegno di legge in esame ha avuto un *iter* lungo e laborioso e che al momento della sua presentazione non esistevano gli attuali problemi di copertura finanziaria; ricorda, inoltre, l'impegno del Governo per la sua approvazione prima della chiusura dei lavori per la pausa estiva.

Il senatore ULIANICH fa presente che il provvedimento è stato trasmesso alla Presidenza del Senato in data 1° agosto u.s.

Il presidente BERNARDI ricorda che il disegno di legge tende ad eliminare il blocco delle autorizzazioni per l'autotrasporto merci, situazione che ha determinato conseguenze fortemente negative per il settore, quali lo sviluppo di un mercato nero delle autorizzazioni e il blocco dell'associazionismo tra i piccoli imprenditori. Dichiarò altresì che si farà carico presso la Presidenza del consiglio affinché possano essere reperiti almeno i fondi necessari per il 1992.

La Commissione conviene sulla proposta di rinvio e il seguito della discussione è quindi rinviato.

Deputati Aniasi ed altri; Ridi ed altri; Trantino; Righi; Sanguineti ed altri: Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2348), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione, rinviata nella seduta antimeridiana del 25 settembre.

Il presidente BERNARDI preliminarmente avverte che, non essendo pervenuto ancora un nuovo parere da parte della 5^a Commissione, si prospetta la possibilità di approvare il disegno di legge in sede referente (non accogliendo le condizioni poste dalla 5^a Commissione) o di rinviare la discussione dello stesso. Dichiarò inoltre che qualora la Commissione convenisse sull'opportunità di approvare il provvedimento, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, in sede referente, intende ritirare gli emendamenti presentati.

Il RELATORE e la Commissione convengono sulla proposta di non adeguarsi alle condizioni della 5^a Commissione e pertanto si passa all'esame in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

Deputati Aniasi ed altri; Ridi ed altri; Trantino; Righi; Sanguineti ed altri: Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2348), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato (Esame e approvazione)

Il RELATORE, senatore REZZONICO, annuncia l'intenzione di presentare un ordine del giorno in Assemblea volto a specificare che le disposizioni del disegno di legge in esame non si applicano ai conducenti di autobus.

Avendo il presidente Bernardi ritirato gli emendamenti 4.1 e 6.1 e non essendo stati presentati altri emendamenti, sono accolti senza modifiche gli articoli del disegno di legge e la Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente in assemblea sul provvedimento.

IN SEDE DELIBERANTE

Ianniello ed altri: Norme sulla circolazione dei veicoli «mezzi d'opera» e assimilati (2247-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Prende la parola il relatore, senatore IANNIELLO che illustra le modifiche apportate alla Camera dei deputati. In proposito rileva la sua contrarietà alla soppressione dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3, ritenendo inopportuno negare la ripartizione dei proventi di indennizzo all'ANAS e alle amministrazioni regionali. Sottolinea che l'articolo 2 della legge finanziaria 1991 prende in esame nuove e maggiori entrate e conseguentemente non riguarda le disposizioni del disegno di legge in titolo, relative all'istituzione di un nuovo meccanismo per la definizione delle entrate per l'indennizzo di usura. Ritiene piuttosto che solo le eccedenze di tali entrate rispetto all'attuale gettito debbano confluire presso il ministero del tesoro.

Presenta quindi gli emendamenti 3.1 e 3.2. Il senatore CHIMENTI presenta l'emendamento 3.3., che ripristina il testo del Senato.

Interviene il sottosegretario CURCI, ricordando che il Governo aveva espresso parere favorevole sulla prima stesura del provvedimento. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati contribuiscono a determinare un equivoco tra l'istituzione di un nuovo meccanismo e la destinazione delle somme derivanti da tale procedura. Sull'ipotesi suggerita dal relatore, volta a destinare esclusivamente le eccedenze al Ministero del tesoro, ritiene che la quantificazione annuale di tali eccedenze risulti difficile. Suggerisce quindi di valutare l'eventuale soppressione dell'intero articolo 3, con il conseguente mantenimento dell'attuale sistema di determinazione dell'indennizzo.

Il RELATORE concorda con l'ipotesi di soppressione dell'articolo 3, qualora essa possa essere interpretata nel senso di consentire comunque una ripartizione delle somme derivanti dagli indennizzi per usura, all'ANAS e alle amministrazioni locali.

Il presidente BERNARDI propone di rinviare il seguito della discussione al fine di approfondire le questioni sollevate.

La Commissione conviene e il seguito della discussione è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO**Comunicazioni del Ministro della marina mercantile circa l'applicazione delle norme riguardanti il noleggio a scafo nudo (R 046 0 03, 8^a)**

Prende la parola il ministro FACCHIANO, ringraziando la Commissione per la sensibilità dimostrata nei confronti dei problemi del settore della marina mercantile.

Svolge quindi le comunicazioni in titolo, con l'intento di fornire un'analisi dell'istituto della dismissione temporanea di bandiera conseguente alla locazione a scafo nudo delle navi a soggetti stranieri. Le finalità della legge n. 234 del 1989, che ha introdotto l'istituto, miravano a una maggiore flessibilità di impiego per il naviglio con il ricorso temporaneo a *joint-ventures* o alla locazione delle navi a soggetti stranieri. Tale possibilità è sottoposta a una serie di condizioni vincolanti quali la autorizzazione ministeriale e il parere di una Commissione *ad hoc* sull'opportunità della dismissione del naviglio e sui requisiti richiesti per l'osservanza delle prescrizioni in materia di lavoro marittimo, consentendo così di avere una gestione controllata del fenomeno. È opportuno inoltre sottolineare (al fine di ricordare le garanzie richieste a tutela degli interessi occupazionali e della politica marittima) che l'istituto è fondato sulla separazione tra la proprietà della nave e la gestione operativa, risultando la prima sempre e comunque italiana, mentre la seconda viene disciplinata dalla legislazione del paese di cui assume la bandiera. Il D.P.R. n. 66 del 21 febbraio 1990 stabilisce inoltre il rientro delle navi sotto la bandiera italiana alla scadenza dell'autorizzazione o in caso di revoca, il mantenimento delle navi nella classe più alta ai sensi del registro navale (al fine di mantenere un controllo sulla sicurezza della navigazione), la stipulazione di appositi contratti collettivi nazionali con cui vengono stabilite condizioni economiche e normative da applicare da parte del locatario, e infine una procedura per la tutela degli interessi dei terzi creditori o titolari di diritti reali sulle navi. Tale forma di utilizzazione del naviglio, contribuendo a fronteggiare i costi crescenti delle flotte e il calo di competitività delle imprese di navigazione è stata ampiamente utilizzata da molti Paesi europei e non, arrivando in alcuni casi al 50 per cento della flotta. La scelta assai meno radicale operata dalla legge n. 234 rispetto ad altre soluzioni normative adottate all'estero consentendo una dismissione limitata nel tempo e prevedendo la facoltà per il proprietario di avvalersi delle provvidenze disposte dalla legge per il settore armatoriale, ha fatto sì che a tutt'oggi solo il 4,8 per cento sul totale della flotta mercantile è stata temporaneamente dismessa, con riferimento solo ad alcune tipologie di naviglio addetto al trasporto di merci. Tale fenomeno si deve accompagnare anche all'incremento delle vendite all'estero registrato nei primi mesi del 1991 e al conseguente abbandono dell'immatricolazione in Italia da parte di un naviglio per un importo di circa l'11 per cento della flotta mercantile nazionale. Risulta doveroso inoltre sottolineare il fenomeno della fuga incontrollata verso bandiere di comodo che porta conseguenze assai negative sul livello dell'occupazione. L'autorizzazione all'esercizio di nave sotto bandiera straniera risulta quindi uno strumento idoneo per rendere più flessibile

il sistema, conciliando interessi pubblici e privati e ampliando la base operativa dell'armamento nazionale e non è illecito sperare in una ripresa della domanda di manodopera marittima italiana. Ribadendo che l'istituto della dismissione temporanea non può essere considerato come l'unico strumento ottimale per la risoluzione dei problemi dell'armamento italiano, ritiene che possa essere valutata come una soluzione di breve periodo, un incentivo non di natura strettamente finanziaria per la industria marittima nazionale.

Il ministro Facchiano conclude confermando il suo impegno per la elaborazione di incisivi provvedimenti a favore dell'economia marittima italiana miranti anche ad un miglioramento dei costi per il trasporto marittimo e ad un'armonizzazione dei vettori europei.

Il presidente BERNARDI avverte che, considerati i concomitanti impegni di Assemblea, la discussione sulle comunicazioni del Ministro avverrà nell'ambito dell'esame delle tabelle di bilancio.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI**Norme sulla circolazione dei veicoli «mezzi d'opera» e assimilati
(2247-B)**

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

All'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I proventi dell'indennizzo di usura di cui al comma 5 dell'articolo 10-bis del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, affluiscono interamente in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva assegnazione ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro, limitatamente alla parte non eccedente le entrate registrate nell'anno precedente.

3.1**IANNIELLO**

All'articolo 3 dopo il comma 1 aggiungere:

Le disponibilità di cui al comma 1, nel limite delle entrate registrate nell'anno precedente, sono assegnate in ragione, rispettivamente, di 3 decimi dei proventi stessi all'ANAS per interventi sulle strade statali e di 7 decimi alle amministrazioni regionali per interventi sulle strade provinciali e comunali.

3.2**IANNIELLO**

1. I proventi dell'indennizzo di usura di cui al comma 5 dell'articolo 10-bis del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1989, n. 393, affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva assegnazione ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono assegnate in ragione, rispettivamente, di 3 decimi dei proventi stessi all'ANAS per interventi sulle strade statali e di 7 decimi alle amministrazioni regionali per interventi sulle strade provinciali e comunali.

3. Le somme da versare a ciascuna amministrazione regionale sono determinate con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro del tesoro, sulla base della estensione della rete di area transitabile con mezzi d'opera esistente nella regione.

4. Le somme di cui al comma 3 sono assegnate da ciascuna regione alle provincie e ai comuni in misura proporzionale all'estensione delle rispettive tratte transitabili con mezzi d'opera.

3.3

CHIMENTI

EMENDAMENTI**Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2348)****Art. 4.**

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. All'integrale copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 si provvede mediante apposita tassa annuale a carico dei titolari di licenza per i servizi di cui al comma 2 dell'articolo 1. L'importo annuale, le modalità di versamento e le modalità di ripartizione delle somme riscosse sono determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze.

4.1**BERNARDI****Art. 6.**

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono fissati i diritti di iscrizione al ruolo di cui al comma 1 ed i relativi diritti di denuncia di modifiche, in misura tale da assicurare la copertura dei costi di gestione del ruolo stesso.

6.1**BERNARDI**

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1991

194^a Seduta*Presidenza del Presidente***MORA**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Ricciuti.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale sementi elette (L 014 0 78, 9^a)
(Parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Il presidente MORA riferisce alla Commissione sulla richiesta di parere per la nomina a Presidente dell'Ente nazionale sementi elette del professor Giuseppe Ricci, proponendo - in relazione alle sue capacità professionali ed alla competenza - l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore MARGHERITI, nel rilevare che dal *curriculum* del candidato non si evidenziano i requisiti cui fa cenno la richiesta governativa, preannuncia l'astensione dei senatori del Gruppo comunista-PDS.

Il senatore DIANA annunzia da parte dei senatori del Gruppo democristiano un giudizio del tutto favorevole alla nomina.

Anche il senatore CALVI esprime consenso alla proposta.

Il sottosegretario RICCIUTI conferma la validità della scelta del candidato alla presidenza dell'ente predetto.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole. Ad essa partecipano i senatori CALVI, CASCIA, DIANA, GUIZZI (in sostituzione del senatore PIZZO), GUZZETTI (in sostituzione del senatore BUSSETI), LOPS, MARGHERITI, MICOLINI, MORA, NEBBIA, PEZZULLO, SARTORI e SCIVOLETTO.

La proposta è approvata risultando 8 voti favorevoli, 4 di astensione ed 1 contrario.

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale d'economia agraria (INEA)

(Parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Il senatore CALVI riferisce alla Commissione sulla richiesta di parere per la nomina a Presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria del professor Giuseppe Colombo, proponendo, in riferimento alle sue capacità professionali ed alla competenza, l'espressione di un parere favorevole.

Sulla proposta del senatore Calvi concordano i senatori MARGHERITI e DIANA.

Il senatore NEBBIA annunzia voto contrario in relazione alle procedure usate per tali nomine.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole. Ad essa partecipano i senatori CALVI, CASCIA, DIANA, LOPS, MARGHERITI, MICOLINI, MORA, NEBBIA, PEZZULLO, POSTAL (in sostituzione del senatore CARLOTTO), SALERNO, SARTORI e SCIVOLETTO.

La proposta è approvata risultando 12 voti favorevoli ed 1 contrario.

IN SEDE CONSULTIVA

Legge quadro sulle aree protette (*testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario, Trantino ed altri. Approvato dalla Camera dei deputati*) (2918)

Cascia ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (255)

Cascia ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (485)

Rosati ed altri: Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette (510)

Gualtieri ed altri: Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (796)

Boato ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (809)

Coviello ed altri: Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino (818)

Innamorato ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Cilento (889)

Coviello ed altri: Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati,

Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'agri e Lagonegrese (monti Ariosto, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro e Maratea (1008)

Cutrera ed altri: Norme in materia di parchi naturali regionali (1647)

(Parere alla 13^a Commissione: seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 26 settembre 1991.

Il senatore LOPS - premessa una profonda delusione sul disegno di legge n. 2918 e dopo aver sottolineato che da trent'anni il Paese attende una legge organica sulla materia per la quale i vari Gruppi, ed in particolare quello comunista, hanno presentato numerosi disegni di legge, comprendenti anche l'istituzione del Parco dell'Alta Murgia - ribadisce l'inerzia del Governo che non ha presentato un proprio disegno di legge, nonostante l'Italia abbia la più bassa percentuale di aree protette nell'ambito della Comunità europea.

Dichiarato quindi non soddisfacente il testo trasmesso dalla Camera dei deputati che - egli sottolinea - non ha colto l'occasione per una effettiva e piena valorizzazione del territorio, il senatore Lops, nel riconoscere l'importanza di talune osservazioni del relatore presidente Mora, sottolinea di condividere in particolare i rilievi su una nuova rete di vincoli sui fondi, introdotti ignorando le esigenze delle attività locali e del recupero delle risorse.

Osservato poi che non si è tenuto conto nel testo della Camera dell'apporto che possono dare i rappresentanti delle organizzazioni professionali negli organi direttivi del parco e dopo essersi detto favorevole alle proposte per l'incentivazione delle pratiche di agricoltura biologica e di difesa dei prodotti attraverso l'etichettatura ed il marchio di qualità, il senatore Lops richiama l'attenzione sulla forzatura operata in merito ai rapporti Stato Regioni nel senso che ci si è ispirati ad una logica centralista, riservandosi il Governo di nominare gran parte dei componenti degli organi di amministrazione delle aree protette.

Successivamente l'oratore manifesta perplessità sull'articolo 10 ed in particolare sul ruolo che deve avere la comunità del parco; sottolinea i dubbi emersi circa i vincoli delle attività agro-silvo-pastorali e sugli indennizzi e pone in evidenza la complicata procedura prevista all'articolo 14 nonché il contrasto di detto articolo con l'articolo 37 concernente la copertura finanziaria. A quest'ultimo riguardo egli fa rilevare fra l'altro la scarsa rilevanza ed incisività che avrà l'azione di tutela del territorio se le risorse finanziarie relative al 1992-1994 non saranno incrementate.

Auspicato quindi che la Commissione di merito apporti al testo della Camera dei deputati le modifiche necessarie a coinvolgere gli enti locali nel controllo del loro territorio e dopo aver invitato la Commissione ad esprimere nel parere la necessità di inserire tra le aree protette anche il territorio dell'Alta Murgia di cui al disegno di legge n. 2549, trattandosi di un'area di straordinario valore paesaggistico e naturalistico, il senatore Lops conclude ribadendo la convinzione che il testo varato dall'altro ramo del Parlamento possa essere migliorato nel senso da lui auspicato.

Il presidente MORA fa presente l'urgenza di concludere l'esame, dal momento che la Commissione di merito ha già approvato i primi 10 articoli del disegno di legge n. 2918, nel quale assorbire i restanti disegni di legge.

Il senatore NEBBIA interviene sottolineando che il testo varato dalla Camera rappresenta la migliore soluzione attualmente possibile. Si dice quindi favorevole al testo della Camera dei deputati senza alcuna modifica, anche se - egli aggiunge - la Commissione di merito ha già fatto propri alcuni emendamenti. Conclude ribadendo l'importanza sia della normativa sulle aree protette, sia di quella sulla caccia.

Il senatore DIANA sottolinea come la Commissione agricoltura sia stata spogliata di sue peculiari competenze. Ricorda che nelle precedenti legislature fu svolto dal senatore Melandri un impegnativo lavoro nel quale si era tenuto conto degli interessi ambientali.

Dettesi quindi d'accordo col senatore Nebbia sull'importanza generale del provvedimento, richiama l'attenzione sulla necessità che ad ogni vincolo su proprietà privata, introdotto per la tutela dell'ambiente, debba corrispondere un equo indennizzo.

Evidenziato poi come spesso le *res comunitatis* vengano confuse con le *res nullius*, il senatore Diana ricorda che ad ogni zona del nostro territorio corrisponde un proprietario, regolarmente registrato in catasto e regolarmente tassato dal fisco: se al proprietario si vogliono imporre dei vincoli è pertanto necessario non solo riconoscergli degli indennizzi ma anche coinvolgerlo nella gestione del territorio stesso, evitando di renderlo nemico di chi lo espropria.

Il presidente MORA propone a questo punto che gli venga conferito l'incarico di stendere un parere nel quale egli registri le opinioni di tutte le parti intervenute.

La Commissione concorda all'unanimità.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente MORA avverte che domattina, al termine dei lavori della Sottocommissione per l'esame preliminare del disegno di legge n. 2341 (Fondo di solidarietà nazionale) convocata alle ore 9, si riunirà l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 10.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 1991

334ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

FRANZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Bastianini.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Renzulli ed altri: Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicinali o i relativi componenti, oggetto di brevetto (2970), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione del disegno di legge, sospesa nella seduta di ieri.

Su richiesta del senatore ALIVERTI si conviene di procedere in sede informale al chiarimento di taluni aspetti della normativa in discussione.

(La seduta, sospesa alle ore 9,05, riprende alle ore 9,40).

Il relatore MANCIA, preso atto dei chiarimenti intervenuti in sede informale, esprime il proprio favorevole avviso all'ordine del giorno 0/2970/1/10, illustrato nella seduta di ieri, che è successivamente accolto dal rappresentante del Governo.

Si passa alla votazione.

Il senatore GIANOTTI illustra un emendamento al comma 5 dell'articolo 1, inteso a sopprimere il termine di durata massima del certificato complementare, ivi previsto.

Il senatore FIOCCHI esprime perplessità in ordine agli effetti che deriverebbero da tale modifica.

Dopo che il relatore MANCIA e il sottosegretario BASTIANINI si sono pronunciati in senso contrario, il predetto emendamento, posto ai voti, non è accolto dalla Commissione. È poi approvato l'articolo 1.

Sono quindi separatamente messi in votazione, e approvati senza discussione e senza modifiche, gli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge e il medesimo nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 9,55.

335^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
VETTORI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Babbini.

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE DELIBERANTE

Galeotti ed altri: Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (822-B) approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione al disegno di legge dei deputati Bellocchio ed altri
(Rinvio della discussione)

Il presidente VETTORI, su richiesta del relatore Amabile, propone il rinvio della discussione del disegno di legge in titolo, non essendo stato ancora espresso il parere da parte della Commissione bilancio.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente VETTORI comunica che la Commissione è convocata in sede deliberante per domani, 3 ottobre, alle ore 15,30 per la discussione del disegno di legge n. 822-B.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI

Art. 1

*Al comma 5 sopprimere le parole da: «La durata del certificato» a:
«durata legale».*

1.1

GIANOTTI, MONTINARO, CISBANI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 1991

257ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PAGANI

indi del Vice Presidente

NESPOLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.**La seduta inizia alle ore 9,15.***IN SEDE CONSULTIVA****Partecipazione finanziaria italiana alla *Global Environment Facility* e al Protocollo di Montreal (2942)**
(Conflitto di competenza)

Il presidente PAGANI sottopone alla Commissione la richiesta formulata da tutti i Gruppi presenti nella Sottocommissione pareri, volta a sollevare conflitto di competenza con la 6ª Commissione permanente per l'assegnazione in via primaria del disegno di legge in titolo.

Sulla richiesta conviene all'unanimità la Commissione; i senatori BOATO e TORNATI ricordano altresì l'impegno, ripetutamente assunto dal Ministro dell'ambiente, di riferire alla Commissione in merito alla partecipazione italiana alle iniziative internazionali per la salvaguardia dell'ambiente.

IN SEDE REDIGENTE**Casca ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (255)****Casca ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (485)****Rosati ed altri: Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette (510)**

Gualtieri ed altri: Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (796)

Boato ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (809)

Coviello ed altri: Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino (818)

Innamorato ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Cilento (889)

Coviello ed altri: Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea (1008)

Cutrera ed altri: Norme in materia di parchi naturali regionali (1647)

Manieri ed altri: Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio (1666)

Filetti e La Russa: Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale «Le Grotte» in Aci Trezza (2440)

Petrara ed altri: Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia (2549)

Deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri: Legge-quadro sulle aree protette (2918), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei provvedimenti, sospesa nella seduta notturna di ieri.

Si passa all'esame dell'articolo 13; gli emendamenti 13.1 e 13.5 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Il senatore ANDREINI illustra l'emendamento 13.3, mentre il senatore TORNATI illustra gli emendamenti 13.10, 13.4, e 13.8.

Dopo che il senatore CUTRERA ha ritirato l'emendamento 13.6, il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 13.2; indi il senatore DUJANY illustra gli emendamenti 13.7 e 13.9.

Il senatore BOATO presenta l'emendamento 13.11. Si dichiara poi favorevole agli emendamenti 13.10 e 13.8 e contrario agli emendamenti 13.3 e 13.7.

Il relatore, senatore FABRIS, esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati, salvo l'emendamento 13.7, a cui è favorevole.

Il sottosegretario ANGELINI si uniforma ai pareri del relatore, rimettendosi alla Commissione sull'emendamento 13.7.

Con il voto contrario del senatore BOATO, la Commissione respinge l'emendamento 13.3.

Con il voto favorevole annunciato dal senatore BOATO e dal senatore TORNATI, che aggiunge la propria firma, e con il voto contrario annunciato dai senatori MONTRESORI e RUBNER, viene poi respinto l'emendamento 13.11.

Indi, con l'astensione dichiarata dal senatore BOATO, è respinto l'emendamento 13.10, mentre l'emendamento 13.4 viene ritirato.

Il senatore CUTRERA annuncia la propria astensione sull'emendamento 13.7 che, col voto favorevole del senatore RUBNER e con quelli contrari annunciati dai senatori BOATO, SPECCHIA e TORNATI, è respinto dalla Commissione.

Con i voti favorevoli annunciati dai senatori CUTRERA, BOATO e SPECCHIA, l'emendamento 13.8 è approvato, dopo riformulazione in senso favorevole del parere da parte del relatore FABRIS, permanendo contrario l'atteggiamento del sottosegretario ANGELINI.

Col voto favorevole del senatore SPECCHIA e con i pareri contrari del relatore FABRIS e del sottosegretario ANGELINI, l'emendamento 13.2 viene poi respinto dalla Commissione; nel parlo ai voti il Presidente non ritiene di accedere all'interpretazione dei senatori ANDREINI e BOATO, che lo giudicavano assorbito dalla precedente votazione.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 13.9, viene approvato l'articolo 13 nel testo emendato con dichiarazione di voto favorevole dei senatori BOATO, TORNATI, CUTRERA e MONTRESORI, e con l'astensione del senatore RUBNER.

Si passa all'esame dell'articolo 14.

Il senatore TORNATI illustra l'emendamento 14.1; indi il senatore DUJANY illustra gli emendamenti 14.2, 14.3 e 14.4; il senatore CUTRERA illustra l'emendamento 14.5.

Il relatore FABRIS esprime parere contrario sugli emendamenti 14.1 e 14.2; poi si rimette al Governo sull'emendamento 14.3, ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.5 e 14.4.

Il rappresentante del Governo ANGELINI si uniforma ai pareri del relatore e invita i proponenti a ritirare l'emendamento 14.2. Quanto all'emendamento 14.3, si esprime in senso contrario alla sua approvazione.

Con l'astensione dichiarata dai senatori BOATO e CUTRERA, l'emendamento 14.1 è respinto dalla Commissione.

Dopo che il senatore DUJANY ha ritirato l'emendamento 14.2, la Commissione respinge l'emendamento 14.3.

Con il voto favorevole annunciato dai senatori BOATO e TORNATI, l'emendamento 14.5 viene poi approvato dalla Commissione; risulta pertanto assorbito l'emendamento 14.4.

L'articolo 14, nel testo emendato, è infine approvato dalla Commissione, con i voti favorevoli annunciati dai senatori BOATO, ANDREINI, PIERRI, RUBNER e FABRIS.

Si passa all'articolo 15.

Il senatore CUTRERA illustra gli emendamenti 15.3 e 15.4. Il presidente PAGANI dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 15.1, 15.5, 15.6, 15.7 e 15.8; illustra quindi l'emendamento 15.2.

Il senatore INNAMORATO illustra l'emendamento 15.9, testè presentato; anche il senatore BOATO illustra un suo emendamento presentato in seduta che assume il numero 15.10.

Il senatore MONTRESORI presenta il proprio emendamento 15.11.

Stante l'imminenza di votazioni in Assemblea, il presidente PAGANI sospende i lavori della Commissione.

(La seduta, sospesa alle ore 10,00, riprende alle ore 10,45)

Il presidente NESPOLO dispone, non facendosi osservazioni, l'accantonamento dell'articolo 15.

Si passa, quindi, all'articolo 16.

Il senatore MONTRESORI illustra il proprio emendamento 16.1, su cui esprimono parere contrario il relatore FABRIS e il sottosegretario ANGELINI.

Con il voto contrario dei senatori BOATO, TORNATI, ANDREINI, TRIPODI, SPECCHIA e RUBNER, l'emendamento è respinto dalla Commissione. Viene quindi approvato all'unanimità l'articolo 16 nel testo della Camera dei deputati, con il voto favorevole annunciato dal senatore BOATO.

Si passa, quindi, all'articolo 17.

Il sottosegretario ANGELINI illustra l'emendamento 17.2, mentre il relatore FABRIS illustra l'emendamento 17.1.

Il senatore BOATO presenta ed illustra l'emendamento 17.3; analogamente, il senatore CUTRERA presenta ed illustra l'emendamento 17.4.

Il senatore ANDREINI propone l'emendamento 17.5, che conseguentemente illustra.

Il relatore, senatore FABRIS, esprime parere favorevole sull'emendamento 17.2, mentre il sottosegretario ANGELINI esprime parere favorevole sull'emendamento 17.1 e parere contrario sull'emendamento 17.5. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 17.3 e a riformulare l'emendamento 17.4.

Posto ai voti, l'emendamento 17.2 risulta approvato dalla Commissione con l'astensione dei senatori ANDREINI e TRIPODI e con il voto favorevole dei senatori BOATO, CUTRERA e SPECCHIA.

Con l'astensione dichiarata dai senatori BOATO e TRIPODI e con il voto favorevole dei senatori ANDREINI, CUTRERA e RUBNER, l'emendamento 17.1 è poi approvato dalla Commissione. Risulta, quindi, precluso l'emendamento 17.3.

Il senatore ANDREINI ritira l'emendamento 17.5.

Il senatore CUTRERA riformula l'emendamento 17.4 in un nuovo testo, conforme all'invito rivoltogli dal Governo, a cui si dichiarano favorevoli i senatori INNAMORATO e BOATO. Con i pareri favorevoli del relatore FABRIS e del sottosegretario ANGELINI, tale nuovo testo dell'emendamento 17.4 è approvato dalla Commissione.

Con il voto favorevole annunciato dai senatori BOATO ed ANDREINI, è quindi approvato dalla Commissione l'articolo 17 nel testo emendato.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 11,15.

258^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PAGANI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REDIGENTE

Cascia ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (255)

Cascia ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (485)

Rosati ed altri: Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette (510)

Gualtieri ed altri: Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (796)

Boato ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (809)

Coviello ed altri: Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino (818)

Innamorato ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Cilento (889)

Coviello ed altri: Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea (1008)

Cutrera ed altri: Norme in materia di parchi naturali regionali (1647)

Manieri ed altri: Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio (1666)

Filetti e La Russa: Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale «Le Grotte» in Aci Trezza (2440)

Petrara ed altri: Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia (2549)

Deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri: Legge-quadro sulle aree protette (2918), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei provvedimenti, sospesa nella seduta antimeridiana.

Riprende l'esame dell'articolo 15, precedentemente accantonato.

Il senatore MONTRESORI illustra l'emendamento 15.11 volto a modificare il comma 5 dell'articolo, limitando il diritto di prelazione dell'ente parco alle aree previste alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 12. Inoltre il predetto diritto dovrà essere esercitato nel quadro di un apposito programma finanziato a carico del capitolo di bilancio istituito nel successivo comma 7.

Dopo che il presidente PAGANI ha dichiarato di condividere la proposta, il sottosegretario ANGELINI suggerisce una diversa collocazione della norma (comma 1) e si dichiara favorevole a sopprimere la lettera *c*) dal comma 5.

Accogliendo l'indicazione del Sottosegretario, il presidente PAGANI propone due emendamenti (15.12 e 15.13).

Il senatore MONTRESORI si dichiara soddisfatto delle proposte del Presidente e mantiene l'emendamento 15.11 solo nella parte soppressa della lettera *c*).

Il relatore FABRIS illustra l'emendamento 15.14 volto a rendere facoltativa la disposizione contenuta al comma 2.

Sugli emendamenti 15.12 e 15.13 si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore GOLFARI (che esprime alcune riserve sulla forma delle proposte), il senatore DUJANY (che chiede ulteriori chiarimenti sugli effetti per le popolazioni residenti dell'esercizio di diritto di prelazione da parte dell'ente parco), il presidente PAGANI (per il quale la soppressione della lettera c) viene incontro alle preoccupazioni del senatore Dujany) e il sottosegretario ANGELINI il quale, accogliendo la sollecitazione del senatore Golfari propone una modifica al comma 7 (emendamento 15.15).

Dopo che i proponenti hanno ritirato gli emendamenti 15.3, 15.10 e 15.2, il relatore FABRIS esprime parere contrario sull'emendamento 15.3, favorevole sugli emendamenti 15.14, 15.4, 15.11 e 15.15, mentre si rimette al Governo per l'emendamento 15.9.

Il sottosegretario ANGELINI dichiara di condividere i giudizi espressi dal relatore tranne che per l'emendamento 15.14, (per il quale si rimette alla Commissione) e per l'emendamento 15.9 (per il quale suggerisce la trasformazione in ordine del giorno).

Il senatore CUTRERA dichiara di considerare la norma contenuta al comma 1 dell'articolo in esame da riferirsi a tutti i diritti reali di godimento; al riguardo il sottosegretario ANGELINI conferma la suddetta interpretazione.

Si passa, quindi, alle votazioni.

Dopo che il senatore BOATO ha dichiarato il voto favorevole sull'emendamento 15.12, l'emendamento stesso posto in votazione, è approvato.

Con successive votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 15.13, 15.14 (con il voto favorevole dei senatori Boato e Andreini), 15.4, 15.11 (con l'astensione dei senatori Boato e Nebbia e il voto favorevole del senatore Andreini) e 15.15.

Il senatore INNAMORATO accogliendo l'invito del sottosegretario ANGELINI, trasforma l'emendamento 15.9 nel seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione permanente del Senato

impegna il Governo

affinchè nella emanazione delle direttive sui principi equitativi circa risarcimenti, indennizzi e compensazioni, il comune interessato sia compensato, in via di annualità, dei mancati proventi da taglio di alberi di alto fusto programmato con piani approvati dagli ispettorati forestali».

0/2918/2/13

INNAMORATO

L'ordine del giorno è approvato, con il voto favorevole dichiarato dal senatore BOATO.

Dopo che il senatore BOATO ha dichiarato il proprio voto favorevole sull'articolo 15 come modificato, l'articolo stesso, posto in votazione, è approvato.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

259^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

PAGANI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE REDIGENTE

Cascia ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (255)

Cascia ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (485)

Rosati ed altri: Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette (510)

Gualtieri ed altri: Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (796)

Boato ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (809)

Coviello ed altri: Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino (818)

Innamorato ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Cilento (889)

Coviello ed altri: Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea (1008)

Cutrera ed altri: Norme in materia di parchi naturali regionali (1647)

Manieri ed altri: Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio (1666)

Filetti e La Russa: Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale «Le Grotte» in Aci Trezza (2440)

Petrara ed altri: Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia (2549)

Deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri: Legge-quadro sulle aree protette (2918), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana, con l'esame dell'articolo 18.

Il sottosegretario ANGELINI illustra l'emendamento 18.1: esso è volto a ripristinare le competenze istituzionali previste dalla normativa vigente.

L'emendamento 18.2 è fatto proprio dal senatore SPECCHIA in considerazione dell'assenza del presentatore.

Il presidente PAGANI, quindi, illustra l'emendamento 18.3.

Su richiesta del senatore BOATO, il rappresentante del Governo ANGELINI precisa che il piano richiamato nel predetto emendamento è quello concernente le riserve marine.

Il senatore TORNATI osserva che la competenza concorrente di più Ministeri induce, nella materia, gravi disfunzioni amministrative. Non vi è dubbio, in proposito, che il piano di cui alla legge n. 979 del 1982 risponde ad esigenze programmatiche ben diverse da quella sottesa alla formulazione del programma per le aree naturali protette. Presenta infine il subemendamento 18.3/1.

Il senatore GOLFARI rileva, riguardo all'emendamento 18.2, che la portata di tale modifica sarebbe tale da provocare una notevole alterazione nella razionalità del procedimento in questione.

Il senatore MONTRESORI trova contraddittorio che l'istruttoria e la fase decisoria del procedimento siano attribuite a due diversi dicasteri.

Il senatore BOATO, quindi, presenta il subemendamento 18.2/1.

Si passa alla votazione.

Dopo che il relatore FABRIS ha espresso il proprio contrario avviso all'emendamento 18.1, questo, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

È poi respinto il subemendamento 18.2/1.

Il senatore BOATO preannuncia la propria astensione sull'emendamento 18.2 che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Quanto al subemendamento 18.3/1, esso è approvato dalla Commissione, previo favorevole avviso del relatore e del rappresentante del Governo.

La Commissione, quindi, approva l'emendamento 18.3, dopo che il relatore e il sottosegretario ANGELINI hanno espresso il proprio parere favorevole.

Il senatore BOATO preannuncia il proprio voto favorevole all'articolo 18 che, posto in votazione, è approvato con le modifiche dianzi accolte.

Si passa all'articolo 19.

Il sottosegretario ANGELINI illustra l'emendamento 19.1: esso è diretto a colmare una lacuna normativa derivante dall'impropria formulazione del testo approvato dalla Camera dei deputati. Su richiesta del relatore FABRIS egli precisa inoltre che la disposizione proposta è a sua volta integrata da quanto disposto nell'emendamento 19.2. Successivamente il presidente PAGANI fa proprio l'emendamento 19.3, trasformato nel sub-emendamento 19.2/1 e presenta gli emendamenti 19.4 e 19.5.

Il senatore TORNATI, quindi, presenta il subemendamento 19.1/1. Si passa alla votazione: Il subemendamento 19.1/1 è approvato con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo.

Del pari approvato risulta poi l'emendamento 19.1, previo favorevole avviso del relatore e del sottosegretario ANGELINI.

Quanto all'emendamento 19.4, esso risulta respinto, dopo che il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il proprio avviso contrario e i senatori BOATO, TRIPODI e TORNATI hanno preannunciato il proprio voto contrario.

Del pari respinto è poi il subemendamento 19.2.1, dopo che il relatore e il Governo si sono pronunciati in senso contrario e il senatore BOATO ha preannunciato la propria astensione.

Il relatore e il rappresentante del Governo si esprimono quindi in senso favorevole all'emendamento 19.2. Il senatore BOATO preannuncia poi il proprio consenso al predetto emendamento che, posto ai voti, risulta approvato.

Quanto all'emendamento, 19.5 il relatore e il sottosegretario ANGELINI si rimettono alle valutazioni della Commissione. Il presidente PAGANI, nel motivare il proprio voto favorevole, rileva che il Ministero della marina mercantile può ben essere attributario di competenze anche in materia di tutela ambientale.

Il senatore BOATO preannuncia il proprio voto contrario.

Il senatore TRIPODI, in una dichiarazione di voto contrario, osserva che esperienze recenti in materia inducono a diffidare dell'attribuzione di competenze in via derogatoria o anche solo integrativa delle normali ripartizioni funzionali tra le amministrazioni pubbliche interessate.

Il senatore ANDREINI motiva il proprio voto contrario. L'emendamento 19.5, infine, posto in votazione, risulta respinto a maggioranza.

Il senatore BOATO, quindi, preannuncia il proprio voto favorevole all'articolo 19 che, posto in votazione, risulta approvato con le modifiche dianzi accolte.

Quanto all'articolo 20, dopo che il senatore BOATO ha preannunciato il proprio voto favorevole, la Commissione lo approva nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 21.

Il senatore CUTRERA illustra l'emendamento 21.4

Su invito del relatore FABRIS l'emendamento è successivamente ritirato dal presentatore.

Il senatore TORNATI, quindi, illustra gli emendamenti 21.1, 21.5, 21.2 e 21.3.

Si apre la discussione.

Il senatore DUJANY esprime perplessità in ordine agli effetti che deriverebbero dalla disposizione in esame, specie in riferimento alle attribuzioni istituzionali delle regioni a statuto speciale.

Il presidente PAGANI giudica incoerente l'indirizzo assunto dai senatori del Gruppo comunista-PDS in merito alla questione, più volte ricorrente nel testo e negli emendamenti, dell'assunzione di nuovo personale e dell'estensione delle funzioni amministrative in materia di tutela delle aree protette.

Il senatore TORNATI contesta l'affermazione testè formulata dal Presidente.

Il senatore TRIPODI motiva il proprio contrario avviso all'emendamento 21.1, che reca seri rischi di assunzioni clientelari presso gli enti parchi.

Il senatore TORNATI precisa che gli emendamenti presentati dal suo Gruppo sono volti ad estendere la funzione di sorveglianza al di là dell'esclusiva attribuzione delle relative competenze al corpo forestale dello Stato. Ciò che non ha nulla in comune con le questioni discusse in precedenza.

Il senatore COVIELLO osserva che le disposizioni contenute nell'articolo 21 assicurano la coerenza funzionale dell'attività degli enti di gestione e tutela dei parchi.

Il sottosegretario ANGELINI trova infondate le preoccupazioni espresse dal senatore Dujany in ordine alle attribuzioni funzionali delle regioni a statuto speciale. Esprime quindi il proprio avviso contrario a tutti gli emendamenti presentati sull'articolo 21. Tale disposizione, infatti, è stata formulata dalla Camera dei deputati dopo un'attenta valutazione dei profili finanziari e di coerenza funzionale che vi sono sottesi.

Intervenendo per dichiarazione di voto il presidente PAGANI si pronuncia in senso contrario all'emendamento 21.1 che, d'altra parte, potrebbe comportare il rischio di oneri finanziari per il pubblico erario.

Domanda in proposito che il relatore e il rappresentante del Governo formulino le proprie valutazioni.

Il relatore FABRIS ritiene che l'emendamento in questione non è suscettibile di recare oneri aggiuntivi e si pronuncia comunque in senso contrario alla proposta di modifica.

Il senatore ANDREINI motiva il proprio voto favorevole.

Il senatore BOATO preannuncia la propria astensione.

Il senatore TRIPODI, quindi, illustra le ragioni del proprio contrario avviso.

Il sottosegretario ANGELINI invita la Commissione a non alterare, con le modifiche proposte, l'impostazione complessiva della disposizione sotto il profilo dell'equilibrio finanziario.

Il presidente PAGANI, quindi, precisa che l'emendamento deve essere sottoposto, ai sensi dell'articolo 41, comma 5 del Regolamento, al parere della Commissione bilancio.

Il senatore TORNATI ritira l'emendamento in considerazione dell'esigenza di non ostacolare l'iter dei disegni di legge.

Quanto all'emendamento 21.5, esso è approvato dalla Commissione con l'avviso favorevole del relatore, dopo che il rappresentante del Governo ha dichiarato di rimettersi alle valutazioni della medesima.

L'emendamento 21.2 è viceversa respinto, previo contrario avviso del relatore e del rappresentante del Governo.

L'emendamento 21.3 è poi ritirato dal presentatore.

Per dichiarazione di voto sull'articolo 21 intervengono quindi in senso favorevole i senatori BOATO, PIERRI e TRIPODI.

Il senatore TORNATI preannuncia l'astensione del Gruppo comunista-PDS.

La Commissione, infine, approva l'articolo 21 con le modifiche accolte.

Si passa all'articolo 22.

Il senatore GOLFARI illustra gli emendamenti 22.6 e 22.8.

Dopo che il senatore TORNATI ha illustrato l'emendamento 22.4,, la senatrice CECCATELLI, fa proprio ed illustra l'emendamento 22.1.

Il relatore FABRIS illustra gli emendamenti 22.5 e 22.9, il quale ultimo viene riformulato su proposta del senatore BOATO; ritira invece l'emendamento 22.7.

Il senatore ZANGARA illustra l'emendamento 22.6, mentre il sottosegretario ANGELINI illustra l'emendamento 22.10.

Dopo che il senatore CUTRERA ha ritirato l'emendamento 22.2 e dopo l'intervento del senatore TRIPODI, il senatore BOATO propone l'emendamento 22.3/1.

Il relatore, senatore FABRIS, esprime parere favorevole sugli emendamenti 22.3/1, 22.3, 22.4, 22.8 e 22.10; parere contrario sugli emendamenti 22.1 e 22.6. Il parere del sottosegretario ANGELINI è conforme.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 22.3/1, 22.3, 22.4, 22.9 nuovo testo e 22.5, mentre l'emendamento 22.1 non è approvato.

Con le dichiarazioni di voto contrario dei senatori BOATO e TRIPODI, è respinto l'emendamento 22.6.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore BOATO, è approvato l'emendamento 22.10.

Con la dichiarazione di voto favorevole dei senatori BOATO e TRIPODI, è approvato l'emendamento 22.8.

Coi voti favorevoli dei senatori TRIPODI, PIERRI e BOATO, è approvato l'articolo 22 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 23.

Il senatore CUTRERA illustra gli emendamenti 23.6 e 23.1: di quest'ultimo presenta una riformulazione accogliendo i suggerimenti dei senatori ANDREINI e BOATO.

Il senatore TORNATI illustra l'emendamento 23.3.

Il presidente PAGANI illustra l'emendamento 23.2.

Il relatore FABRIS illustra gli emendamenti 23.4 e 23.5.

Dopo brevi interventi dei senatori BOATO e GOLFARI, il senatore TORNATI ritira l'emendamento 23.3.

Il relatore FABRIS condiziona il proprio parere favorevole all'emendamento 23.1 alla soppressione delle parole «e le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni». Ritira poi l'emendamento 23.4 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 23.2; sull'emendamento 23.6, si rimette al Governo.

Dopo che il senatore CUTRERA ha respinto l'invito del relatore, per quanto concerne l'emendamento 23.1, il sottosegretario ANGELINI si rimette alla Commissione sull'emendamento stesso, uniformandosi per il resto al parere del relatore; esprime parere favorevole sugli emendamenti 23.5.e 23.6.

Il senatore MONTRESORI richiede la votazione per parti separate dell'emendamento 23.1. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Col voto favorevole del senatore BOATO, la Commissione approva la prima parte dell'emendamento 23.1, sulla quale si registrava parere favorevole del relatore.

La Commissione non accoglie invece la seconda parte dell'emendamento 23.1, che il relatore aveva invitato il proponente a sopprimere.

Su invito del senatore TORNATI e nonostante l'avviso contrario del senatore GOLFARI, il presidente PAGANI riformula il proprio emendamento 23.2, che registra nel suo nuovo testo il parere favorevole del relatore FABRIS e del sottosegretario ANGELINI.

La Commissione approva l'emendamento 23.2 nuovo testo.

Col voto favorevole dei senatori BOATO, TORNATI e TRIPODI, l'emendamento 23.6 è approvato dalla Commissione.

Col voto favorevole annunciato dal senatore BOATO, la Commissione approva l'emendamento 23.5.

Col voto favorevole del senatore BOATO, è approvato l'articolo 23 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 24.

Il senatore ZANGARA illustra l'emendamento 24,2; indi il presidente PAGANI illustra l'emendamento 24.1.

Il relatore FABRIS illustra l'emendamento 24.3 ed invita a riformulare l'emendamento 24.1.

Dopo brevi interventi dei senatori TRIPODI, GOLFARI, e COVIELLO e MONTRESORI, il presidente PAGANI ritira l'emendamento 24.1.

Il senatore BOATO presenta in seduta ed illustra l'emendamento 24.4.

Il relatore FABRIS esprime parere favorevole agli emendanti 24.2, e 24.4.

Si uniforma ai pareri del relatore il sottosegretario ANGELINI, che esprime parere favorevole sull'emendamento 24.3.

Posti separatamente ai voti sono approvati dalla Commissione gli emendamenti 24.2, 24.4 e 24.3, nonché, col voto favorevole annunciato dal senatore BOATO, l'articolo 24 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 25.

Il senatore ZANGARA illustra l'emendamento 25.1, mentre il senatore ANDREINI presenta ed illustra l'emendamento 25.2. Su tale emendamento si apre un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori GOLFARI, TORNATI, CUTRERA e PAGANI, che invita il proponente a riformulare l'emendamento 25.2 e pertanto sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 23,50, riprende alle ore 23,55.

Il senatore ANDREINI illustra il nuovo testo dell'emendamento 25.2.

Il senatore BOATO critica tale riformulazione e presenta l'emendamento 25.3.

Dopo l'intervento del senatore GOLFARI, i senatori TRIPODI e COVIELLO presentano rispettivamente gli emendamenti 25.4 e 25.5.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta antimeridiana di domani.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A 1, 13^a)

Il presidente PAGANI sottopone alla Commissione la questione della coincidenza dell'esame, alla vigilia della sessione di bilancio, dei disegni di legge sui parchi e di quelli riguardanti interventi a favore di Venezia: si riserva pertanto di decidere la più opportuna organizzazione

dei lavori nelle sedute del 3 ottobre 1991, richiedendo l'avviso della Commissione.

Dopo un breve dibattito cui prendono parte i senatori BOATO, TRIPODI, GOLFARI E FABRIS, il presidente PAGANI convoca la seduta notturna per le ore 21,00 del 3 ottobre 1991.

La seduta termina alle ore 0,10 del 3 ottobre 1991.

EMENDAMENTI**Legge-quadro sulle aree protette (2918)****Art. 13.**

Al comma 1, dopo le parole: «nulla osta dell'Ente Parco» aggiungere le seguenti: «di cui alle lettere a, b), c) del comma 2 dell'articolo 12».

13.3 TORNATI, ANDREINI, GIUSTINELLI, SCARDAONI, PETRARA, NESPOLO

Al comma 1 sostituire le parole: «è reso» con le seguenti: «è notificato».

13.1 DIANA

Al comma 1, sopprimere le parole: «Decorso inutilmente tale termine, il nulla osta si intende rilasciato».

13.11 BOATO, TORNATI

Al comma 1, sostituire la parola: «rilasciato» con la seguente: «rifiutato».

13.10 TORNATI, ANDREINI, NESPOLO, GIUSTINELLI, SCARDAONI, PETRARA

Al comma 1, in fine, sopprimere le seguenti parole: «e di quelli determinatisi per decorrenza del termine».

13.4 TORNATI, ANDREINI

Sopprimere il comma 2.

13.5 MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Sopprimere il comma 2.

13.6 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Sopprimere il comma 2.

13.7 DUJANY

Al comma 2, dopo le parole: «ricorso giurisdizionale», aggiungere le seguenti: «anche».

13.8 TORNATI, ANDREINI, GIUSTINELLI, PETRARA,
NESPOLO

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e da parte di singoli cittadini».

13.2 SPECCHIA

Al comma 3, dopo le parole: «Consiglio direttivo», aggiungere le seguenti: «in accordo con le Regioni e province autonome».

13.9 DUJANY

Art. 14.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14

1. Nel rispetto delle finalità del parco e dei vincoli stabiliti dal piano del parco e dal regolamento la Comunità del parco promuove un programma pluriennale di sviluppo sociale ed economico contenente iniziative atte a favorire il miglioramento del tenore di vita e dei servizi per le popolazioni residenti nell'area del parco e nei territori limitrofi ad essa organicamente collegati.

2. Il programma prevede in particolare opere pubbliche, servizi e attrezzature finalizzati alla valorizzazione e fruizione sociale del territorio, nonché sovvenzioni e altre forme di assistenza tecnica e organizzativa per le attività sociali e culturali e per quelle economiche,

con particolare riguardo alle produzioni agro-silvo-zootechine, all'artigianato nazionale e al turismo naturalistico e con priorità per le iniziative di residenti svolte in forma cooperativa. Una quota parte degli interventi deve essere diretta a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato.

3. Il programma sostiene le attività di cui al comma 2:

a) favorendone l'avvio, in particolare mediante la concessione, sulla base dei programmi aziendali, di crediti agevolati, il noleggio di attrezzature, l'organizzazione dell'assistenza tecnica;

b) prevedendo aiuti alla commercializzazione di beni e servizi, in particolare attraverso opere promozionali e pubblicitarie;

c) promuovendo lo svolgimento di specifiche attività di istruzione professionale da integrarsi con quelle di istituti di istruzione secondaria superiore attraverso intese con i provveditori;

d) assicurando, mediante intese con i comuni e le unità sanitarie locali, servizi assistenziali e sanitari, anche domiciliari, agli anziani, ai riabilitandi, ai disabili ospiti delle famiglie che svolgono attività alberghiera, e promuovendo attività ricreative, formative, sportive per tutti gli ospiti e in particolare per quelli di età inferiore ai 16 anni.

3-bis. Il programma predisposto dalla Comunità del parco entro un anno dalla sua costituzione è approvato dalla regione interessata, previo parere vincolante dell'ente parco.

4. Il programma è oggetto di accordi tra le regioni interessate, l'ente parco, gli enti locali, altri enti e i privati interessati, nonché il Ministero dell'Ambiente. Nel caso di aree interregionali, qualora non si realizzi l'intesa tra tutte le regioni interessate, il programma può interessare solo il territorio di quelle che stipulano l'accordo.

5. Nell'accordo di programma ciascuna parte determina il proprio impegno finanziario e organizzativo per la realizzazione degli obiettivi.

6. In caso di ritardo o di mancato adempimento degli accordi da parte di enti locali e di privati, la Regione ne invalida gli atti o dispone, qualora si tratti di adempimenti da realizzarsi in termini perentori, il compimento degli atti relativi in sostituzione del soggetto inadempiente.

7. In caso di ritardo nell'erogazione del finanziamento previsto dall'accordo a carico dello Stato o di altri enti, la parte interessata può attingere al credito, con oneri a carico del bilancio dell'ente inadempiente, presso appositi istituti di credito indicati nell'accordo.

8. Le regioni prevedono forme di partecipazione delle organizzazioni culturali e delle associazioni naturalistiche nella fase della preparazione dell'accordo di programma.

9. Le regioni prevedono altresì forme di controllo sull'attuazione del programma. Ciascun firmatario degli accordi può comunque richiedere ogni anno una verifica sullo stato di attuazione del programma stesso. Tale verifica può essere altresì richiesta dalle minoranze consiliari.

10. L'ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino particolari requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

11. L'ente parco organizza speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco».

14.1 TORNATI, ANDREINI, GIUSTINELLI, PETRARA,
SCARDAONI, NESPOLO

Al comma 2, dopo le parole: «regioni interessate», aggiungere le seguenti: «e dagli enti locali interessati».

14.2 DUJANY

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nel caso di mancato raggiungimento delle intese la questione sarà deferita ad un Comitato costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti della Regione o provincia autonoma interessata».

14.3 DUJANY

Al comma 5, dopo la parola: «organizza», aggiungere le seguenti: «, d'intesa con la regione o le regioni interessate ,».

14.5 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 5, dopo le parole: «L'Ente parco», con le seguenti: «d'intesa con la Regione».

14.4 DUJANY

Art. 15.

Sopprimere i commi 1 e 2.

15.3 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «Ente parco», aggiungere le seguenti: «, nel quadro del programma di cui al comma 7,».

15.12 PAGANI

Al comma 1, dopo le parole: «espropriazione» aggiungere le seguenti: «o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5».

15.13

PAGANI

Sopprimere il comma 2.

15.10

BOATO

Al comma 2, dopo la parola: «agro-silvo-pastorali» sostituire le parole: «sono indennizzabili» con le seguenti: «possono essere indennizzati».

15.14

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: «principi equitativi» con le seguenti: «accordi tra le parti».

15.1

DIANA

Al comma 3 sostituire la parola: «risarcire» con la seguente: «indennizzare».

15.4

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 3, dopo le parole: «fauna selvatica», sopprimere le parole: «del parco».

15.5

MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. L'Ente Parco è tenuto a compensare annualmente i mancati proventi da taglio di alberi d'alto fusto programmato con piani approvati dagli ispettorati forestali».

15.9

INNAMORATO

Al comma 4, sostituire le parole: «degli indennizzi» con le seguenti: «dei risarcimenti».

15.6

MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Sopprimere i commi 5 e 6.

15.2

PAGANI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'Ente parco ha diritto di prelazione in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), salvo che il diritto sia esercitato dai soggetti di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817».

15.7

MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Al comma 5, sostituire la parola: «c)» con le seguenti:

« , nel quadro di un programma destinato all'istituzione del capitolo di spesa di cui al comma 7,».

15.11

MONTRESORI

Al comma 5, sopprimere le parole: « e c)».

15.11 (nuovo testo)

MONTRESORI

Al comma 6, sostituire le parole: «la data della trasmissione del possesso» con le seguenti: «il nome dell'acquirente».

15.8

MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Al comma 7, dopo la parola: «rinsarcimenti» aggiungere le seguenti: « , formulando un apposito programma con opportune priorità».

15.15

IL GOVERNO

Art. 16.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

16.1

MONTRESORI

Art. 17.

Al comma 1, dopo le parole: «oltre a determinare i confini della riserva» aggiungere le seguenti: «ed il relativo organismo di gestione ,».

17.2**IL GOVERNO**

Al comma 1, dopo le parole: «ed il relativo regolamento attuativo» aggiungere le seguenti: «, emanato secondo i principi contenuti nell'articolo 11 della presente legge».

17.1**IL RELATORE**

Al comma 1, dopo le parole: «regolamento attuativo» aggiungere le seguenti: «emanato sulla base delle previsioni dell'articolo 11».

17.3**BOATO**

Al comma 1, dopo le parole: «decreto istitutivo della riserva stessa» sostituire fino alla fine con le seguenti parole: «, d'intesa con le regioni e le province autonome».

17.5**ANDREINI**

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nelle riserve naturali statali si applicano comunque i divieti previsti dal comma 3 dell'articolo 11 e dal comma 3 dell'articolo 19 della presente legge. Sono vietati inoltre:

- a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
- b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.

1-ter. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni degli articoli 11 e 19 del comma 1 dell'articolo 29 della presente legge».

17.4**CUTRERA, PIERRI**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Sono vietati in particolare:

- a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
- b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva».

17.4 (Nuovo testo)**CUTRERA, PIERRI**

Art. 18.

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: «In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo».

18.1

IL GOVERNO

All'emendamento 18.2, sostituire le parole: «d'intesa con» con la seguente: «sentita».

18.2/1

BOATO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «d'intesa con la Consulta tecnica per le aree protette, di cui all'articolo 3 della presente legge».

18.2

CUTRERA, SPECCHIA

All'emendamento 18.3, sostituire le parole: «sulla base del piano di cui all'articolo» con le seguenti: «sulla base delle indicazioni di cui all'articolo».

18.3/1

TORNATI

Dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

«5-bis. Il programma triennale per le aree naturali protette di cui all'articolo 4 della presente legge è redatto anche sulla base del piano di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979».

18.3

PAGANI

Art. 19,

All'emendamento 19.1, sopprimere le seguenti parole: «o società a prevalente capitale pubblico».

19.1/1

TORNATI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna riserva è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle riserve marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di Porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute o società a prevalente capitale pubblico».

19.1

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «per la difesa del mare dagli inquinamenti» aggiungere le seguenti parole: «e la Consulta tecnica per le aree protette di cui all'articolo 3 della presente legge».

19.3

CUTRERA

Al comma 2, sostituire le parole: «è attribuita», con le seguenti: «può essere attribuita».

19.4

PAGANI

All'emendamento 19.2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e la Consulta tecnica per le aree protette di cui all'articolo 3 della presente legge».

19.2/1

CUTRERA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il regolamento disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario. Il regolamento è approvato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina

mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti».

19.2

IL GOVERNO

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «o, sotto il controllo delle Capitanerie di Porto, da soggetti pubblici o privati autorizzati dal Ministro della marina mercantile ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963».

19.5

PAGANI

Art. 21.

Al comma 2, sopprimere le parole: «senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso».

21.4

CUTRERA

Al comma 2, dopo le parole: «pianta organica dello stesso» aggiungere le seguenti: «, dai guardiaparco e da personale appositamente reclutato dagli Enti parco».

21.1

TORNATI, ANDREINI, GIUSTINELLI, SCARDAONI, PETRARA

Al comma 2, dopo le parole: «sotto la dipendenza funzionale degli stessi» aggiungere le seguenti: «secondo modalità stabilite dal decreto medesimo».

21.5

CUTRERA

Al comma 2, sostituire le parole: «Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio» con le seguenti: «Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti i suddetti poteri di sorveglianza da esercitare anche in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio».

21.2

TORNATI, ANDREINI, GIUSTINELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata».

21.3

TORNATI, ANDREINI, GIUSTINELLI

Art. 22.

All'emendamento 22.3, nell'alea, sostituire le parole: «nell'alea, aggiungere, in fine» con le seguenti: «alla lettera a), dopo le parole "dell'area protetta", aggiungere».

22.3/1

BOATO

Al comma 1, nell'alea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la attribuzione delle funzioni amministrative alle province ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 142 del 1990».

22.3

GOLFARI, MONTRESORI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «tra l'altro» con le seguenti: «tenuto conto dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142,».

22.4

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la partecipazione degli enti locali e delle forze sociali e produttive interessate alla gestione dell'area protetta;».

22.1

DIANA, CECCATELLI

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«d-bis) qualora il parco sia in tutto o in parte compreso fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio di comunioni familiari montane, la gestione può essere affidata alle stesse comunioni anche associate fra di loro».

22.9

IL RELATORE

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«*d-bis*) la gestione può essere affidata alle comunioni familiari montane, anche associate fra di loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto od in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse».

22.9 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «soprattutto».

22.5

IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera *b*) della legge 27 dicembre 1977, n. 968».

22.6

MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Al comma 6 dopo le parole: «l'attività venatoria è vietata» aggiungere le seguenti: «salvo eventuali prelievi faunisti ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti».

22.10

IL GOVERNO

Al comma 6, sopprimere le parole: «per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco ed essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate».

22.7

IL RELATORE

Al comma 6, dopo le parole: «in conformità» aggiungere le seguenti: «al regolamento del parco e, qualora non esista».

22.8

GOLFARI, MONTRESORI

Al comma 6, sostituire le parole: «da esso dipendente o da persone da esso autorizzate» con le seguenti: «indicato in conformità ai criteri indicati nel regolamento».

22.2

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Art. 23.

Al comma 1, dopo le parole: «gestione del parco» aggiungere le seguenti: «, nonchè indica i contenuti del piano e del regolamento e le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni».

23.1

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «gestione del parco» aggiungere le seguenti: «, nonchè indica gli elementi del piano e i principi del regolamento e le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni».

23.1 (nuovo testo)

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra comuni. Per la gestione dei servizi del parco possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati», con le seguenti: «, nelle forme stabilite dalla legge n. 142 del 1990».

23.3

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI

Al comma 1, sostituire le parole: «A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra comuni» con le seguenti: «A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico od organismi associativi ai sensi della legge n. 142 del 1990».

23.2

PAGANI

Al comma 1, sostituire le parole: «A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra comuni» con le seguenti: «A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge n. 142 del 1990».

23.2 (nuovo testo)

PAGANI

Al comma 1 sostituire le parole: «o consorzi obbligatori tra comuni», con le parole: «o consorzi obbligatori tra enti locali».

23.4

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «Per la gestione dei servizi del parco» inserire le seguenti: «esclusa la vigilanza».

23.6

CUTRERA

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «nonchè con comunioni familiari montane».

23.5

IL RELATORE

Art. 24.

Al comma 1, sopprimere le parole: «l'eventuale».

24.2

MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nell'organismo di controllo deve essere assicurata la presenza di un qualificato dirigente della regione territorialmente competente: tale membro sarà designato dalla regione territorialmente competente ed assumerà la presidenza dell'organismo di controllo».

24.1

PAGANI

Al comma 2, sostituire le parole: «Nell'organismo di controllo» con le altre: «Nel collegio dei revisori dei conti».

24.4

BOATO

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «che ne assume la presidenza».

24.3

IL RELATORE

Art. 25.

Al comma 2, dopo le parole: «gestione del parco» aggiungere le seguenti: «sentiti i comuni interessati per le zone a), b), c) e d'intesa con i comuni per la lettera d), in analogia al comma 4 dell'articolo 12».

25.2

ANDREINI

Al comma 2, dopo le parole: «gestione del parco» aggiungere le seguenti: «d'intesa con i comuni per gli agglomerati urbani».

25.2 (nuovo testo)

ANDREINI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

25.4

TRIPODI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e può riguardare anche aree confinanti con il parco».

25.1

MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Al comma 3, ultimo periodo sostituie le parole: «Il piano» con le altre: «Tale piano».

25.3

BOATO

Al comma 4, dopo la parola: «piano» aggiungere: «pluriennale economico sociale».

25.5

COVIELLO

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 1991

59ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Romita.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (2931), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il Presidente ZECCHINO, nel dare la parola al senatore Arduino Agnelli, chiarisce che quest'ultimo svolgerà le funzioni di relatore con particolare riguardo agli aspetti giuridico-istituzionali del provvedimento in titolo, mentre il senatore Ferrari-Aggradi illustrerà, più propriamente, le implicazioni di compatibilità comunitaria per quanto concerne i profili economico-finanziari del medesimo.

Prende la parola il relatore Arduino AGNELLI. Prendendo spunto dall'articolo 2 del disegno di legge il quale reca i principi e i criteri direttivi generali della delega legislativa richiesta dal Governo per l'attuazione del folto gruppo di direttive comunitarie contenute nella legge comunitaria per il 1991, il relatore chiarisce come la valutazione di tali criteri e principi generali non rientri, in senso stretto, nella competenza della Giunta. Peraltro - anche alla luce dei dati acquisiti dalla medesima nel corso dell'indagine recentemente svolta sulla partecipazione dell'Italia alle fasi formative ed attuative del diritto comunitario - gli sembrerebbe opportuno richiamare l'attenzione della Commissione di merito sulla necessità di un'attenta valutazione del principio e criterio direttivo di cui alla lettera a), al fine di suggerire una verifica dell'effettiva capacità delle strutture amministrative nazionali di corrispondere adeguatamente con gli attuali mezzi a disposizione alle

nuove esigenze poste dall'attuazione del diritto comunitario sollecitando anche una migliore utilizzazione delle competenze già attribuite dalla normativa vigente al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Il senatore TAGLIAMONTE concorda con le valutazioni del relatore.

Il senatore STRIK LIEVERS sottolinea la necessità di far pervenire un segnale più incisivo alla Commissione di merito, chiedendo la soppressione della lettera a) in questione al fine di meglio chiarire che le attuali strutture amministrative sono del tutto inadeguate.

Il Ministro ROMITA dà atto agli intervenuti della necessità di meglio rimodulare le ordinarie strutture amministrative nazionali in relazione alle nuove esigenze poste dall'attuazione del diritto comunitario. Egli si dichiara, tuttavia, convinto che tale rimodulazione abbisogna di interventi di natura strutturale che non possono trovare nella «legge comunitaria» annuale la propria collocazione fisiologica, che va piuttosto individuata in iniziative *ad hoc*; da discutere, eventualmente in un'apposita sessione comunitaria. Nè - conclude il Ministro - la sede della delega legislativa gli sembrerebbe la più opportuna per effettuare tali profonde riforme di struttura che troverebbero probabilmente miglior sede in una legge parlamentare.

Dopo interventi del relatore Arduino AGNELLI, del Ministro ROMITA e del senatore STRIK LIEVERS, il presidente ZECCHINO prende atto dell'orientamento della Giunta nel senso di formulare alla Commissione di merito un indirizzo sull'articolo in esame nel quale, pur prendendo atto che la Giunta non ha nulla da osservare dal punto di vista delle proprie competenze, viene richiamata l'attenzione sulle questioni testè emerse.

In merito all'articolo 6, dopo una proposta illustrata in tal senso dal relatore Arduino AGNELLI ed interventi di adesione dei senatori ROSATI e TAGLIAMONTE si conviene di richiamare l'attenzione della Commissione di merito sull'esigenza che i principi e criteri direttivi di cui alle lettere b) e c) del comma unico vengano realizzati facendo esclusivo riferimento alle direttive comunitarie citate dall'articolo medesimo le quali già contengono precise norme per la determinazione delle risorse minime che diano titolo al godimento del diritto di soggiorno comunitario ed, inoltre, di esprimere parere di parziale non conformità a quanto previsto dalle direttive stesse dei principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo in esame nella parte in cui non prevedono che il coniuge ed i figli a carico di un cittadino di uno Stato membro il quale beneficia del diritto di soggiorno nel territorio di altro Stato membro abbiano diritto di accedere a qualsiasi attività salariata o non salariata nell'insieme del territorio di detto Stato membro anche se non hanno la cittadinanza del medesimo, salve le deroghe connesse ad esigenze di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica.

Sugli articoli da 8 a 11 in materia di riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all'estero, di riconoscimento di diplomi in alcune professioni sanitarie e di disciplina del trasporto di merci per via navigabile nonché di formazione professionale dei trasportatori di merci pericolose su strada la Giunta, su conforme parere del relatore, conviene di esprimersi favorevolmente.

Circa gli articoli 12 e 13 in tema di violazione del diritto comunitario concernente le procedure di appalto di opere e forniture il relatore Arduino AGNELLI ricollegandosi a quanto già emerso dal dibattito in sede di esame dell'articolo 2 del disegno di legge in titolo ritiene che - nell'ambito di una valutazione complessiva delle strutture preposte a seguire l'impatto del diritto comunitario nel diritto nazionale - occorrerebbe richiamare l'attenzione della Commissione di merito sulla esigenza di verificare la reale opportunità di istituire il Comitato tecnico consultivo di cui al comma 2 dell'articolo 12 avuto riguardo alla già scarsa funzionalità delle procedure e della prassi attualmente esistenti per seguire, in generale, il contenzioso comunitario nelle sue fasi pre-contenziosa e contenziosa in senso proprio ed altresì alle competenze attualmente svolte dalle strutture già esistenti della cui disciplina il relatore dà conto partitamente.

Il senatore TAGLIAMONTE dichiara di concordare pienamente con quanto esposto dal relatore.

Favorevole, si dichiara, altresì il senatore ROSATI.

Il rappresentante del Governo dà conto dei motivi che hanno consigliato di proporre il Comitato consultivo in questione al fine di predisporre un organismo idoneo a seguire le infrazioni di diritto comunitario in materia di appalti pubblici con la massima celerità richiesta dalla direttiva di settore 89/665/CEE.

La Giunta quindi, su proposta del relatore AGNELLI Arduino, conviene di esprimere parere favorevole sugli articoli da 14 a 17 i quali recano rispettivamente criteri di delega per l'attuazione della direttiva 90/531/CEE sugli appalti nei settori cosiddetti esclusi; sanano - all'articolo - 15 una situazione di sofferenza comunitaria del nostro Paese per quanto riguarda la riserva obbligatoria a favore di società a prevalente partecipazione statale nell'affidamento di appalti di forniture nel settore dell'informatica ed infine, agli articoli 16 e 17, intendono dare attuazione a due importanti direttive in materia societaria fra cui - in particolare - la disciplina della società a socio unico.

Prende, quindi, la parola il relatore FERRARI-AGGRADI.

Su sua proposta la Giunta conviene di esprimere parere favorevole relativamente alla compatibilità comunitaria degli articoli da 18 a 24 in materia di credito al consumo.

L'articolo 25, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento - prosegue il relatore Ferrari-Aggradi - si prefigge l'attuazione della seconda direttiva sulla liberalizzazione delle attività creditizie nel mercato comune. Si tratta, precisa il relatore, di un

momento cruciale per l'adeguamento del nostro sistema creditizio alle regole competitive dell'Europa del 1992. A suo giudizio, la Giunta potrebbe esprimersi favorevolmente per quanto attiene alla compatibilità con la direttiva 89/646/CEE. Tuttavia, osserva in particolare il relatore, è solo in sede di emanazione da parte del Governo del testo unico delle disposizioni sulla materia previsto al secondo comma dell'articolo che potrà essere adeguatamente valutata la concreta trasposizione. Proseguendo il suo intervento il relatore Ferrari-Aggradi propone di esprimere parere favorevole sugli articoli da 26 a 31 e sull'articolo 33 tutti in materia di attuazione di direttive comunitarie sul settore assicurativo.

Seguono in argomento interventi dei senatori TAGLIAMONTE e ROSATI - di cui prende atto il presidente ZECCHINO - volti a richiamare l'attenzione sull'opportunità di una formulazione più omogenea degli articoli in questione per quanto attiene l'utilizzazione del termine principio e criterio direttivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

60ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
ZECCHINO*

Interviene il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Romita.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (2931), approvato dalla Camera dei deputati)

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il Ministro ROMITA tiene a precisare che laddove nelle osservazioni sull'articolato già formulate dalla Giunta si prospetta l'esigenza di raccordare la normativa di attuazione delle direttive comunitarie con quella vigente nei singoli settori interessati, viene ad esprimersi una esigenza che ha già trovato udienza nella formulazione del disegno di legge in esame, laddove l'articolo 2 al principio e criterio direttivo di cui alla lettera c) intende far fronte proprio a tale esigenza di coordinamento.

Quindi, su proposta del relatore FERRARI-AGGRADI la Giunta conviene di esprimere parere di compatibilità comunitaria in merito all'articolo 34 sul regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e sul successivo articolo 35 riguardante il regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri.

Del pari favorevole è il parere del RELATORE - sul quale concorda la Giunta - in merito all'articolo 36 il quale intende modificare i criteri per l'accertamento dell'imposta di fabbricazione sulla birra.

Riferisce, quindi, alla Giunta in sostituzione del relatore designato Arduino Agnelli, il Presidente ZECCHINO.

Su sua proposta la Giunta conviene di esprimere parere favorevole sull'articolo 37 concernente il contenuto di catrame nelle sigarette.

In merito all'articolo 38, recante criteri di delega per la definizione dei componenti dei concimi, la Giunta conviene - su proposta del PRESIDENTE relatore - di evidenziare l'incompletezza dei principi e criteri direttivi proposti laddove non viene inserito un principio e criterio relativo alle indicazioni obbligatorie per l'identificazione dei concimi secondo quanto previsto dall'articolo 6 della direttiva 89/284/CEE e dall'articolo 4 della direttiva 89/530/CEE.

Su conforme proposta del PRESIDENTE relatore la Giunta conviene di esprimere parere favorevole sull'articolo 39 in materia di dispositivi medici impiantabili attivi.

All'articolo 40 la Giunta conviene - nel rilevare l'incompletezza dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere *d)* *e)* ed *h)* rispetto alle direttive-parametro laddove non indicano che la previsione degli effetti e le procedure di notifica riguardanti l'impiego e il rilascio di organismi geneticamente modificati siano estesi anche a quelli di rilascio di combinazioni di tali organismi o di immissioni sul mercato di prodotti contenenti il medesimo materiale genetico.

Su proposta del PRESIDENTE relatore l'articolo 41 viene, quindi, accantonato.

Sull'articolo 42 relativo ai requisiti costruttivi dei dispositivi di protezione individuale si conviene, su conforme proposta del PRESIDENTE relatore, di esprimere parere favorevole.

L'articolo 43 - in materia di criteri di delega sulla sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro - viene ritenuto, dopo una esposizione in tal senso del PRESIDENTE relatore, incompleto riguardo ai principi e criteri direttivi alla stregua delle disposizioni delle direttive di settore, laddove non si prevede anche un principio e criterio recante l'obbligo di individuare le procedure e le autorità idonee ad assicurare una vigilanza ed una sorveglianza adeguate.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore GIANOTTI, si conviene di esprimere parere favorevole sull'articolo 44 riguardante le sostanze e i preparati pericolosi, prospettando l'esigenza di integrare il testo in esame con un riferimento alla direttiva 88/379/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi la quale non risulta chiaramente recepita nel diritto nazionale.

L'articolo 45 sulla libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente viene ritenuto - su conforme proposta del PRESIDENTE relatore - incompleto quanto ai principi ed ai criteri direttivi laddove, relativamente alla lettera e), non si prevede - in particolare - che le autorità pubbliche rispondano alle richieste di informazioni in materia ambientale nei più brevi termini possibili e, comunque, entro due mesi.

All'articolo 46 in tema di medicinali veterinari per uso immunologico e mangimi composti e medicati, su proposta del PRESIDENTE relatore, si conviene di esprimere parere favorevole subordinato ad una riformulazione del principio e criterio direttivo di cui alla lettera c) onde prevedere l'esigenza di stabilire controlli sulle sostanze in questione anche per quanto attiene alla loro conservazione.

Agli articoli 47 e 48 in materia di controlli veterinari si conviene, senza dibattito e su proposta del PRESIDENTE relatore, di esprimere parere favorevole.

In tema di prodotti alimentari, settore disciplinato dal capo VII del disegno di legge, si conviene - senza dibattito - di subordinare il parere favorevole all'introduzione di emendamenti agli articoli 49, sui solventi da estrazione e 50 sulla produzione e commercializzazione dei prodotti a base di carne, all'accoglimento di due emendamenti dei quali dà conto partitamente il PRESIDENTE relatore. In particolare, con riferimento all'articolo 49, viene prospettata dal Presidente ZECCHINO l'esigenza di recepire la direttiva 89/107/CEE relativa agli additivi autorizzati ai prodotti alimentari destinati al consumo umano.

Sugli articoli da 51 a 61 si conviene, dopo una proposta in tal senso del PRESIDENTE relatore di esprimere parere favorevole.

Prende, quindi, la parola il relatore FERRARI-AGGRADI, avuto riguardo alle norme contenute nel capo VIII in tema di produzione industriale. Su sua proposta la Giunta concorda in ordine alla definizione di un parere di compatibilità comunitaria per quanto riguarda gli articoli 62 sulla disciplina dei marchi di impresa; 63 sul transito di energia elettrica sulle grandi reti; 64 sulla trasparenza dei prezzi del gas ed energia elettrica ad uso industriale e 65 concernente l'attuazione di norme comunitarie in materia di risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione.

Proseguendo nella sua esposizione il relatore FERRARI-AGGRADI passa a trattare del Capo IX che riguarda la materia dei trasporti e delle telecomunicazioni.

Su sua proposta la Giunta conviene di esprimere parere di compatibilità comunitaria relativamente all'articolo 66 ed agli articoli 67 e 68 in materia di trasporti in conto proprio e di uso di veicoli noleggiati senza conducente.

Sugli articoli da 69 a 71 i quali riguardano - rispettivamente - principi e criteri di delega per la fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni; gli aspetti di compatibilità elettromagnetica degli apparecchi elettrici ed elettronici nonché l'istituzione di un servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre la Giunta conviene, su proposta del RELATORE Ferrari-Aggradi di esprimersi positivamente per quanto attiene ai profili di compatibilità comunitaria.

Diverse valutazioni il RELATORE esprime, invece, avuto riguardo all'articolo 72 il quale detta criteri di delega per l'attuazione della direttiva 90/388/CEE volta a realizzare la concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione. Infatti - prosegue l'oratore - il principio e criterio direttivo di cui al punto f) dell'articolo in questione si deve considerare non conforme alla direttiva - parametro laddove viene prescritto l'obbligo di mantenere il divieto di rivendita di capacità di circuiti affittati almeno fino al 31 dicembre 1992, con possibilità di prolungarlo fino al 1° gennaio 1996, mentre su tale specifico punto la statuizione comunitaria stabilisce inequivocamente l'obbligo di eliminare il divieto di rivendita dopo il 31 dicembre 1992.

Prende atto la Giunta.

Il RELATORE conclude sottolineando l'importanza dei diritti del cittadino europeo i quali devono essere salvaguardati in primo luogo attraverso una corretta trasposizione dal diritto comunitario nel diritto nazionale.

Si riprende in esame l'articolo 41, il quale reca i criteri di delega per la protezione dalla radioattività delle popolazioni interessate, precedentemente accantonato.

Su proposta del PRESIDENTE relatore si conviene, dopo un dibattito nel quale intervengono il senatore GIANOTTI, il Ministro ROMITA, il senatore STRIK LIEVERS ed il Presidente ZECCHINO di accogliere un parere di conformità solamente parziale alle norme comunitarie.

Prendendo lo spunto dall'articolo 76 il PRESIDENTE relatore propone di rivolgere un indirizzo alla Commissione di merito affinché valuti l'esigenza di una attenta definizione e di uno stretto coordinamento delle funzioni che saranno svolte dalle nuove strutture di cui si propone l'introduzione ai commi primo e secondo con quelle già spettanti alle altre attualmente previste dalla normativa vigente, sulle quali l'oratore fornisce dettagliate indicazioni.

Seguono interventi dei senatori TAGLIAMONTE, FERRARI-AGGRADI, GIANOTTI, STRIK LIEVERS e ARFÈ.

Il senatore TAGLIAMONTE ritiene che occorrerebbe individuare procedure idonee al fine di consentire tempestivamente alle Commissioni permanenti di prendere conoscenza del parere di compatibilità comunitaria espresso dalla Giunta.

Si associa il relatore FERRARI-AGGRADI il quale ritiene che l'opera svolta dalla Giunta nell'approfondimento dell'impatto comunitario sul diritto nazionale meriti di avere un'influenza ben maggiore sul lavoro parlamentare. Egli tiene - anzi - a precisare al riguardo che la qualità dell'apporto della Giunta stessa è tanto più degna di considerazione laddove si ponga mente alle sconcertanti condizioni di disagio logistico ed organizzativo in cui versano gli Uffici, che egli ha avuto modo di sperimentare personalmente.

Il senatore GIANOTTI ribadisce l'esigenza di far fronte alla drammatica situazione in cui versa l'Amministrazione italiana nel tentativo di portarsi in sintonia con il diritto comunitario. Egli preannuncia che è intenzione della propria parte politica accompagnare alla discussione sul disegno di legge «comunitaria» per il 1991 un esame approfondito dei contenuti del documento conclusivo che sarà prossimamente varato dalla Giunta dopo la recente conclusione della indagine conoscitiva sulle fasi formativa ed attuativa del diritto comunitario.

Nel rilevare che purtroppo anche in questa occasione i problemi connessi all'esame della «legge comunitaria» non sono stati adeguatamente valutati da talune Commissioni permanenti, l'oratore conclude dichiarando la propria adesione alle esposizioni testè svolte dai due relatori.

Medesime considerazioni esprime il senatore STRIK LIEVERS.

Aderisce il senatore ARFÈ.

Il senatore TAGLIAMONTE, prendendo spunto dagli articoli 74 e 75 del provvedimento in esame esprime - in particolare - preoccupazione in ordine alla reale funzionalità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Egli auspica, altresì, che l'esame delle «leggi comunitarie» annuali rappresenti un momento di seria verifica dello stato di attuazione della legge dell'anno precedente anche avuto riguardo alla situazione del contenzioso nei confronti della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Il Ministro ROMITA concorda in merito all'esigenza che per il Fondo di rotazione vengano individuati criteri di funzionamento più rispondenti alla sua funzione di finanziamento per i progetti cofinanziati con la Comunità.

Circa lo stato di attuazione della legge comunitaria per il 1990 il rappresentante del Governo si dichiara disponibile in qualunque momento ad informare la Giunta. L'oratore rileva che le previsioni pessimistiche che potevano essere probabilmente attendibili fino al mese di luglio scorso sono state fortunatamente, smentite nei mesi

successivi, anche per l'intervento autorevole della Presidenza del Consiglio ed i ritmi di elaborazione degli schemi di decreti legislativi delegati hanno preso un andamento più rapido. In particolare il Ministro osserva che sul totale delle direttive da recepire contenute nella «legge comunitaria per il 1990» il 54 per cento è stato varato utilizzando i vari strumenti a ciò predisposti dalla «legge La Pergola». Dovrebbero restare da attuare circa 70 direttive e l'oratore ritiene che entro la fine dell'anno in corso tutte le direttive dovrebbero essere completamente trasposte. Questi dati - prosegue il ministro - dimostrano la necessità di ripensare le procedure di allestimento e di approvazione della «legge comunitaria», nonché quelle di predisposizione degli schemi di decreti normativi.

Il Presidente ZECCHINO nel prendere atto dei problemi emersi dal dibattito, sottolinea l'importanza dell'indagine conoscitiva sul diritto comunitario portata avanti dalla Giunta e dei risultati che da questa indagine ci si attende in termini di proposte operative.

La Giunta conferisce, quindi, mandato ai relatori di stendere un parere - favorevole con osservazioni - nei termini emersi dal dibattito.

La seduta termina alle ore 16,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1991

70ª Seduta

Presidenza del Presidente

CHIAROMONTE

La seduta inizia alle ore 15,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente dispone che la seduta sia trasmessa mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA BOZZA DI RELAZIONE SUL TEMA DELLA
PROVA PROCESSUALE, CON RIFERIMENTO AI PROBLEMI RELATIVI AI
PROCESSI CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

Il PRESIDENTE invita il deputato Violante ad illustrare le modifiche che ha apportato al documento in discussione dopo lo svolgimento delle audizioni del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro dell'interno.

Il deputato VIOLANTE, relatore alla Commissione, precisa che in appositi paragrafi della bozza di relazione ha indicato gli orientamenti espressi dal ministro Martelli e dal ministro Scotti in ordine ai diversi punti del documento. Fa presente di aver mantenuto la parte relativa alla competenza per territorio «distrettuale» o «regionale» per i delitti di criminalità organizzata e di aver modificato il paragrafo nell'udienza preliminare ipotizzando una radicale riforma delle procedure pur senza prevedere la soppressione dell'istituto. Comunica, infine, di aver inserito la segnalazione di una serie di proposte di carattere non processuale concernenti l'introduzione di una figura generale di associazione per delinquere, la revisione del reato continuato, il coordinamento di diversi istituti premiali, le pene previste per l'usura, la disciplina degli arresti domiciliari e l'anticipazione del termine per il patteggiamento.

Il senatore TRIPODI ribadisce il proprio apprezzamento per il documento proposto. Esprime perplessità circa l'ipotizzata unificazione distrettuale o regionale dei processi di mafia: l'allontanamento della sede processuale da quella delle indagini rischia infatti, a suo avviso, di rendere meno efficace la risposta dello Stato. Occorrerebbe viceversa rafforzare gli uffici delle zone a più alta densità mafiosa. Chiede che tale sua osservazione sia inserita nella relazione.

Il deputato Ombretta FUMAGALLI ritiene che la relazione parta da un dato indiscutibile: che cioè non sia possibile istituire in concreto due forme di processo, uno per i reati di mafia e di criminalità organizzata nel quale le garanzie di difesa possono essere in qualche modo limitate, se non addirittura sacrificate, e l'altro, relativo a reati comuni, per i quali le garanzie introdotte dal nuovo rito processuale dovrebbero restare intatte.

L'affermazione, che ha una sua comprensibile logica, viene in realtà contraddetta dalla proposta di numerose modifiche in relazione ai processi di criminalità da introdurre nell'ambito della stessa legge di delega o addirittura modificandone tratti significativi, fino a prevedere istituti nuovi. Sicché occorrerebbe forse pensare, partendo dall'urgenza delle innovazioni processuali in tema di criminalità, ad estendere talune modifiche in relazione a tutti i processi.

Passando in particolare ad alcuni argomenti dei quali la relazione si occupa, apprezza lo sforzo di conseguire strumenti atti ad un'efficace persecuzione dei reati.

Tra questi strumenti la revisione di un coordinamento tra le Procure interessate ad uno stesso fenomeno è senz'altro positiva, anche se occorrerebbe andare oltre, quando si consideri che in Sicilia vi sono ben quattro corti di appello e che il terreno di operatività della mafia coinvolge tutti e quattro i distretti.

Condivide, inoltre, l'osservazione relativa ai conflitti positivi tra pubblico ministero, mentre ritiene che l'istituto dell'avocazione dovrebbe essere utilizzato senza deformazioni: il limite che separa la sede del magistrato inquirente da quella del magistrato giudicante sarebbe così superato meglio che se si affidassero le indagini ad una sola Procura.

Si sofferma quindi sulla formazione della prova, concordando sulla necessità di evitare le formalità preventive dell'incidente probatorio, sulle quali, in processi di mafia, potrebbe inserirsi l'opera dissuasiva dei criminali.

Opportuna è una riforma del sistema di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche, inspiegabilmente limitata per ragioni di esasperato garantismo: condivide le proposte di abolizione del Tribunale della libertà e di modifica del contenuto dell'appello, divenuto disomogeneo di fronte all'oralità del giudizio di primo grado.

Il deputato VIOLANTE ritiene che, in linea generale, le osservazioni del deputato Ombretta Fumagalli non confliggono con l'ispirazione del documento che ha illustrato e si riserva di tenere conto di esse nella stesura definitiva. Non è contrario ad inserire l'osservazione del senatore Tripodi nel paragrafo relativo alla unificazione delle competenze territoriali.

Il PRESIDENTE propone che la bozza di relazione sia approvata e che sia dato incarico al deputato Violante di introdurre le modifiche proposte nel corso della discussione.

Concordano i Commissari presenti.

**DISCUSSIONE DELLA BOZZA DI RELAZIONE SULLE RISULTANZE DELL'ATTIVITÀ
DEL GRUPPO DI LAVORO INCARICATO DI SVOLGERE ACCERTAMENTI SULLO
STATO DELLA LOTTA ALLA MAFIA IN BASILICATA**

Il PRESIDENTE invita il senatore Azzarà a riferire.

Il senatore AZZARÀ ritiene opportuno rinunciare a svolgere l'incarico di relatore affidatogli, suggerendo la designazione di un Commissario non eletto in Basilicata.

Il PRESIDENTE, espresso vivo apprezzamento per la dichiarazione del senatore Azzarà, propone che il deputato Violante, anch'egli componente la delegazione recatasi in Basilicata, svolga la relazione.

Il deputato VIOLANTE accoglie l'invito e chiede di riferire alla Commissione nella prossima seduta.

Così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 1991

Presidenza del Presidente
COLONI
indi del Vice Presidente
LODI FAUSTINI FUSTINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per il tesoro, Pavan, il direttore generale degli Istituti di previdenza, Grande, ed il vice direttore generale Tomenzi.

La seduta inizia alle ore 15.

**SEGUITO DELL'ESAME ED APPROVAZIONE DEI RENDICONTI DEGLI ISTITUTI DI
PREVIDENZA PER IL 1988, 1989 E 1990**

Il Presidente COLONI dà il benvenuto al deputato Gregorelli, che sostituisce il deputato Borruso, entrato a far parte del Governo.

Fornisce ragguagli ai commissari sull'incontro avuto con il direttore generale dell'INAIL, il quale ha esposto le principali problematiche attinenti al funzionamento dell'Istituto; in particolare, ha espresso preoccupazioni su possibili difficoltà di controllo in relazione a nuove normative in esame in sede parlamentare.

Propone alla Commissione di ascoltare in merito i direttori generali dell'INPS e dell'INAIL, perchè possano fornire le loro valutazioni tecniche.

La Commissione, all'unanimità, concorda con la proposta testè formulata.

Il Presidente LODI FAUSTINI FUSTINI, dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo di essere intervenuto all'odierna seduta, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha espresso parere favorevole al ministro del tesoro sui due provvedimenti di variazione allo stato di previsione delle spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro per l'anno 1991.

Ricorda inoltre che il senatore Perugini ha svolto la relazione sui rendiconti degli Istituti stessi per gli esercizi 1988, 1989 e 1990.

Il senatore ANTONIAZZI chiede raggugli in ordine alle richieste di pensionamento anticipato presentate nelle ultime settimane, dopo il grande clamore suscitato dal progetto di riforma pensionistica elaborato dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Riferendosi alle differenti situazioni presenti nelle quattro Casse amministrative, intende conoscere quale sia l'età media dei pensionati e quale sia la contribuzione media richiesta.

Concorda con quanto detto nella seduta di ieri dal relatore, senatore Perugini, in particolare riguardo agli aspetti economico-patrimoniali, a quelli tecnici e gestionali, nonché alle difficoltà dell'amministrazione nella trattazione delle pratiche pensionistiche.

Osserva, in particolare, che dai dati relativi alla liquidazione delle prestazioni emerge l'esistenza di un notevole arretrato, che è anzi aumentato nel 1990 rispetto all'anno precedente. Commenta, a tale riguardo, i dati forniti nella pagina 20 dei rendiconti per l'esercizio 1990, in cui si fa fra l'altro riferimento ai pressanti adempimenti posti a carico dei servizi previdenziali in relazione alle norme introdotte con la legge n. 29 del 1979, che prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, vantati dai lavoratori dipendenti, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione.

Non può non esprimere preoccupazione anche per i dati relativi alle pratiche definite nel corso del 1990, relative alla determinazione dell'onere ed ai provvedimenti negativi, nonostante che siano state promosse forme di incentivazione economica al personale.

Pur riconoscendo ai rappresentanti degli Istituti di previdenza di aver attuato negli ultimi mesi una riorganizzazione dell'azione complessiva anche in base alla recente legge n. 274, sottolinea che le lamentele degli utenti si incentrano soprattutto sui tempi di liquidazione, ancora eccessivi.

Chiede quindi quali siano i provvedimenti concreti che si intendono definire per superare la grave situazione in atto. Ricorda poi il contenuto della recente legge n. 274, che prevede fra l'altro una diversa composizione del consiglio di amministrazione e l'istituzione di un comitato tecnico teso a rafforzare le funzioni di indirizzo del consiglio stesso; prevede altresì l'istituzione di sedi periferiche della direzione generale degli Istituti di previdenza, ed anche l'ampliamento delle forme di investimento, la modifica della stima degli immobili con lo sveltimento delle procedure, nonché la possibilità di partecipare a società per la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare.

Perché tali possibilità offerte dalla legge non rimangano inattuato, chiede di conoscere dettagliatamente i programmi già predisposti e le previsioni sui tempi in cui essi potranno essere attuati.

Ribadisce infine che l'efficienza dell'azione complessiva della direzione generale si misurerà sui risultati che saranno ottenuti nella liquidazione delle prestazioni, pur non trascurando altri settori, quali ad esempio il recupero delle morosità e delle evasioni contributive.

Il senatore ANGELONI fa propri gli interrogativi e le osservazioni formulati dal senatore Antoniazzi, auspicando in particolare che gli strumenti offerti alla direzione generale degli Istituti di previdenza dalla legge n. 274, approvata nei mesi scorsi, siano sufficienti a rimediare alla grave situazione relativa alla liquidazione delle prestazioni.

Si sofferma successivamente sui raffronti fra il 1989 ed il 1990 in ordine ai riscatti, rilevando che accanto ad un aumento delle domande si registra una diminuzione nelle liquidazioni e nei ruoli: chiede di conseguenza in quale punto dell'iter delle pratiche possano essere rinvenute le cause dei ritardi.

Il direttore generale GRANDE esprime innanzitutto disagio per la situazione complessiva relativa agli Istituti di previdenza, che - lo riconosce - non è completamente sotto controllo; deve però rilevare che i dati citati dal senatore Antoniazzi sul numero delle pratiche definite vanno letti in modo organico, dovendo soprattutto considerare che le normative inserite nei contratti sottoscritti con il personale hanno una validità triennale.

Risponde diffusamente ai quesiti ed alle osservazioni testè formulate, impegnandosi formalmente anche a nome dell'intera amministrazione a promuovere l'attuazione di tutti gli strumenti innovativi offerti dalla recente legge n. 274: fa conoscere, in particolare, l'orientamento di pervenire all'istituzione soltanto di cinque o sei sedi periferiche nei maggiori centri urbani, in modo che non vi sia una dispersione inutile di forze potendo per tale via raggiungere aree comprendenti circa il settanta per cento degli utenti.

Fa presente ai commissari di aver invitato l'INADEL nelle settimane scorse ad attuare quelle forme di collaborazione necessarie a livello locale per pervenire allo snellimento delle procedure, secondo quanto previsto dalla ridetta legge n. 274; ritiene anche importante che la collaborazione con altri organismi sia definita secondo parametri di reale progettualità.

Assicura che gli sforzi del prossimo futuro si concentreranno sulle prestazioni previdenziali e fornisce dati dettagliati sulle nuove disposizioni relative ai provvedimenti di riliquidazione, per i quali nelle prossime settimane si dovrebbero registrare considerevoli miglioramenti.

È intenzione della direzione generale, anche attraverso la definizione del progetto di informatizzazione, pervenire entro i prossimi tre anni al recupero dell'intero arretrato, non coinvolgendo in ciò le sedi periferiche di prossima istituzione, che dovranno iniziare la propria attività senza scontare carichi arretrati.

Un altro obiettivo che può essere raggiunto dopo il varo della legge n. 274 riguarda la procedura abbreviata per rendere definitiva una liquidazione provvisoria: a partire dal 1° gennaio 1992 si intende dare correttezza alle nuove pensioni e ciò - lo sottolinea - rappresenta per l'amministrazione un salto di qualità assai rilevante.

Circa il personale da destinare alle istituende sedi periferiche, assicura che i trasferimenti saranno effettuati soltanto a seguito di domanda degli interessati, mentre per la sede di Roma tali trasferimenti potranno essere attuati anche d'ufficio.

Dopo aver fornito dati specifici sulle richieste di pensionamento anticipato avanzate negli ultimi mesi, osserva che una causa di grave difficoltà per le Casse amministrate è rappresentata dalla disomogeneità delle normative riguardanti l'età minima per andare in pensione: a tale riguardo, sarebbe forse opportuno unificare mediante un provvedimento legislativo tali differenziate situazioni.

In ordine alle ricongiunzioni ed ai riscatti, fa presente che una parte dei ritardi è certamente dovuta all'INPS - con il quale si stanno definendo specifiche forme di collaborazione -, mentre per il resto il ritardo si deve imputare alla struttura accentrata della direzione generale nonché alla complessità dei conteggi che devono essere effettuati.

Il vicedirettore generale TOMENZI fornisce dati dettagliati sulla propensione al pensionamento anticipato riscontrata negli ultimi mesi, ed in particolare dal momento in cui sono state rese note le linee principali del progetto di riforma del sistema pensionistico predisposto dal Governo. Fa conoscere anche i dati numerici relativi ai periodi contributivi delle singole Casse amministrate.

Dopo che il senatore ANTONIAZZI ha ribadito che la produttività complessiva non appare adeguata alle necessità riscontrate, il direttore generale GRANDE precisa che le pratiche lavorate sono in ogni caso superiori a quelle concordate con le organizzazioni sindacali, in presenza di un monte ore straordinarie rimasto immutato negli ultimi anni; la produttività complessiva, del resto, non potrà che subire miglioramenti nel 1992, in conseguenza degli incentivi economici garantiti dalla legge n. 274, che offre peraltro la possibilità di ridefinire gli accordi con il personale.

Il sottosegretario di stato per il tesoro, PAVAN, ricorda di aver sempre ritenuto importante una sollecita approvazione della legge n. 274, in particolare perchè rende possibili un reale decentramento ed una migliore organizzazione complessiva dell'azione degli Istituti di previdenza. Le norme previste dalla legge sono in via di attuazione, ma si deve riconoscere che le prospettive sono positive.

Reputa opportuno predisporre un piano per favorire una migliore preparazione del personale degli enti locali che deve istruire le pratiche e si dichiara d'accordo a che la notevole mole di arretrato non sia caricata sulle istituende sedi periferiche.

Invita infine la Commissione ad approvare i rendiconti esaminati nell'odierna seduta.

Il senatore PERUGINI, *Relatore*, non intende aggiungere altro a quanto espresso nella seduta di ieri e ribadisce alla Commissione la proposta di approvare i rendiconti degli Istituti di previdenza per gli esercizi 1988, 1989 e 1990.

Il senatore ANTONIAZZI preannunzia voto favorevole sui rendiconti di cui sopra, con l'avvertenza che esso non si estende alla parte riguardante i servizi della previdenza, sulla quale si asterrà: con ciò

intende stimolare la direzione generale degli Istituti di previdenza a porre in essere gli atti necessari per addivenire nei prossimi mesi ad un reale miglioramento nella liquidazione delle prestazioni.

Il Presidente LODI FAUSTINI FUSTINI si associa alle considerazioni del senatore Antoniazzi.

Il senatore TANI, a nome del gruppo della democrazia cristiana, esprime voto favorevole sui predetti rendiconti, ed invita l'amministrazione ad operare con urgenza perchè i tempi di liquidazione delle prestazioni siano considerevolmente ridotti a beneficio degli utenti.

La Commissione approva quindi i rendiconti degli Istituti di previdenza per gli esercizi 1988, 1989 e 1990.

Il Presidente LODI FAUSTINI FUSTINI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì prossimo, 8 ottobre 1991, alle ore 9, per l'inizio delle audizioni dei presidenti degli enti vigilati.

La seduta termina alle ore 16,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1991

232^a Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 8,55.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope (3000), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione: rimessione alla Commissione plenaria)

Il senatore ACQUARONE, premesso che il provvedimento risente dell'incertezza che caratterizza in larga misura la legislazione penale, rileva che esso intende comunque dare soluzione normativa alla attuale controversa giurisprudenza relativa alla obbligatorietà dell'arresto per chi sia trovato in possesso di modeste quantità di talune sostanze stupefacenti o psicotrope. Per questi motivi, suggerisce di esprimere un nulla osta all'ulteriore corso del disegno di legge, ferma restando la opportunità di approfondirne le disposizioni in sede di esame di merito, da parte della competente commissione.

A giudizio del senatore GALEOTTI il decreto-legge n. 309, che interviene a breve distanza temporale dalla approvazione della nuova normativa in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, va valutato con favore, giacchè l'esperienza pratica degli ultimi mesi ha evidenziato l'opportunità di tale modifica.

Il senatore PONTONE, nel rilevare che la modifica di una normativa a poca distanza dalla sua approvazione costituisce il segnale di un' autentica schizofrenia legislativa, fa osservare che il disegno di legge, data la delicata materia cui attiene, andrebbe esaminato dalla Commissione plenaria.

Convieni la Sottocommissione.

Cappuzzo ed altri: Modifica dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (2989)

(Parere alla 4ª Commissione: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore FRANCHI osserva che, in attesa della necessaria riforma organica della struttura delle Forze armate, è indispensabile l'adozione di una specifica iniziativa legislativa, volta ad assicurare l'indispensabile continuità agli organi militari che svolgono funzioni di alta consulenza al responsabile politico del Dicastero della difesa. Per questi motivi, egli annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, concernente soppressione delle gestioni fuori bilancio (2884)

(Parere alla 5ª Commissione: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SANTINI illustra il provvedimento, rilevando che le gestioni fuori bilancio contrastano con i principi di universalità, integrità ed unità del bilancio dello Stato, sanciti dall'articolo 5 della legge n. 468 del 1978. La peculiarità di talune attività attualmente esercitate attraverso tali gestioni impone tuttavia l'adozione di alcune norme transitorie, onde consentire il passaggio dal regime speciale a quello ordinario. Da qui l'esigenza di qualche deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, esigenza alla quale risponde il disegno di legge in esame: per questi motivi, il relatore propone l'espressione di un parere favorevole.

Concorda il senatore GALEOTTI, osservando che il provvedimento dà finalmente attuazione all'articolo 8 del decreto-legge n. 65 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 1989. Tale disposizione - egli ricorda - ha previsto la soppressione di tutte le gestioni fuori bilancio, eccezion fatta per i fondi di rotazione, allo scadere di un biennio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge (2 marzo 1991). Nel prendere atto che il disegno di legge

n. 2884 giunge tardivamente all'esame del Parlamento, rileva che esso è pienamente conforme ai principi costituzionali, annunciando pertanto il voto favorevole della sua parte politica.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Emo Capodilista ed altri: Celebrazioni per il IV centenario di Galileo Galilei professore all'Università di Padova (2890)
(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Il senatore GUIZZI nota che il disegno di legge intende consentire di dare adeguato risalto alle celebrazioni del IV centenario dell'inizio dell'insegnamento padovano di Galileo Galilei, indette per il 1992 dall'Università degli studi di Padova. In considerazione della finalità cui il provvedimento è rivolto, suggerisce di esprimere avviso favorevole.

Convieni la Sottocommissione all'unanimità.

Disposizioni sui lettori di lingua straniera nelle università (2964)
(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore GUIZZI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Interventi straordinari a favore degli Enti autonomi teatro comunale dell'opera di Genova, teatro regio di Torino, teatro dell'opera di Roma e teatro La Fenice di Venezia (3002), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonsignore ed altri; del Consiglio regionale del Piemonte; del Consiglio regionale della Liguria; dei deputati Rocelli ed altri; Cursi ed altri
(Parere alla 7ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il senatore ACQUARONE, illustra favorevolmente il provvedimento, auspicandone la rapida conclusione dell'*iter*.

I senatori GUIZZI, FRANCHI e PONTONE, pur condividendo lo spirito e la finalità del disegno di legge, fanno presente l'opportunità di raccomandare alla Commissione di merito di farsi carico, in altro successivo provvedimento, dei delicati problemi del teatro San Carlo di Napoli.

Con tale osservazione, la Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole.

Disposizioni per accelerare le opere e gli interventi di attuazione del programma di tutela ambientale (2924)
(Parere alla 13ª Commissione: favorevole con condizioni)

Il relatore, senatore SANTINI, rileva che la realizzazione di opere ed interventi finanziati dal Ministero dell'ambiente incontra oggi gravi

difficoltà, che determinano inaccettabili ritardi sul piano della tutela ambientale. In particolare, tale Ministero ha negli ultimi tre anni finanziato progetti per circa 4.000 miliardi, soprattutto nei settori della depurazione delle acque e dello smaltimento dei rifiuti, ma l'avanzamento di tali interventi non è soddisfacente. Le cause di tali ritardi vanno individuate nel sovrapporsi di iniziative disarticolate da parte dei molti soggetti competenti ad emettere autorizzazioni e nulla osta e nella ostilità spesso riscontrabile nelle popolazioni locali. Il provvedimento in esame intende pertanto riconoscere ad alcuni interventi contenuti nel programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale - approvato dal CIPE con deliberazione del 3 agosto 1990 - carattere di preminente interesse nazionale, indifferibilità ed urgenza. Il disegno di legge affida poi ai Presidenti delle regioni una peculiare responsabilità attuativa delle intese programmatiche, utilizzando il modulo procedimentale della conferenza di servizi. Il relatore avanza tuttavia dubbi e perplessità con specifico riferimento alla conferenza, disciplinata all'articolo 3: il comma 1 non gli pare infatti tenere conto della esigenza che la convocazione della conferenza avvenga d'intesa con le regioni interessate.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI nutre perplessità di fondo sul provvedimento, che giudica lesivo dell'autonomia regionale, costituzionalmente sancita e recentemente ribadita dalla legge n. 142 del 1990. Egli conviene col relatore circa le gravi difficoltà finora incontrate nell'individuazione dei siti per l'allocazione delle discariche, a causa della ostilità delle popolazioni interessate e della avversione, talora preconcepita, delle organizzazioni ambientaliste. Si dichiara comunque fiducioso nella possibilità di individuare procedure finalizzate a consentire interventi nel pieno rispetto delle esigenze ambientali. A tale scopo, sarebbe tuttavia indispensabile evitare di ricorrere, sull'onda dell'emergenza, a leggi speciali, che rischiano di travolgere l'autonomia degli enti locali, conciliando invece il rispetto delle autonomie con l'esigenza di fornire risposta tempestiva ed efficace ai problemi ambientali. Per questi motivi - prosegue il senatore Galeotti - la sua parte politica non ha mai condiviso la strategia di altri Gruppi, particolarmente sensibili nei confronti dei problemi ambientalistici, che si sono fatti perciò sostenitori di un accentuato neocentralismo. Anche il provvedimento in esame, come già evidenziato dal relatore, si muove in questa ottica, ed è pertanto censurabile.

Il senatore ACQUARONE rileva che, data l'impossibilità di dar corso al necessario riordino organico della normativa in materia di lavori pubblici, nel momento attuale occorre forzatamente fare ricorso ad una legislazione di emergenza. Per questi motivi, pur nutrendo perplessità di carattere generale, egli non ritiene il provvedimento in esame costituzionalmente censurabile, a meno di non voler dare una lettura assai ampia dell'articolo 97 della Costituzione.

Dissente il senatore FRANCHI, rilevando che l'esclusione della consultazione delle amministrazioni locali ai fini della realizzazione delle grandi opere pubbliche è destinata a non dare risultati soddisfa-

centi. In questo quadro, egli ricorda che, nel periodo in cui si stava procedendo alla realizzazione del tronco autostradale oggi denominato A-14, gli uffici dell'ANAS avevano approntato un progetto che penalizzava fortemente i comuni costieri dell'Adriatico. Furono allora proprio le vive proteste delle popolazioni di quel territorio ad impedire lo scempio ambientale che ne sarebbe altrimenti derivato.

Il senatore PONTONE osserva che le incertezze e le perplessità che già nutriva sul provvedimento si sono rafforzate nel corso del dibattito. Pur concordando con le argomentazioni del senatore Acquarone, dichiara però di dissentire dalle conclusioni che egli ne trae, anticipando l'espressione di un voto contrario.

Il senatore SANTINI, nel confermare la propria proposta di parere favorevole, suggerisce di condizionare tale avviso al rispetto, da parte della Commissione di merito di due condizioni, entrambe riguardanti l'articolo 3. In tale disposizione andrebbe infatti incluso un riferimento alla necessità di un'intesa con le regioni interessate ai fini della convocazione della conferenza dei servizi. Tale convocazione non dovrebbe inoltre ridursi ad una semplice possibilità, come nella formulazione attuale dell'articolo, bensì costituire un autentico obbligo, giungendosi altrimenti alla conseguenza che strumenti urbanistici possono essere modificati con atti d'imperio.

Prendono quindi la parola il senatore PONTONE (conferma la propria contrarietà) e il senatore GALEOTTI (dichiara il voto di astensione del Gruppo comunista-PDS).

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza, con le condizioni proposte dal relatore.

La seduta termina alla ore 9,40.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Orlando, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1° Commissione:

«Provvedimenti in favore dei profughi italiani» (2973), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

BILANCIO (5°)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1991

256° Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Intervengono i sottosegretari per la grazia e la giustizia Castiglione e per il tesoro Rubbbi.

La seduta inizia alle ore 17,35.

Partecipazione finanziaria italiana alla *Global Environment facility* e al Protocollo di Montreal (2942)

(Parere alla 6ª Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Partecipazione dell'Italia alla 9ª Ricostruzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) (2865)

(Parere alla 6ª Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale (1927-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre 1991.

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Salvi ed altri; Vecchi ed altri: Disciplina delle cooperative sociali (173-438-B),
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11^a Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Macis ed altri; Acone ed altri e disegno di legge governativo: Istituzione del giudice di pace (1286-1594-1605-D-Bis), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa parlamentare con un disegno di legge d'iniziativa governativa; modificato dalla Camera dei deputati; nuovamente modificato dal Senato; nuovamente modificato dalla Camera dei deputati; definitivamente approvato dal Senato. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Doc. I, n. 15)
(Nuovo parere su testo ed emendamenti alla 2^a Commissione. Parere favorevole condizionato)

Il presidente ANDREATTA illustra uno schema di parere per cui, visti l'emendamento governativo all'articolo 12 ed il subemendamento 12.1/1, a modifica del precedente parere del 1° ottobre, si dichiara di non avere nulla da osservare, sulla base della validità delle cifre esposte dal Governo circa l'ammontare dell'onere a regime come indicato nell'articolo 48 del provvedimento stesso, tenuto conto dell'effetto riduttivo dal punto di vista finanziario del subemendamento citato e dei ricalcoli degli oneri complessivi così come effettuati.

Naturalmente, si subordina il nulla osta sull'emendamento governativo all'articolo 12 all'accoglimento del subemendamento 12.1/1, nel rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Il sottosegretario CASTIGLIONE, nel prendere atto della proposta e delle difficoltà finanziarie che si sono appalesate, garantisce che i 385 miliardi previsti a regime sono da considerarsi effettivi.

Condivide il sottosegretario RUBBI.

Il senatore SPOSETTI chiede sulla base di quali calcoli si è pervenuti a questa conclusione e il sottosegretario CASTIGLIONE fa presente che la riduzione del 20 per cento del personale, di cui al subemendamento 12.1/1, e il ricalcolo delle quantificazioni pareggiano il costo dell'emendamento governativo all'articolo 12.

Il presidente ANDREATTA fa presente che altrimenti si sarebbero incontrate difficoltà nell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento e che la soluzione che si sta delineando sembra risolvere anche le perplessità che nascevano dal numero eccessivo di personale subalterno rispetto ai giudici conciliatori, oltre che i problemi di carattere finanziario.

Rispondendo ad una domanda del senatore Sposetti, egli ricorda poi che il precedente parere fornito in data 1° ottobre era favorevole sull'emendamento governativo all'articolo 12, sia pure incrementando l'onere a regime, che ora invece con il subemendamento in esame viene nuovamente ridotto a 385 miliardi, a seguito della riduzione del personale.

Il senatore SPOSETTI si dichiara contrario a tener conto del subemendamento, in quanto non si possiedono dati per formulare un giudizio soddisfacente: condivide il senatore BOLLINI.

La Sottocommissione incarica quindi a maggioranza il presidente Andreatta, di trasmettere un parere in termini identici rispetto a quelli da lui stesso proposti.

Deputato Sospiri; Consiglio regionale dell'Abruzzo e d'iniziativa governativa: Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti (2966), approvato dalla Camera dei deputati (Parere su testo ed emendamenti alla 1ª Commissione. Parere favorevole condizionato)

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione lo incarica di trasmettere un parere favorevole, condizionato alla limitazione della vigenza della normativa al 1991 e alla soppressione dell'articolo 5.

La seduta termina alle ore 17,40.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Brina, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni riunite 1^a e 5^a:

Disegno di legge costituzionale: Modifiche al terzo e al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione (2974): *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 1^a Commissione:

Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi anticendi negli aeroporti (2966), (*testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del deputato Sospiri, d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo e del disegno di legge d'iniziativa governativa*), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 3^a Commissione:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989 (2744): *parere favorevole;*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 18 maggio 1990 (2746): *parere favorevole;*

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Seoul il 10 gennaio 1989 (2759), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 21 febbraio 1990 (2773), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

Deputati Tremaglia ed altri: Disposizioni a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico (2946), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 5ª Commissione:

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, concernente soppressione delle gestioni fuori bilancio (2884): *parere favorevole*;

alla 7ª Commissione:

Emo Capodilista ed altri: Celebrazioni per il IV centenario di Galileo Galilei professore all'Università di Padova (2890): *parere favorevole*;

Interventi straordinari a favore degli Enti autonomi teatro comunale dell'opera di Genova, teatro regio di Torino, teatro dell'opera di Roma e teatro La Fenice di Venezia (3002) (*testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonsignore ed altri; del Consiglio regionale del Piemonte; del Consiglio regionale della Liguria; dei deputati Rocelli ed altri; Corsi ed altri*), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 8ª Commissione:

Gianotti ed altri: Cessione in proprietà degli alloggi di servizio ASLS per il personale postelegrafonico (2857): *parere favorevole*;

Norme per l'edilizia residenziale pubblica (2962), (*testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri; Ferrarini ed altri; Ferrarini ed altri; Bulleri ed altri; Sapio ed altri; Ferrarini ed altri; Solaroli ed altri*), approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere*;

alla 13ª Commissione:

Cascia ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (255): *parere favorevole*;

Rosati ed altri: Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette (510): *parere favorevole*;

Boato ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (809): *parere favorevole*;

Cutrera ed altri: Norme in materia di parchi naturali regionali (1647): *parere favorevole*;

Legge quadro sulle aree protette (2918), (*testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri*), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bompiani, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 10^a Commissione:

Deputati Scotti Virginio ed altri; Bianchini ed altri: Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro (2939), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

alla 13^a Commissione:

Interventi urgenti per Venezia e Chioggia (risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 10, 11, 12, 13 e 14 della proposta di legge n. 5779 d'iniziativa dei deputati Rocelli e Santuz) (2972), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti.*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Mariotti, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti (2966), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del deputato Sospiri, d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo e del disegno di legge d'iniziativa governativa: *parere favorevole*;

Provvedimenti in favore dei profughi italiani (2973), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 13^a Commissione:

Legge-quadro sulle aree protette (2918), testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe, Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Aliverti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

RIVA ed altri: Norme per la costituzione della società «Nuova Serenissima» per il risanamento, la salvaguardia e la vitalità socio-economica di Venezia (2483), *(fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Sinistra indipendente ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, nella seduta del 10 ottobre 1990): parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(5^a - Bilancio)

Giovedì 3 ottobre 1991, ore 15

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche al terzo e al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione (2974).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FIOCCHI. - Modifica dell'articolo 81 della Costituzione (2915).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 3 ottobre 1991, ore 9

In sede consultiva

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modifiche del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope (3000) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Esame del disegno di legge:
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope (3000) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (2931) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ZITO ed altri. - Modifiche alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2825).
- Deputati MARTINAZZOLI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti (2966) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del deputato Sospiri, d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo e del disegno di legge d'iniziativa governativa)*.

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (2538).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schemi di decreti legislativi recanti l'istituzione delle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania e Vibo Valentia.
-

GIUSTIZIA (2°)

Giovedì 3 ottobre 1991, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Istituzione del giudice di pace (1286-1594-1605-D-bis) (*Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati; definitivamente approvato dal Senato. Rinviato dal Presidente della Repubblica*).
- Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti (2978).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Istituzione delle preture circondariali equiparate (2719) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CAPPELLI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente l'istituzione delle preture circondariali (2570).

III. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope (3000) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- Deputati RUSSO Raffaele ed altri; MENSORIO; PICCIRILLO; NAPPI ed altri. - Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola (2919) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati CURCI e MASTRANTUONO; GARGANI ed altri. - Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore (2921) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati MASTRANTUONO ed altri. - Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata (2920) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - SALVATO ed altri. - Istituzione del tribunale e della pretura circondariale di Torre Annunziata (1675).
 - GUIZZI. - Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata (2271).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 3 ottobre 1991, ore 9

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del protocollo recante emendamento all'articolo 56 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 1989 (2758) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Seoul il 10 gennaio 1989 (2759) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sul nickel, adottato il 2 maggio 1986 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1985 sul nickel, e sua esecuzione (2760) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sullo stagno, adottato il 7 aprile 1989 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1988 sullo stagno, e sua esecuzione (2762) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989 (2765) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sul rame, adottato il 24 febbraio 1989 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1988 sul rame, e sua esecuzione (2766) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989 (2768) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione del trattato tra il Regno di Spagna e la Repubblica italiana per la repressione del traffico illecito di droga in mare, fatto a Madrid il 23 marzo 1990 (2772) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 21 febbraio 1990 (2773) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale (1927-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, e successive modificazioni, in materia di concessione di borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti all'estero (2899) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Contributo italiano per il finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo (PAM) per il biennio 1990-1991 (2943).
- Deputati TREMAGLIA ed altri. - Disposizioni a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico (2946) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Concessione di un contributo straordinario all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO) (2947).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 3 ottobre 1991, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1991 (2892).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, concernente soppressione delle gestioni fuori bilancio (2884).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 3 ottobre 1991, ore 9,30 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti (2988).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (2565) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piro; Visco ed altri; Fiandrotti ed altri; Tassi ed altri; Bodrato ed altri*).
- Partecipazione dell'Italia alla nona ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) (2865).

II. Discussione del disegno di legge:

- Partecipazione finanziaria italiana alla *Global Environment Facility* e al Protocollo di Montreal (2942).

*Sui lavori della Commissione***Proposta di passaggio alla sede deliberante per il disegno di legge:**

- BEORCHIA. - Modificazione dell'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, concernente il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di alcuni beni già appartenenti al demanio idrico (2695).

*In sede referente***I. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- BEORCHIA ed altri. - Trattamento tributario delle somme erogate dalle Regioni per la costituzione dei fondi di dotazione (1826).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CAVAZZUTI ed altri. - Riforma dei criteri di nomina e di alcuni poteri della Commissione nazionale per le società e la borsa. Norme per il recepimento della direttiva 88/627/CEE (2303).
- TRIGLIA ed altri. - Modifiche al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, istitutivo della Commissione nazionale per le società e la borsa (2717).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUFFINO ed altri. - Liquidazione di indennizzi e contributi per beni abbandonati o danneggiati nei territori già italiani attualmente sotto la sovranità jugoslava (287).
- CALVI ed altri. - Indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero (1122).
- AGNELLI Arduino. - Modifica del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1130).
- AGNELLI Arduino ed altri. - Modifica della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1786).
- Modifica del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana od all'estero (1932).

- DE CINQUE ed altri. - Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (1995).
-

ISTRUZIONE (7°)

Giovedì 3 ottobre 1991, ore 9

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli (2819) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide (2912).
- II. Discussione dei disegni di legge:
- Deputati FOSCHI ed altri. - Concessione di un contributo straordinario per il progetto «Leopardi nel mondo» dal centocinquantenario della morte di Giacomo Leopardi al secondo centenario della sua nascita (1987-1998) (2965) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Interventi straordinari a favore degli Enti autonomi teatro comunale dell'opera di Genova, teatro regio di Torino, teatro dell'opera di Roma e teatro La Fenice di Venezia (3002) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonsignore ed altri; del Consiglio regionale del Piemonte; del Consiglio regionale della Liguria; dei deputati Rocelli ed altri; Cursi ed altri*).
- III. Discussione congiunta dei disegni di legge:
- Deputati PETROCELLI ed altri. - Istituzione delle sovrintendenze archivistiche per il Molise e per la Valle d'Aosta (2938) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - BEORCHIA ed altri. - Istituzione della Soprintendenza archeologica del Friuli-Venezia Giulia (370).
 - SIGNORI e MERAUVIGLIA. - Istituzione della Soprintendenza archeologica della Maremma (905).
 - CARTA ed altri. - Istituzione a Nuoro della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici (2683).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TORNATI ed altri. - Celebrazioni del II Centenario della nascita di Giacchino Rossini (1691).
- TORNATI ed altri. - Concessione di contributi per il Festival Rossiniano e per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini (2708).

II. Esame del disegno di legge:

- EMO CAPODILISTA ed altri. - Celebrazioni per il IV centenario di Galileo Galilei professore all'Università di Padova (2890).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Nomina del Presidente della Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 3 ottobre 1991, ore 9 e 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- NIEDDU ed altri. - Modifica dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e cessione in proprietà degli alloggi di servizio per il personale postelegrafonico (2358).

II. Esame dei disegni di legge:

- GIANOTTI ed altri. - Cessione in proprietà degli alloggi di servizio ASLS per il personale postelegrafonico (2857).
- GIAGU DEMARTINI ed altri. - Gestione dei porti industriali del Mezzogiorno in deroga alla disciplina generale del demanio marittimo e dei porti (1641).

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
- Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (2959) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tassi ed altri; Tassi ed altri; Ronzani ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - IANNIELLO ed altri. - Norme sulla circolazione dei veicoli «mezzi d'opera» e assimilati (2247-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- II. Discussione del disegno di legge.
- Modifica alla legge 23 settembre 1980, n. 591, concernente l'autorizzazione ad assumere ispettori di volo con contratto a termine da utilizzare presso la Direzione generale dell'aviazione civile (2838).

In sede redigente

- Norme per l'edilizia residenziale pubblica (2962) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri; Ferrarini ed altri; Ferrarini ed altri; Bulleri ed altri; Sapio ed altri; Ferrarini ed altri; Solaroli ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Nomina del presidente del Registro aeronautico italiano.
- Nomina del presidente dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 3 ottobre 1991, ore 9 e 15,30

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- GALEOTTI ed altri. - Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei

natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (822-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione al disegno di legge dei deputati Bellocchio ed altri).

- ALIVERTI ed altri. - Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature (921-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
- Deputati SCOTTI Virginio ed altri; BIANCHINI ed altri. - Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro (2939) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MEZZAPESA ed altri. - Disciplina del mercato dell'arte moderna (1362).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERNARDI ed altri. - Obbligatorietà di installazione di rilevatori di gas (651).
- BOATO. - Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici e installatori di impianti a gas (1416).
- PETRARA ed altri. - Delega al Governo ad emanare il testo unico in materia di sicurezza degli impianti tecnici (2645).
- PETRARA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti (2913).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 3 ottobre 1991, ore 9 e 15

In sede redigente

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CASCIA ed altri. - Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (255).
- CASCIA ed altri. - Istituzione del Parco nazionale del Pollino (485).

- ROSATI ed altri. - Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette (510).
- GUALTIERI ed altri. - Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (796).
- BOATO ed altri. - Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (809).
- COVIELLO ed altri. - Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino (818).
- INNAMORATO ed altri. - Istituzione del Parco nazionale del Cilento (889).
- COVIELLO ed altri. - Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea (1008).
- CUTRERA ed altri. - Norme in materia di parchi naturali regionali (1647).
- MANIERI ed altri. - Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio (1666).
- FILETTI e LA RUSSA. - Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale «Le Grotte» in Aci Trezza (2440).
- PETRARA ed altri. - Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia (2549).
- Legge-quadro sulle aree protette (2918) (*Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri*) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- GRADARI ed altri. - Rifinanziamento e modifiche della legge 29 novembre 1984, n. 798, recante interventi per la salvaguardia di Venezia (179).
- RIVA ed altri. - Norme per la costituzione della società «Nuova Serenissima» per il risanamento, la salvaguardia e la vitalità socio-economica di Venezia (2483) (*fatto proprio dal Gruppo della Sinistra indipendente a norma dell'articolo 79 del Regolamento*).
- Interventi urgenti per Venezia e Chioggia (2972) (*Testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 10, 11, 12, 13 e 14 della proposta di*

legge n. 5779 d'iniziativa dei deputati Rocelli e Santuz) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- ANDREINI ed altri. - Integrazioni e modifiche della legislazione speciale per Venezia (2536).
- PETRARÀ ed altri. - Norme per il rifinanziamento degli interventi di ricostruzione abitativa previsti dal testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981 (2990).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FABBRÌ ed altri. - Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728).
- AZZARÀ ed altri. - Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Partecipazione finanziaria italiana alla *Global Environment Facility* e al Protocollo di Montreal (2942).
-